

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 7

P A R T E D E C I M A

L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I

10.1. ABBATE Giovanni. - L'imputato e' stato assolto in primo grado dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso con formula dubitativa e con formula piena dai reati riguardanti il traffico di stupefacenti.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno proposto impugnazione in ordine ai reati associativi, sul rilievo che l'ABBATE era stato indicato come affiliato dal "pentito" CONTORNO; e che, inoltre, era stato accertato, anche attraverso le rivelazioni di SINAGRA, che una abitazione rurale (appartenente a lui ed al fratello Giuseppe, gia' imputato in questo processo, condannato per reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ma deceduto nelle more dell'impugnazione) costituiva un frequente rifugio della cosca di corso dei Mille.

Anche l'imputato proponeva appello, dolendosi, per ragioni specularmente opposte di totale insufficienza del quadro probatorio, della formula dubitativa.

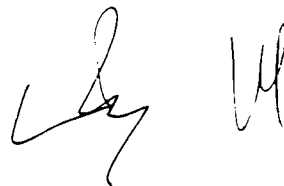
Osserva, cio' premesso, la corte che in realta' le doglianze dell'accusa, ancorche' non meritevoli di integrale accoglimento, vanno ritenute per quanto di ragione fondate (cosi' come infondate si appalesano le censure della difesa).

Difatti, il processo aveva evidenziato a carico

dell'ABBATE, in primo luogo, le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato entrambi i fratelli come affiliati alla cosca di corso dei Mille-Roccella; e si era poi arricchita di quelle di SINAGRA, il quale aveva ricordato, mostrando i luoghi, come un fondo con fabbricato rurale di proprietà degli stessi avesse perfino costituito rifugio per il "capo" Filippo MARCHESE.

Per vero, i primi giudici non hanno trascurato di osservare come tali dichiarazioni, ancorche' solo in parte convergenti, avessero trovato ulteriore riscontro nel processo; non tanto nella obiettiva individuazione del fondo indicato da SINAGRA, il quale era stato rinvenuto munito di significativi impianti televisivi a circuito chiuso, quanto nell'accertato coinvolgimento dell'imputato nelle attività economiche e speculative.

Non puo' difatti dubitarsi, in primo luogo, del notevole valore indiziante della sofisticata attrezzatura (che non sarebbe cosa diversa ai fini di cui qui si discute anche se si trattasse di videocitofoni) che i due fratelli ABBATE avevano fatto collocare nell'immobile (che lo stesso imputato aveva definito come nient'altro che "una malandata bicocca": f.216210), intuitivamente non solo fuori luogo ma perfino clamorosamente sproporzionata alle esigenze di quello che, in base alle ammissioni degli interessati, era un ritrovo di campagna frequentato saltuariamente. Laddove il fatto piu' significativo, e nel complesso univocamente convergente nel senso dell'accusa, e' che tale fondo fosse strategicamente dotato di due accessi muniti di cancello,

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

siti nelle parti opposte (di tal che, in sostanza, si prestasse ad offrire rifugio ai latitanti, come appunto detto dal SINAGRA).

Peraltro, le stesse deduzioni difensive non hanno escluso in toto la possibilita' che nel fondo vi fossero state presenze di uomini della cosca dominante nel luogo, essendosi l'imputato limitato a dedurre che esso costituisse una specie di passaggio utilizzato da tutti per accedere piu' comodamente sul lato opposto. Laddove invece la stessa consistenza dei luoghi, e specialmente la recente installazione di cancellate ben robuste ed impianti televisivi, in contrasto - ripetesi - con la obiettiva apparente destinazione dell'immobile, suggeriscono che una tale "comodita'" fosse piuttosto riservata ad una cerchia ristretta e comunque, nei casi, opportunamente finalizzata agli scopi logistici indicati dal "pentito".

Ed i primi giudici avevano infatti individuato anche l'obiettivo riscontro di un accertamento di polizia circa l'accesso in quel fondo di un'auto intestata alla madre di Vincenzo SINAGRA, detto "tempesta" (affiliato della cosca, negativamente accreditato in questo processo per le imprese delittuose che gli sono state attribuite e riconosciute).

Di tal che gli altri argomenti indiziari (non contestati nella loro portata storica), facenti soprattutto leva sulle cointeressenze dell'ABBATE in attivita' economiche "sospette" (come la cooperativa S.Spirito), sulla parentela con i GRECO di Ciaculli, nonche' sulla contiguita' con persone sospette, come Giacomo CONIGLIARO (che era un

- 2005 -

personaggio che aveva accompagnato il fratello dell'imputato da Stefano BONTATE per una missione mafiosa; in cio' testimoniandosi appunto la risalente affiliazione dei fratelli ABBATE), pur nella loro obiettiva consistenza non univoca, avrebbero dovuto riceverne una piu' spiccata connotazione probatoria.

Ne' potrebbero essere decisive controindicazioni lo stato di incensuratezza dell'ABBATE ovvero, per esempio, il fatto che egli avesse ottenuto il porto d'armi (se vere sono le premesse che si erano fatte nelle parti generali circa l'insidioso livello di infiltrazione quasi "pulita" di alcune ramificazioni del sodalizio); e neppure rilevante sarebbe il fatto che costui non si fosse arricchito (se e' vero che in ogni caso lo stato di soggezione, tipico dell'associazione mafiosa, non e' conquistato con strumenti di mero guadagno, pur rientranti nelle prospettive del sodalizio).

Ma in tale contesto probatorio, fortemente connotato di elementi indizianti l'appartenenza dell'imputato ad un ambiente certamente inquinato, non puo' tuttavia correttamente considerarsi acquisita la prova dell'effettiva affiliazione dello stesso al sodalizio mafioso.

Cio' che la corte non trascura di tenere in considerazione e' che, nella specie, la figura dell'imputato rischia di essere offuscata dall'immagine del fratello Giuseppe (che invece, secondo i "pentiti", era il capo del clan di Roccella), a cagione anche di quel comprensibile coinvolgimento di tipo personale che si aggiunge alla scelte



elettive di frequentazioni, e ne rende piu' profonda la contiguita' (ma al tempo stesso meno fedelmente decifrabile la vera essenza).

In realta', anche rileggendo le dichiarazioni di CONTORNO, ci si avvede della non univoca certezza del dato in argomento, se e' vero che costui, quando parla di specifici rapporti di tipo mafioso (come per esempio, la presentazione di altri affiliati), include nel racconto Giuseppe ABBATE, mentre dell'odierno imputato riesce a dare una indicazione, neppure troppo univoca circa la sua identificazione, ma certamente priva di un contenuto piu' specifico (si veda al f.456533, dove il "pentito" mostra di non conoscere bene neppure il suo nome di battesimo).

Improntata a meditata certezza e' apparsa invece la dichiarazione di MARINO MANNOIA, il quale (naturalmente confermando lo spessore mafioso del fratello) ha escluso che l'imputato fosse affiliato a "cosa nostra", definendolo "un onesto lavoratore", ma confermando che il loro fondo era una specie di quartier generale del gruppo.

Vero e' che questo "pentito", come in altre occasioni si avra' possibilita' di constatare, tende ad attribuire un significato quasi sacramentale al fatto formale di affiliazione (laddove i parametri di rilevanza giuridica, come si era spiegato nelle premesse generali, parte IV, cui si rinvia, hanno una estensione diversa, consentendo di individuare la responsabilita' per il reato di cui all'art.416-bis c.p. anche nei casi di solida e costante disponibilita' a partecipare o a sorreggere la vita del

- 2007 -

sodalizio criminoso); ma nella specie non e' dato dubitare della significativa importanza di questo apporto, proprio perche' l'immagine di un uomo coinvolto in modo quasi automatico e certamente senza una pregressa scelta critica, finisce con lo scaturire, quanto all'ABBATE, dal contesto delle altre risultanze, che ne connotano la personalita' in un senso diverso.

Certo non e' in discussione che costui non potesse ignorare il tipo di rapporti che il fratello lo induceva ad intrattenere; ma che la sua adesione scaturisse piu' dal rapporto familiare (e di comproprietà immobiliare) che da una scelta ragionata sembrerebbe confermato dalla (a questo punto significativa) neutralita' ricavabile a contrario dalle rivelazioni che non lo vedono partecipe di fatti di mafia ma solo di reimpiego e di circolazione degli affari.

La verita', a giudizio della corte, e' che un simile passivo coinvolgimento ha finito con l'indurre l'imputato ad offrire quella solidarieta' fisica e morale alla cosca nella quale era attivamente inserito il fratello, e che ha trovato il punto di maggiore espressione proprio nella messa a disposizione dell'immobile di proprieta' comune, intuitivamente destinato agli scopi logistici indicati dal SINAGRA (rifugio di latitanti e perfino di Filippo MARCHESE) o comunque desumibili dalla loro materiale consistenza (attrezzature chiaramente significative).

Di tal che la prova esclusivamente ricavabile con univoca certezza attiene alla esistenza di una condotta di mero apprestamento di risorse ausiliari a favore della



cosca, onde la corte ritiene che sia piu' conforme a giustizia considerare realizzata la fattispecie di cui all'art.378 c.p. (per avere difatti l'ABBATE aiutato i coimputati a sottrarsi alle ricerche utilizzando la struttura immobiliare anzidetta), la quale, secondo le precisazioni che si sono fatte nella richiamata parte IV (in particolare, nel par.4.11, cui espressamente si rinvia per integrazione della specifica motivazione), deve considerarsi ritualmente contestata nella piu' ampia accezione della partecipazione al reato associativo.

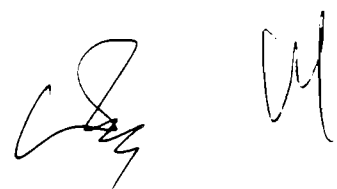
In considerazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene equo infliggere la pena di anni tre di reclusione, cui conseguono le spese del giudizio.

10.2. ABBATE Mario. - L'imputato e' stato in primo grado riconosciuto colpevole dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (artt.416 e 416-bis, c.p.) ed ha proposto appello dinanzi a questa corte deducendo che le rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e CALZETTA non avessero la necessaria consistenza probatoria, tanto piu' che le accuse rivoltegli in ordine alla presunta partecipazione ad un attentato dinamitardo contro il Commissariato di Polizia di Brancaccio erano state riconosciute insussistenti in altra sede; mentre, per il resto, altro non sarebbe emerso che la partecipazione a riunioni di tipo conviviale, certamente non univoci elementi di appartenenza ad alcun sodalizio criminoso.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale (che aveva appellato ma non corredato di motivi l'impugnazione) ha concluso per la conferma della sentenza; mentre l'imputato ha insistito nelle sue doglianze, riguardanti, in subordine, lo specifico regime sanzionatorio.

Osserva, cio' premesso, la corte che va condiviso il giudizio di responsabilita' emesso dai primi giudici in ordine alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Per vero, la corte di primo grado ha forse oltre misura valorizzato le risultanze del processo invece afferenti all'attentato dinamitardo contro il Commissariato di



Polizia, vieppiu' soffermandosi ad esaminarne in dettaglio i contenuti, quasi a volere riprodurre l'accertamento devoluto alla separata sede giudiziaria.

Ma se pure va preso atto che in quella sede l'ABBATE, tratto a giudizio assieme a Paolo ALFANO (infra, par.10.12) sulla base delle rivelazioni di CALZETTA, e' stato assolto, dalla relativa sentenza (della corte d'assise di Palermo del 19 aprile 1988) non solo non va tuttavia ricavata alcuna specifica dimostrazione negativa dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, ma puo' essere estratta una ben spiccata sintomatologia indiziaria; se e' vero che quei giudici, e proprio nella motivata insufficienza probatoria circa il fatto dinamitardo, hanno comunque espressamente messo in luce il vero contesto criminale nel quale in ogni caso i due imputati (e in particolare l'ALFANO, come si vedra', considerato uno degli uomini di punta della cosca di corso dei Mille) erano attivamente inseriti.

Per vero, poi, questo processo di appello ha acquisito una dichiarazione di MARINO MANNOIA, la quale sembrerebbe apportare elementi a favore dell'imputato, avendo costui affermato che lo stesso non era, per quanto era a sua conoscenza, un "uomo d'onore" (nella accezione accreditata in questo processo in termini di appartenenza "ufficiale" al sodalizio mafioso detto "cosa nostra").

Ma tali apparenti elementi contrari all'accusa meritano invece un ulteriore approfondimento alla luce delle residue risultanze processuali, le quali offrono invece la

dimostrazione univoca e sicura della partecipazione dell'ABBATE all'associazione per delinquere.

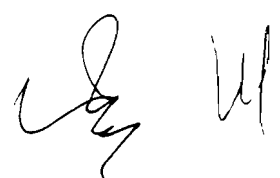
Significative sono infatti le dichiarazioni di SINAGRA, il quale aveva ricordato di avere partecipato, nella fase della sua iniziazione, a diverse riunioni conviviali della cosca e di avere quindi conosciuto l'imputato, che il cugino, detto "tempesta", gli aveva indicato come un "killer professionista, che uccideva senza pietà", tanto che era auspicabile che ne prendesse esempio (f.437963).

Inoltre, lo stesso SINAGRA, in altra sede (ff.259561), aveva rappresentato che fra gli associati che andavano "in missione" fuori, per compiere attentati a Napoli o a Roma in appoggio ai gruppi locali, vi era appunto lo stesso imputato.

Di guisa che, seppure ben documentate fossero le rivelazioni di MARINO MANNOIA, ne risulterebbe che la figura dell'imputato era stata comunque elevata al rango di "uomo d'azione" formalmente officiato nella cosca e quindi utilizzabile per le imprese di essa.

Peraltro, la circostanza della partecipazione alle riunioni conviviali da parte dell'ABBATE, che, come si vedrà, non hanno il contenuto innocuo o quanto meno equivoco che la difesa vorrebbe intravedervi, ha trovato significativa conferma nelle dichiarazioni di CALZETTA.

Costui ha infatti riferito (ff.402826 segg.) di avere incontrato nei luoghi di ritrovo della cosca di corso dei Mille i vari associati di spicco (e cioè i vari ZANCA, TINNIRELLO, GRAVIANO, LUCCHESI, ALFANO, ROTOLO, SENAPA,



etc.), ai quali si era appunto unito l'odierno imputato; costui anzi era stato da lui piu' frequentemente visto assieme all'ALFANO, detto "Pietro 'u zappuni", negli ultimi tempi ed era stato riconosciuto con certezza nella foto mostratagli (f.402842).

Ma l'episodio piu' significativo narrato da CALZETTA e' quello della partecipazione dell'ABBATE (non ad una qualsiasi riunione conviviale, gia' in se' stessa indiziante, ove dimostri l'abituale frequentazione e la familiarita' con gli altri associati, ma) ad un pranzo tenutosi nel solito locale (nella zona) preferito dalla cosca, nel corso del quale, sottolineata dallo "champagne" francese servito ai commensali convenuti in una "tavolata", era stata suggellata una sorta di "fusione" fra i gruppi degli SPADARO-PRESTIFILIPPO e quelli degli ZANCA-TINNIRELLO (f.402865). Laddove la partecipazione dell'imputato ad un incontro di questo genere, sicuramente finalizzato all'attuazione del programma associativo, non puo' essere dipesa da fattori occasionali o estemporanei.

Le eloquenti dichiarazioni di CALZETTA (sul punto attendibili, perche', come si e' detto nel par.3.7, afferenti alla descrizione di fatti obiettivi caduti sotto la sua diretta osservazione in un contesto ambientale sicuramente frequentato) finiscono pure con l'offrire anche una indiretta spiegazione del minor livello di informazione del MARINO MANNOIA, il quale essendo stato detenuto negli ultimi tempi, puo' avere avuto informazioni meno aggiornate sugli ulteriori sviluppi degli schieramenti delle cosche (e

l'ABBATE, secondo quel "pentito", sarebbe stato dunque un personaggio emergente negli assetti piu' recenti).

Le conclusioni alle quali sono arrivati i primi giudici, in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'ABBATE per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, vanno dunque condivise sulla base di queste risultanze (valutate con le integrazioni di ordine generale che si ricavano dalle altre parti della motivazione, specialmente dalla parte III e dalla parte IV, che si intendono espressamente richiamate, secondo una premessa di metodo che non occorre ripetere).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Non essendoci impugnazione del pubblico ministero, la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.



961544

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.3. ABBENANTE Michele. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 17, 40, 42 e 43 della rubrica (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti) e condannato alla pena complessiva di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata.

Lo stesso imputato ha proposto appello dolendosi della condanna per il reato associativo e deducendo di avere preso parte ad un solo trasporto di sostanze stupefacenti. Si duole poi delle aggravanti contestate (ingente quantita' e numero delle persone), della misura eccessiva della pena e della ingiustificata misura di sicurezza.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, a loro volta, hanno dedotto l'esiguita' della pena inflitta (e la erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reati-fine, altrove esaminata in termini generali).

Al dibattimento, le conclusioni sono state coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la responsabilita' dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati, e con le aggravanti ritenute, risultava chiaramente provata attraverso le risultanze processuali esaminate dai primi

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

giudici.

La corte di primo grado ha infatti evidenziato come l'ABBENANTE era stato tratto in arresto all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Bangkok, con un carico di quasi dieci chilogrammi di eroina.

Si era accertato che lo stesso costituiva uno dei capisaldi dell'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, facente capo al gruppo mafioso di RICCOBONO-MUTOLO e che si era servita di corrieri come Fioravante PALESTINI e Guerino LA MOLINARA.

Tanto era emerso: a) attraverso le dichiarazioni di Luana DE ANGELIS, convivente del PALESTINI, la quale aveva riferito che entrambi si erano recati a Palermo su invito dell'imputato (ff.075722 segg.); b) attraverso le indagini esperite, dalle quali erano risultati provati i viaggi in Thailandia effettuati (ff.077702 segg.;089731) e con biglietti acquistati dallo stesso ABBENANTE presso un'agenzia di viaggi di Palermo (ivi); c) dal fatto che l'imputato e il LA MOLINARA nell'aprile 1982 avevano preso alloggio a Bangkok nella stessa camera d'albergo (ff.089732-094989) e che, nello stesso albergo, avevano contemporaneamente alloggiato il PALESTINI e la DE ANGELIS (f.077614); e che allo stesso modo erano risultati altri viaggi effettuati nel luglio e nell'ottobre 1982 (ff.077614 segg.); d) dalle rivelazioni del "pentito" di origine orientale (di cui si e' detto in altra sede) KOH BAK KIN, il quale aveva raccontato di avere fornito, nel luglio e nell'ottobre 1982 quantitativi cospicui di droga ad un

corriere che lavorava per il gruppo siciliano di RICCOBONO, il quale era stato arrestato (e appunto per questo con certezza individuato nell'odierno imputato) nell'ottobre stesso a Roma.

Questi elementi, poi, erano stati ulteriormente suffragati dalle ammissioni dell'imputato (ff.094981 segg.), il quale pero', contrariamente alle obiettive risultanze, aveva riconosciuto di essersi recato in Thailandia da solo e per compiere estemporanei viaggi per guadagnare con la droga.

La doglianza, dunque, dell'ABBENANTE in ordine alla insussistenza anche dell'ipotesi associativa non ha alcun fondamento, avendo i primi giudici correttamente ed ampiamente motivato il loro convincimento sulla base dei dati complessivamente acquisiti, ed in particolare sugli accertati contatti non soltanto con gli emissari "esterni" dell'organizzazione, ma anche con quest'ultima. Di tal che la sua posizione, teoricamente di semplice "corriere" ne e' risultata piu' intimamente collegata all'intero apparato organizzativo, sicuramente - come hanno osservato i primi giudici - sul piano psicologico, posto che l'imputato, con i suoi contatti e con i viaggi assieme ad altri emissari direttamente sui luoghi di approvvigionamento, ha mostrato una comunanza di intenti che non puo' che essere essa stessa di partecipazione al programma complessivo. E sotto questa piu' perspicua definizione, il fatto stesso che siano stati effettuati piu' viaggi a distanza ravvicinata, finisce con il testimoniare una cointeressenza che trascende il mero

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

rapporto occasionale di collaborazione nel reato di traffico.

Le stesse considerazioni, poi, rendono intuitivamente infondate le doglianze tendenti a screditare la sussistenza delle aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente di stupefacenti (gia' insite infatti nella stessa consistenza dei fatti esaminati ed in definitiva ammessi dall'imputato).

Appaiono, viceversa, fondate le doglianze dell'accusa sulla esiguita' della pena inflitta, posto che l'essenziale ruolo di importatore di grossi quantitativi di stupefacenti che l'imputato aveva svolto per conto dell'organizzazione, imponevano una valutazione piu' rigorosa, a nulla valendo le ammissioni dello stesso (peraltro arrestato in flagranza di reato e dunque non significative di una reale resipiscenza).

Con riferimento, quindi, ai criteri di cui all'art.133 c.p., questa corte, valutate le superiori risultanze, ritiene adeguata la pena di anni tredici di reclusione e lire 120 milioni di multa (p.b.artt.71-74 legge 685/75: anni 7 e lire 60 milioni + 1/2 = anni 10 mesi 6 e lire 90 milioni + 81 cpv. per le altre imputazioni).

Corretto, infine, appare il giudizio di pericolosita' espresso dai primi giudici, in vista della gravita' del fatto e della personalita' dell'imputato, nonche' dalla sua dedizione quasi professionale ad attivita' illecite di elevatissimo allarme sociale, onde va mantenuta la misura di sicurezza applicata.

10.4. ADELFO Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Nei suoi confronti e' stato altresì dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Lo stesso, infine, e' stato assolto per insufficienza di prova dal quadruplice omicidio in danno di Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Angelo FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO (par.6.8).

Contro queste statuizioni ha proposto appello l'imputato medesimo, deducendo l'inconsistenza delle fonti di prova esaminate dai primi giudici.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale avevano proposto impugnazione, alla quale il primo ha rinunciato mentre il secondo non ha presentato i motivi (di tal che se ne e' dichiarata l'inammissibilita').

Al dibattimento, insistendo la difesa nelle deduzioni svolte, l'accusa ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che, fermo restando che per l'episodio di omicidio, come si e' detto nella sede richiamata, la formula assolutoria va adeguata ai nuovi criteri legali, quanto alle imputazioni concernenti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

l'associazione per delinquere le conclusioni dei primi giudici vanno condivise.

La corte di primo grado, infatti, ha fondato il suo convincimento in primo luogo sulle dichiarazioni del "pentito" CONTORNO, il quale aveva collocato l'ADELFO fra gli "uomini d'onore" della famiglia di Villagrazia (f.456538), nonché su quelle di un altro "pentito" (le cui rivelazioni erano state prevalentemente utilizzate nel procedimento detto di "nonna eroina", dove infatti l'imputato ha riportato condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti), Salvatore CONIGLIO. Quest'ultimo aveva a sua volta ricordato come l'ADELFO avesse trovato nascondiglio proprio nella zona di Villagrazia nel periodo in cui imperversava la faida mafiosa (di cui si occupa questo processo), della quale lui aveva mostrato di essere tanto preoccupato da farsi vedere in giro perennemente armato (f.504595); e come lo stesso era uno di coloro i quali avrebbe dovuto partecipare alla riunione del c.d. "blitz di Villagrazia" (di cui si è parlato nel par.6.1) e che invece per un fortuito ritardo era riuscito ad evitare l'irruzione della polizia e la cattura (f.504615).

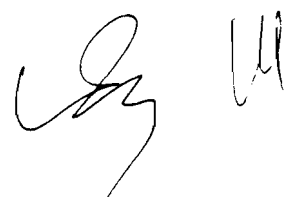
Per vero, anche dalle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO (ff.459284 segg.), l'altro "pentito" del ricordato processo per stupefacenti, si ricavano utili argomenti concorrenti, se è vero che, come costui ha ricordato, l'ADELFO era solito farsi accompagnare da un "guardaspalle" ed era dunque un personaggio che poteva godere di coperture personali di questo tipo, o comunque di natura

decisamente diversa rispetto alla regola nell'ambiente del crimine comune e dello stesso traffico di stupefacenti (ma restando in ogni caso significativamente confermata la precedente rivelazione di CONIGLIO).

Se non che, a questi già eloquenti e convergenti elementi di prova si sono aggiunte nel processo di appello le dichiarazioni di CALDERONE, il quale ha ricordato che l'ADELFIO era stato proprio colui che, dopo l'omicidio del DI CRISTINA, aveva accompagnato loro catanesi (accorsi per discutere del fatto con la "commissione" palermitana) nel baglio SORCI (e si rinvia al par.6.5, per rinvenire gli argomenti che dimostrano la notevole importanza di quelle vicende nella definizione degli assetti dell'organizzazione mafiosa e delle sue metodologie).

E che tale personaggio fosse appunto l'odierno imputato e' risultato dimostrato dal riconoscimento fotografico da parte dello stesso CALDERONE (pag. 663 dich. istr.).

Nel dibattimento di appello si sono altresì aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, dopo avere peraltro illustrato la partecipazione dell'imputato perfino ad episodi di omicidio (nei termini che non interessano questa verifica processuale, trattandosi di fatti diversi o sulle cui imputazioni sono intervenute pronunzie assolutorie non impugnate dal pubblico ministero, come nel caso del ricordato episodio di cui al par.6.8), ha confermato che l'ADELFIO era appunto un "uomo d'onore" (ed e' superfluo ripetere quanto si e' detto, sul valore di questa indicazione, nelle parti III e IV della presente sentenza)



961552

di Villagrazia, della quale "famiglia" era stato anzi "sotto-capo".

A fronte della clamorosa convergenza di tutte le acquisizioni probatorie, così riassunte, non può mettersi in dubbio la infondatezza delle doglianze difensive sul punto della responsabilità per associazione mafiosa; le quali, in realtà, finiscono con l'accentrarsi proprio negli argomenti meno pertinenti del presunto mendacio di CONTORNO in ordine alla partecipazione dell'ADELFO al quadruplice omicidio di baglio 'SORCI (laddove, come si è detto, non soltanto non è consentito ricavare argomenti da una sentenza assolutoria non impugnata, che non abbia negato il fatto storico, specie poi in un contesto come quello in esame in cui ben altre emergenze successive avrebbero potuto mettere in luce diversa le dichiarazioni di CONTORNO), ovvero della pretesa calunniosità del CONIGLIO. Ed a tale ultimo proposito non va sottaciuto come le generiche doglianze sul conto di questo collaboratore (condannato per calunnia in altro processo) non solo non siano rilevanti ai fini di cui qui si discute, per le ragioni già dette nel par.3.8 e che non merita ripetere, ma trovino perfino eloquente smentita proprio nella conferma indiretta ma convergente che le dichiarazioni del medesimo hanno conseguito nel contesto delle residue risultanze processuali (ivi compresa quella, assai significativa, sopra citata di ANSELMO).

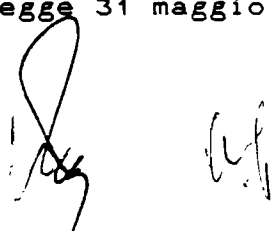
La decisione dei primi giudici non merita, dunque, alcuna censura, neppure sotto il profilo del diniego di

attenuanti, le quali sarebbero del tutto ingiustificate data la gravita' del fatto e la personalita' dell'imputato che si ricava dalle superiori risultanze.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Non essendoci impugnazione del pubblico ministero, la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ed invece inflitta, tenuto conto dell'aggravante di cui al 6° comma dell'articolo 416 bis, in anni 5 e mesi 4 a cui si e' aggiunto un contenutissimo aumento (mesi sei) per l'aggravante prevista dall'articolo 7 della legge 31 maggio

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized 'S' or 'L' shape. The second signature is a smaller, more cursive mark.

1985 n.575, sicche' ben puo' affermarsi che la pena e' certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

La misura di sicurezza detentiva è obbligatoria a norma del citato articolo 7 L.1985 n.575. L'assegnazione del prevenuto ad una casa di lavoro per non meno di un anno realizza, altresì, la finalità di cui all'articolo 417 C.P. secondo cui nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis, è sempre ordinata una misura di sicurezza, sicchè puo' essere eliminata quella della libertà vigilata disposta dai primi giudici in aggiunta all'altra.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.5. ADELFINO Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Nei suoi confronti e' stato altresì dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Lo stesso, infine, e' stato assolto per insufficienza di prova dal quadruplice omicidio in danno di Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Angelo FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO (par.6.8).

Contro queste statuizioni ha proposto appello l'imputato medesimo, deducendo l'inconsistenza delle fonti di prova esaminate dai primi giudici.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale avevano proposto impugnazione, tuttavia non seguita alla quale il primo ha rinunciato, mentre il secondo non ha presentato i motivi (di tal che se ne e' dichiarata l'inammissibilita').

Al dibattimento, insistendo la difesa nelle deduzioni svolte, l'accusa ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che, fermo restando che per l'episodio di omicidio, come si e' detto nella sede richiamata, la formula assolutoria va adeguata ai nuovi



criteri legali, quanto alle imputazioni concercenti l'associazione per delinquere le conclusioni dei primi giudici vanno condivise.

Anche in questo caso, la corte di primo grado, infatti, ha fondato il suo convincimento in primo luogo sulle dichiarazioni del "pentito" CONTORNO, il quale aveva collocato l'ADELFO, detto "Giannuzzu", fra gli "uomini d'onore" della famiglia di Villagrazia (f.456538), nonché su quelle di un altro "pentito" (le cui rivelazioni erano state prevalentemente utilizzate nel procedimento detto di "nonna eroina", dove infatti anche questo imputato ha riportato condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti), Salvatore CONIGLIO. Quest'ultimo aveva a sua volta ricordato come anche questo ADELFO, cugino di Francesco (supra, par.10.4) avesse trovato nascondiglio proprio nella zona di Villagrazia nel periodo in cui imperversava la faida mafiosa (f.504595). Se non che, a questi già eloquenti e convergenti elementi di prova si sono aggiunte nel processo di appello le dichiarazioni di CALDERONE, il quale per vero non ha riferito episodi particolari sul conto di questo ADELFO, ma ne ha invece riconosciuto le sembianze in fotografia (pag. 663 dich. istr.); restando in questo dimostrato in modo concorrente che anche a questo "pentito" non era sfuggita la frequenza degli ambienti mafiosi da parte dell'odierno imputato.

Nel dibattimento di appello si sono altresì aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale ha ricordato che l'ADELFO era appunto un "uomo d'onore" (ed è superfluo

ripetere quanto si e' detto, sul valore di questa indicazione, nelle parti III e IV della presente sentenza) di Villagrazia, della quale "famiglia" era stato anzi "sotto-capo" ed era stato estromesso per una questione di donne (giudicata disdicevole per "cosa nostra", nei termini per esempio subiti da BUSCETTA).

A fronte della clamorosa convergenza di tutte le acquisizioni probatorie, cosi' riassunte, non puo' mettersi in dubbio la infondatezza delle doglianze difensive sul punto della responsabilita' per associazione mafiosa; le quali, in realta', finiscono anche in questo caso con l'accentrarsi proprio negli argomenti meno pertinenti del presunto mendacio di CONTORNO in ordine alla partecipazione dell'ADELFO al quadruplice omicidio di baglio SORCI (bastando qui il richiamo a quanto si e' appena detto nel paragrafo precedente), ovvero della pretesa calunniosita' del CONIGLIO. Ed a tale ultimo proposito non va sottaciuto come le generiche doglianze sul conto di questo collaboratore (condannato per calunnia in altro processo) non solo non siano rilevanti ai fini di cui qui si discute, per le ragioni gia' dette nel par.3.8 e che non merita ripetere, ma trovino perfino eloquente smentita proprio nella conferma indiretta ma convergente che le dichiarazioni del medesimo hanno conseguito nel contesto delle residue risultanze processuali.

La decisione dei primi giudici non merita, dunque, alcuna censura, neppure sotto il profilo del diniego di attenuanti, le quali sarebbero del tutto ingiustificate data



la gravita' del fatto e la personalita' dell'imputato che si ricava dalle superiori risultanze.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Non essendoci impugnazione del pubblico ministero, la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) applicando alla pena base, che si ritiene adeguato in anni 4, mesi 4 e giorni quindici di reclusione, un aumento per effetto dell'aggravante di cui al comma 6^a dell'articolo 416 bis C.P. ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del

fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' followed by 'M'.

10.6. ADELFINO Mario. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e con formula piena dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti, ed ha proposto appello chiedendo la formula piena anche per le prime, sul rilievo dell'insufficienza della sola parola, mendace, del CONTORNO.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello, invece, dolendosi dell'assoluzione per i soli capi 1 e 10, deducendo che le indicazioni di CONTORNO erano state cosi' precise e circostanziate che non era lecito dubitare della loro attendibilita'. L'appello del procuratore generale non e' stato corredato dei motivi.

In esito al dibattimento, sulle coerenti conclusioni delle parti, la corte osserva che le doglianze della pubblica accusa sono fondate nei limiti di cui appresso.

I primi giudici, infatti, avevano dato atto che l'affiliazione dell'ADELFIO al sodalizio criminoso risultasse attestato dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale peraltro ne aveva riconosciuto le fattezze in fotografia (f.456600), di tal che non potesse esservi dubbio della indicazione della persona dell'imputato. Ed inoltre la corte di prime cure non aveva mancato di sottolineare la credibilita' di questo "pentito" non soltanto su un piano generale, ma altresì nello specifico riferimento alla

posizione dell'ADELFO, date in particolare le dichiarazioni rese da CONIGLIO sul contesto dell'ambiente nel quale costui si muoveva ("famiglia" di Villagrazia, come gli imputati di cui ai due paragrafi precedenti).

Se non che la corte medesima, in coerenza al criterio enunciato in termini generali (ma anche sotto questo profilo resta dimostrato come ogni regola predeterminata finisce con lo sconvolgere il procedimento di formazione del libero convincimento) secondo il quale una sola dichiarazione di "pentito" non potesse da sola sorreggere l'accusa, ed osservando che sul conto dell'ADELFO non si era registrata altra chiamata in correita, ha pronunciato assoluzione.

Osserva, tuttavia, questa corte che, a prescindere dalle preoccupazioni espresse dai primi giudici sulla sufficienza del materiale probatorio prima acquisito, non vi e' dubbio che l'accusa abbia ricevuto sicura ed univoca conferma anche dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha compreso l'imputato fra gli affiliati della "famiglia" di Villagrazia (appunto, al pari degli altri ADELFO, fra loro comunque anche imparentati); nonche' da quelle di CALDERONE, il quale anche in questo caso non ha saputo per vero riferire alcuno specifico episodio riguardante l'imputato, ma si e' limitato a riconoscerne le sembianze in fotografia, dimostrando con questo che la frequentazione da parte di costui degli ambienti della criminalita' mafiosa non potesse essere confusa con il vincolo di parentela rispetto agli altri associati.

Non puo' dunque dubitarsi della univocita' e della

adeguatezza del materiale probatorio acquisito al processo per ritenere dimostrata la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Tuttavia, quanto alla specifica posizione processuale di questo imputato, la corte osserva che lo stesso e' stato detenuto dal marzo 1980 all'ottobre 1983 ed e' stato successivamente arrestato circa un anno dopo per questo processo. Di tal che si impone una piu' penetrante prova di specifica permanenza del vincolo associativo (dopo l'entrata in vigore della legge n.646/82) per il periodo di detenzione e di quello successivo alla prima scarcerazione. Vero e' che nulla puo' fare presumere, specie nell'indiretto significato logico delle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, che detto vincolo fosse cessato nel periodo piu' recente indicato, ma il dato, cosi' ricavato, resterebbe comunque affidato ad una mera presunzione che merita invece di essere resa piu' consistente grazie ad un piu' concreto argomento probatorio.

Poiche', dunque, nessun altro elemento puo' consentire di superare il dubbio ora espresso, la corte ritiene che sia conforme a giustizia pronunciare condanna soltanto per il reato di cui all'art.416 c.p., sicuramente dimostrato attraverso le acquisizioni prima esaminate.

In ordine a questa fattispecie va ritenuta sussistente l'aggravante di cui al comma 5 (intuitivamente emergente da questo processo), di guisa che, in attuazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene equa la pena di anni due di reclusione (p.b.a.1 m.6 + c.5), che va pero' dichiarata interamente condonata.

10.7. ADELFINO Salvatore. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso nonche' dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e dal quadruplice omicidio di cui al capo 89 (v.par.6.8), ed ha proposto appello chiedendo la formula piena, sul rilievo dell'insufficienza della sola parola, mendace, del CONTORNO, dalla quale erano scaturite tutte le accuse.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello, invece, dolendosi dell'assoluzione per i soli capi 1, 10, 13 e 22, deducendo che le indicazioni di CONTORNO erano state cosi' precise e circostanziate che non era lecito dubitare della loro attendibilita'.

Nel dibattimento, il procuratore generale ha insistito solo per la condanna per i capi 1 e 10.

Tanto premesso, la corte osserva che le doglianze della pubblica accusa sono fondate meritando accoglimento le conclusioni formulate.

I primi giudici, infatti, avevano dato atto che l'affiliazione dell'ADELFINO al sodalizio criminoso risultasse attestato dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale peraltro ne aveva dato una descrizione corrispondente al vero (f.456600), di tal che non potesse esservi dubbio della indicazione della persona dell'imputato. Ed inoltre la corte di prime cure non aveva mancato di sottolineare la



crebidilita' di questo "pentito" non soltanto su un piano generale, ma altresì nello specifico riferimento alla posizione dell'ADELFIGIO, date in particolare le dichiarazioni rese da CONIGLIO sul contesto dell'ambiente nel quale costui si muoveva ("famiglia" di Villagrazia, come gli imputati di cui ai due paragrafi precedenti).

Se non che la corte medesima, in coerenza al criterio enunciato in termini generali (ma anche sotto questo profilo resta dimostrato come ogni regola predeterminata finisce con lo sconvolgere il procedimento di formazione del libero convincimento) secondo il quale una sola dichiarazione di "pentito" non potesse da sola sorreggere l'accusa, ed osservando che sul conto dell'ADELFIGIO non si era registrata altra chiamata in correita', ha pronunciato assoluzione.

Osserva, tuttavia, questa corte che, a prescindere dalle preoccupazioni espresse dai primi giudici sulla sufficienza del materiale probatorio prima acquisito, non vi è dubbio che l'accusa abbia ricevuto sicura ed univoca conferma anche dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha compreso l'imputato fra gli affiliati della "famiglia" di Villagrazia (appunto, al pari degli altri ADELFIGIO, fra loro comunque anche imparentati).

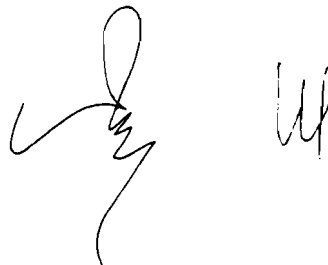
Non può poi sfuggire come l'indicazione fornita dal CONTORNO era stata nella specie così precisa e coincidente che costui aveva perfino indicato come l'ADELFIGIO abitasse, conformemente al vero, "nello stesso stabile dell'ufficio postale" (f.456664). Non può dunque dubitarsi della univocità e della adeguatezza del materiale probatorio

acquisito al processo per ritenere dimostrata la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Viceversa, le generiche indicazioni di CONTORNO sul possibile inserimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti non hanno trovato, come ha esattamente concluso il procuratore generale, adeguato riscontro (non essendo sufficiente il rapporto di parentela o di appartenenza allo stesso sodalizio rispetto a soggetti riconosciuti responsabili anche di questi fatti).

Con riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene adeguata la pena di anni sei di reclusione (p.b.art.416-bis c.4 = a.4 + c.6), alla quale vanno aggiunte la pena accessoria e la misura di sicurezza imposte per legge (rilevandosi con riguardo alla scelta che la non lieve pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dal contesto stesso della sua partecipazione al sodalizio oggetto di questo processo, induce il collegio a disporre l'assegnazione del medesimo ad una casa di lavoro per non meno di un anno).

Per il capo 89, non oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, la formula va adeguata al nuovo criterio legale, dovendosi solo prendere atto degli indizi, non ritenuti sufficienti in primo grado, ricavabili dalle rivelazioni di CONTORNO, alle quali si sono aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, acquisite in appello).

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature, possibly of a judge or official. To its right are smaller, more compact initials or a second signature.

10.8. AGATE Mariano. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire centottantamila di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso ha proposto appello deducendo di essere stato gia' giudicato per gli stessi fatti, di tal che i primi giudici avrebbero potuto, al piu', ritenere la continuazione.

Il procuratore generale ha proposto impugnazione in ordine alle questioni, comuni a questi tutti gli imputati, relative alla esclusione delle aggravanti per le imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti ed alla ritenuta continuazione fra reato associativo e reato fine, nonche' in ordine alla entita' della pena, giudicata esigua.

Nelle conclusioni dibattimentali, lo stesso requirente ha dato atto della identita' solo parziale delle contestazioni, rispetto ad altro procedimento subito dall'AGATE, ma ha chiesto l'applicazione di una pena di anni trenta di reclusione e lire duecentotrentamila di multa.

Osserva, cio' premesso, la corte che dalle risultanze messe in luce dai primi giudici era effettivamente scaturita una conferma dell'appartenenza dell'AGATE, in posizione

esponenziale, al sodalizio mafioso. Costui, infatti, controllava la zona di Mazara del Vallo, della quale era il responsabile.

Se non che, come lo stesso procuratore generale (che pure ha concluso nei termini ora ricordati) ha riconosciuto, l'imputato era già stato sottoposto a procedimento penale sia per associazione per delinquere di tipo mafioso sia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nel c.d. "processo MAFARA" (scaturito dalle prime indagini sui traffici internazionali di stupefacenti, poi destinate ad essere approfondite e proseguite nel coacervo delle inchieste travasate in questo processo, ed altresì definito con sentenza del tribunale di Palermo del 25 luglio 1983, divenuta definitiva il 28 novembre 1985).

Come si evince dalla relativa sentenza, acquisita in questa sede, l'AGATE era stato ritenuto responsabile non solo di un consistente traffico di stupefacenti ma anche partecipe del sodalizio mafioso; e quei giudici lo avevano condannato alla pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 650 milioni di multa, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione.

L'indagine devoluta a questa corte attiene dunque all'eventuale individuazione di condotte successive a quelle di cui al precedente procedimento (e, poichè l'imputato è stato da allora detenuto, riferibili al periodo in cui lo stesso è rimasto ristretto in carcere); mentre ogni altro pur imponente elemento probatorio afferente ad un periodo anteriore, ancorchè non utilizzato (o non emerso) nel

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

processo definito, non puo' essere proficuamente valutato, non tanto per il rischio di una duplicazione di indagine, quanto per il vincolo, comunque, del giudicato sul fatto storico che l'imputato fosse un esponente del sodalizio mafioso ed organizzatore di un consistente traffico di stupefacenti.

Coerentemente, infatti, a quanto e' stato chiarito nella parte IV della presente sentenza, dato lo stato di detenzione dell'imputato e cioe' in presenza di fattori ambientali intuitivamente idonei a compromettere il normale corso delle relazioni associative e criminali in generale, non puo' accogliersi il postulato (fatto proprio dall'accusa) secondo il quale la pregressa affiliazione (al sodalizio mafioso ed a quello finalizzato al traffico di stupefacenti) costituisca in se' stessa prova idonea a ritenere che il vincolo non sia piu' cessato (magari facendo leva sul dato, empiricamente apprezzabile, che certi tipi di rapporti non possono interrompersi definitivamente). Facendo, dunque, riferimento a quanto si e' osservato in termini generali, occorre qui esaminare in dettaglio (soltanto) gli elementi idonei a dimostrare la permanenza di detto vincolo (e, nella specie, la prosecuzione delle attivita' di traffico di stupefacenti, inserite nel contesto associativo gia' accertato con sentenza irrevocabile).

Sul punto, la corte osserva che in realta' sono state acquisite, in primo luogo, le significative dichiarazioni di Antonino SAIA (un "pentito" minore, gravitante nella zona di Torino nel settore degli stupefacenti). Costui, quanto

all'AGATE, ha rivelato (ff.486250 segg.) di essere venuto a conoscenza, tramite altri affiliati, del fatto che era possibile rifornirsi di droga sulla piazza siciliana presso un certo "zu Mariano" (individuato appunto nell'odierno imputato); sicche' nel 1983, in presenza di necessita' di approvvigionamento, era stato inviato un incaricato a Mazara del Vallo per l'acquisto di eroina, cosa che costui, recando con se' il denaro occorrente, aveva fatto proprio presso l'organizzazione del detto Mariano che, scusandosi per la scarsa disponibilita' contingente, aveva rifornito solo nella misura di un chilogrammo e mezzo. A fronte delle perplessita' sollevate nell'ambito del gruppo sul fatto che la residua fornitura fosse stata promessa per i tempi successivi, l'incaricato dell'acquisto, certo CAVASINO, aveva esclamato, quasi a sottolineare la massima affidabilita' del fornitore specie sul piano dello spessore criminale: "ma che', non avete fiducia dello zu Mariano?".

Questo collaboratore ha poi raccontato un altro, molto significativo, episodio ai margini di una faida criminale, allorquando un certo tentato omicidio aveva innestato un momento di tensione nel gruppo. In questa situazione, uno dei FIDANZATI (un clan familiare di cui si parlava in appresso) aveva allora proposto di interpellare l'AGATE, il quale aveva fatto sapere che sarebbe stato piu' prudente non aprire una guerra cruenta e almeno in quel momento soprassedere.

Nel dibattimento di primo grado (ud.1 settembre 1986), il "pentito", a fronte delle vivaci perplessita' sollevate

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

dal fatto che, nelle circostanze descritte, l'AGATE dovesse essere detenuto, ha poi precisato che in effetti non poteva essere sicuro che quelle vicende si fossero verificate mentre costui fosse in qualche luogo di detenzione; ma che, certamente, una volta lui, assieme ad altri del gruppo (accompagnati da un certo BASTONE, che l'imputato in questo processo ha ammesso di avere conosciuto), si sarebbe dovuto recare in un carcere del trapanese per parlare con l'AGATE di affari di droga ed anche per una intermediazione fra appartenenti al gruppo in una faccenda di donne (che appunto l'AGATE aveva risolto).

Le perplessita' sollevate dalla difesa sull'attendibilita' di queste rivelazioni hanno peraltro trovato un eloquente riscontro in alcuni accertamenti effettuati dai carabinieri presso istituti carcerari, dai quali era emerso (ff.495021 segg.) il dato, per vero assai allarmante e al tempo stesso significativo, che in realta' l'AGATE, nella sua condizione carceraria, oltre ad avere una notevole, e comunque non consentita, liquidita' di denaro (nonche' l'insolita disponibilita' in cella di un frigorifero rifornito di cibi pregiati), aveva beneficiato di un trattamento preferenziale non tanto indebito quanto soprattutto scandaloso; se e' vero che egli aveva utilizzato il telefono per numerose telefonate oltre i limiti consentiti ed era stato ammesso a ricevere "visite" di colloquio non rientranti nella regolamentazione penitenziaria, e per di piu' con non meglio precisati (ne' identificati) "parenti", in numero superiore a quelli

consentiti, ed inoltre aveva potuto incontrarsi addirittura con persone accertatamente estranee alla sua cerchia di parenti. Fra questi vi erano alcuni dei soci della "Stella d'oriente", una societa' indicata come strumento di riciclaggio di proventi illeciti, fra i quali vi erano pregiudicati sospettati di appartenenza a sodalizi mafiosi e sottoposti a misure di prevenzione; ed inoltre un affiliato al clan dei catanesi, con i quali difatti l'AGATE risultava alleato, il quale si era spacciato per "cugino", nonche' un altro indiziato mafioso della provincia di Trapani, che si era qualificato "nipote"; ed infine, perfino con certo Andrea GANCITANO, ugualmente indiziato mafioso (il cui cognome era risultato peraltro nelle acquisizioni riguardanti i rapporti intrattenuti con l'imputato).

Gli sconvolgenti esiti di questa indagine dei carabinieri sono stati, come si era ricordato in altra sede, utilizzati dall'accusa per la dimostrazione della sostenuta permeabilita' delle strutture carcerarie di fronte al fenomeno mafioso. Ma, a prescindere dai risultati decisionali precisati a quel riguardo, certamente essi offrono un contributo ricostruttivo univoco e soprattutto specifico, concorrendo a dimostrare la tutt'altro che impossibile esistenza di contatti con il mondo esterno da parte di affiliati dello spessore esponenziale dell'AGATE.

Anche MARINO MANNOIA, nel dibattimento di appello, ha finito con l'offrire eloquenti conferme della attiva presenza e della posizione di preminenza in carcere dell'AGATE, ricordando alcuni episodi (riferiti appunto a



tempi recenti, verificatisi durante la detenzione dell'imputato) avvenuti ai margini degli assetti mafiosi sviluppatisi appunto in carcere: episodi che e' superfluo approfondire in dettaglio, essendo sufficiente ricordare che essi comunque erano sfociati nell'uccisione in carcere di un associato mafioso (PUCCIO), imputato a sua volta. E questo "pentito" ha finito con l'offrire, nel complesso della sue rivelazioni, una significativa conferma del perdurante vincolo associativo dell'AGATE, indicato come tuttora fedele alleato del gruppo dei "corleonesi"; nonche' un ulteriore riscontro alle dichiarazioni del SAIA, di cui si e' detto.

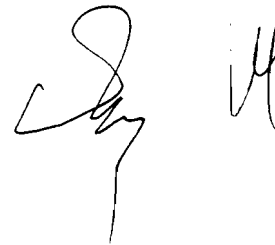
Poiche', dunque, dal contesto di queste risultanze (che ovviamente si saldano sul piano logico a quelle gia' oggetto di definitiva verifica processuale) si ricava non solo la prova di una ulteriore condotta associativa (di perdurante appartenenza al sodalizio mafioso ed a quello dedito al traffico di stupefacenti), nonche' della responsabilita' concorrente per i traffici proseguiti in carcere ed intuitivamente controllati sul piano dell'organizzazione (dei quali l'episodio descritto dal SAIA e' la piu' eloquente esplicazione), le accuse formulate in questo processo vanno ritenute adeguatamente sorrette.

Se non che, a giudizio della corte, non puo' essere negato che questa condotta ulteriore sia collegata, sul piano dell'unicita' del disegno criminoso, a quella gia' oggetto di giudicato. Di guisa che si impone l'applicazione (non gia' di una pena autonoma, in cumulo materiale, ma) di un aumento per continuazione rispetto alla pena gia'

961573

inflitta nel richiamato procedimento separato.

Poiche', come si era premesso, in quella sede all'AGATE era stata inflitta la pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 650 milioni di multa, in adeguata proporzione rispetto ad essa ma tenuto conto della personalita' dell'imputato, nonche' dell'entita' dei fatti accertati, si ritiene equo l'aumento ulteriore nella misura di anni sei e mesi sei di reclusione (di cui anni due e mesi sei per il reato di cui all'art.416-bis c.p., ed anni quattro per le imputazioni concernenti gli stupefacenti) e di lire 70 milioni di multa (per gli stupefacenti).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish.

10.9. ALAIMO Rosolino. - Nei confronti dell'ALAIMO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 428, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale (la cui impugnazione non fu corredata dei motivi), che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto, peraltro, si osserva che in realta' l'imputato era stato perfino indicato come uomo d'onore sia da Antonino CALDERONE che da Francesco MARINO MANNOIA.

10.10. ALBERTI Gerlando (nato nel 1927). - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.416 c.p. e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato invece assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art.416-bis c.p.. Quanto alle contestate imputazioni concernenti il traffico degli stupefacenti, si e' dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per ostacolo di precedente giudicato.

Contro la decisione ha proposto appello lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione anche dal reato di cui al capo 1, in mancanza di prove certe e concordanti.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, dolendosi della esclusione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 416 c.p., essendo emersa nell'ALBERTI la qualita' di capo, ed inoltre dell'assoluzione per il capo 10, motivata sulla base della contestata premessa che, essendo l'imputato detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/82, costui non potesse avere commesso il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. L'appello del procuratore generale non è stato seguito dalla presentazione dei motivi.

Sulle coerenti conclusioni dibattimentali delle parti, la corte osserva che la doglianza del procuratore della Repubblica in ordine all'assoluzione dal reato di cui

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

all'art.416-bis c.p. appare fondata (ed in essa rimane dunque assorbita l'altra doglianza dell'accusa, riguardante il reato di cui all'art.416 c.p., a sua volta, come si e' detto nella parte generale, assorbito nella unica fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso).

L'affiliazione dell'ALBERTI al sodalizio criminoso denominato "cosa nostra" era stata, infatti, individuata dai primi giudici in una serie di elementi univoci e convergenti.

L'ALBERTI, in realta', fin dal 1970 a Milano era stato colto (ff.507379 segg.) in compagnia di associati mafiosi di grosso spessore, quali Gaetano BADALAMENTI, Giuseppe CALDERONE e, fra gli altri, e sotto falso nome, Tommaso BUSCETTA (fatto, pero', sempre negato dal "pentito", pare perche' il fatto rientrasse in certe manovre di tipo eversivo-istituzionale che a quel tempo avrebbero dovuto essere sostenute proprio da quel gruppo); il che certamente dimostrava il livello fin da allora raggiunto dall'imputato nella gerarchia del sodalizio mafioso, posto che non altrimenti avrebbe potuto affiancare personaggi di corrispondente rango.

Perfino Leonardo VITALE (un "pentito" che per primo, cioe' agli inizi degli anni settanta, aveva cercato di svelare i segreti di "cosa nostra", subendo pero' il triste destino di non essere creduto, di essere considerato pazzo, per poi alla fine essere a sua volta ucciso per l'implacabile vendetta di qualcuno) aveva con certezza indicato l'ALBERTI come uno degli associati della "famiglia"

di Porta Nuova: la stessa di BUSCETTA, che ne era un vecchio caposaldo (se e' vero, come lui stesso ha detto - v.par.3.3 - che perfino l'attuale "capo" "Pippo CALO' era stato da lui stesso officiato per entrare a far parte del sodalizio).

Anche Giuseppe DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni, di cui si e' detto nel par.3.8 e nel par.6.5, aveva confermato questo dato, ancorche' inserendo l'ALBERTI (ovviamente, e per le ragioni esaminate nelle sedi richiamate) nell'ambito di quella parte "moderata" di "cosa nostra", secondo cioe' una schematizzazione di comodo quanto pero' alla sola connotazione "buona" di questi associati, ma non certo inattendibile quanto agli schieramenti rivelati.

Ma gli elementi piu' corposi erano riposti proprio nella rivelazione di BUSCETTA (f.450118), il quale, benché fosse stato da lungo tempo amico dell'ALBERTI ed altresì affiliato allo stesso gruppo, non aveva potuto nascondere l'effettivo ruolo esponenziale di costui (anzi, si rinvia al par.3.3, dove si esamina la portata della corrispondente affermazione che questo dimostrasse che BUSCETTA non aveva accusato soltanto i suoi avversari), dovendo comunque ammettere (annoverandolo naturalmente fra i "moderati") che, come era ben noto agli inquirenti, l'imputato avesse avuto una lunga militanza nel sodalizio (aggiungendo che la sua rivelazione avrebbe messo in crisi una vecchia amicizia, ancorche' certamente generosa quanto alle indicazioni sul traffico di stupefacenti, che era difatti comune a quel gruppo, ma che BUSCETTA aveva sempre negato).

Di particolare interesse erano state pure le

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva ricordato (f.456539) di avere conosciuto in carcere l'ALBERTI e di averne appreso con certezza l'affiliazione al sodalizio mafioso, tanto da avere lui stesso beneficiato del trattamento carcerario "privilegiato" riservato, all'Ucciardone, ai mafiosi di un certo spessore (fatti che, come si vedra', saranno utili per la valutazione del livello esponenziale dell'imputato).

Sulla base di questi elementi (ai quali si sono aggiunte in questo grado di appello le dichiarazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, i quali non hanno avuto dubbio nel riferire la sicura appartenenza dell'ALBERTI al sodalizio mafioso) i primi giudici avevano dunque giustamente fondato il loro convincimento in ordine alla ritenuta appartenenza dell'imputato all'associazione per delinquere in questione.

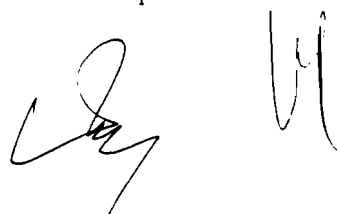
E tuttavia la prima corte, facendo coerente applicazione del principio affermato in via generale, secondo cui lo stato di detenzione sicuramente interrompesse il vincolo associativo, hanno escluso la responsabilita' dell'ALBERTI in ordine al reato di cui all'art.461-bis c.p., dato che lo stesso, come si e' detto, era detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/82.

Ora, questa corte ha gia' in altra sede (par.4.7, al quale si fa espresso rinvio per integrazione della motivazione qui sintetizzata sui punti salienti), e in via generale, osservato che tale aprioristica proposizione non meriti di essere condivisa, richiedendosi piuttosto una specifica indagine sulla esistenza di elementi di prova che

dimostrino l'effettiva permanenza del vincolo associativo, oltre che del ruolo in esso ricoperto dal soggetto, in coerenza peraltro ad un dato empirico ampiamente sperimentato in questo processo (per ultimo, supra, par.10.8), dove si e' constatata l'estrema permeabilita' delle strutture carcerarie di fronte a certe manifestazioni di criminalita' mafiosa (pur senza pero' pervenire all'assiomatica proposizione, all'opposto sostenuta dal procuratore generale, secondo cui detto vincolo gia' esistito prima della detenzione permarrebbe sempre, salva la prova contraria del recesso e della dissociazione). Anzi, come si e' detto nella sede richiamata, l'accertata responsabilita' proprio dell'ALBERTI per un omicidio da lui ordinato da dentro il carcere (in danno dell'albergatore IANNI') costituisce uno degli argomenti di maggiore rilievo nella complessiva problematica.

Altra indagine che comunque rimane devoluta a questa corte e' quella relativa alla individuazione anche di elementi di prova circa la qualifica di capo dell'ALBERTI (questione, come si e' detto, assorbita nella censura relativa alla sussistenza del 416-bis, ma in ogni caso rilevante in ordine a quest'ultima fattispecie, giusta iniziale contestazione).

Orbene, questa indagine puo' in primo luogo procedere dalle stesse gia' ricordate dichiarazioni di CONTORNO, dalle quali non soltanto emergerebbe un certo grado di "rispetto" (di tipo mafioso) riconosciuto all'ALBERTI nel carcere dell'Ucciardone, onde potrebbe ricavarsi una specifica



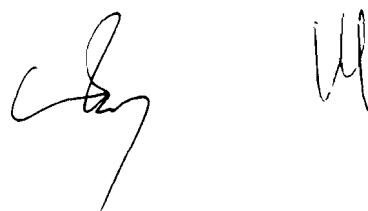
ragione del trattamento di riguardo raccontato (difatti riservato a personaggi di un alto livello rappresentativo), ma in ogni caso ne viene comprovata la permanenza del vincolo pur nella predetta condizione detentiva, implicitamente riconosciuta dagli altri detenuti (e, nelle sottili allusioni del CONTORNO, in un ambito piu' allargato nel contesto carcerario).

Lo stesso CONTORNO, peraltro, aveva raccontato (f.456666) come alla presenza dell'ALBERTI e di altri "uomini d'onore" del livello di BUSCETTA e di Girolamo TERESI (il vice-capo di S.Maria di Gesu': v. par.6.8) gli fossero state fatte "presentazioni" (rituale mafioso ben piu' significativo rispetto alla comune accezione letterale, implicando il formale riconoscimento della comune appartenenza al sodalizio) di altri detenuti e proprio nell'infermeria del carcere (laddove la destinazione a questo reparto costituiva, come e' noto, uno dei privilegi goduti da alcuni mafiosi di grosso calibro).

Anche il "pentito" CONIGLIO aveva raccontato un significativo episodio (f.504663 segg.), anche se da esso la difesa ha finito con il trarne spunto di segno opposto. Secondo costui, infatti, l'ALBERTI in carcere era stato preso di mira come possibile bersaglio da parte di altri detenuti (delitto che era stato pero' evitato per intercessione di altri esponenti mafiosi). Ed invero, a giudizio della corte, non puo' attribuirsi a questo episodio l'intravisto significato di una emarginazione, qui esprimibile in termini di gia' intervenuta dissociazione,

dell'ALBERTI; perche' piuttosto, a prescindere dal merito della vicenda, che ovviamente non interessa approfondire, il fatto testimonia la perdurante presenza di costui nel quadro degli assetti mafiosi, nel cui ambito la personale persecuzione, insomma, per qualsiasi ragione motivata, si inserisce nella fisiologica evoluzione dei rapporti fra consociati (ed il presente processo, con i numerosi episodi di guerra di mafia, ne e' eloquente dimostrazione).

Ma anche altri "pentiti" avevano fornito utili indicazioni. Come Alfonso PASTURA, il quale aveva ricordato (f.003257) come, nel giro degli affari di droga e di criminalita' organizzata, gli fosse stato segnalato che a Palermo avrebbe potuto prendere contatti con un "capo", detto "'u paccare'" (soprannome attribuito all'ALBERTI da tutte le fonti qui esaminate); o come Salvatore MALTESE, il quale aveva dichiarato di avere appreso che l'ALBERTI, oltre ad essere un grosso trafficante di stupefacenti, era anche uno dei capi dell'organizzazione mafiosa (f.413441); o come, ancora, lo stesso tanto contestato Giovanni MELLUSO, che aveva ripetuto le stesse cose (f.439888), riconoscendo peraltro in fotografia l'imputato; ovvero come Antonino FEDERICO, il quale aveva confermato che l'ALBERTI "godeva di grande prestigio fra i detenuti" (f.439912), laddove il significato trascendente di queste affermazioni e' stato chiarito nei suoi piu' pertinenti termini di riconoscimento generale di una posizione di preminenza non irrilevante; o come, infine, Michele D'ALOISIO, il quale aveva rivelato (ff.003294 segg.) come detenuti come i CIULLA fossero

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

"collegati in posizione subalterna con 'u paccare'", il quale continuava ad avere rapporti con l'esterno anche dal carcere ed anche per traffico di stupefacenti.

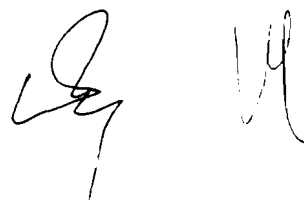
Queste numerose, univoche e concordanti acquisizioni probatorie hanno poi trovato un ultimo e significativo riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento ha confermato il perdurante rapporto di affiliazione dell'imputato, descrivendo - fatto questo da solo sufficiente a comprovare l'oggetto della presente indagine - come addirittura nella "stanza" (rectius, nella cella, dunque in tal modo snaturata dalla sua intrinseca destinazione) di Gerlando ALBERTI fosse stata fatta l'iniziazione "ufficiale" di alcuni di coloro i quali avevano commesso in carcere l'omicidio di Pietro MARCHESE, che, come si e' visto nel par.6.20, costituiva uno dei momenti piu' rilevanti della strategia della guerra di mafia (ed il "pentito" ha ribadito di essere stato a sua volta presente al rito, assieme a numerosi altri associati mafiosi allora detenuti).

A fronte di un cosi' imponente materiale probatorio non puo' che condividersi la proposizione accusatoria della permanenza, pur nella condizione carceraria, del vincolo associativo da parte dell'ALBERTI, il quale non poteva dunque essere ritenuto responsabile solo del reato di cui all'art.416. Di tal che, facendo applicazione dei criteri elaborati nelle linee generali, alla pronunzia di primo grado va sostituita quella di condanna per l'unico reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ritiene, tuttavia, la corte che non sia adeguatamente provata la qualita' dirigenziale contestata all'imputato, atteso che tutti gli elementi sopra esaminati, se in una certa misura concorrono a definire un personaggio rivestente sicuramente una qualifica di rango (basti pensare alle reiterate indicazioni sul prestigio riservato all'ALBERTI in carcere), non offrono con il necessario rigore probatorio la dimostrazione che, in quel momento (quale che possa essere stato lo spessore mafioso dell'imputato), lo stesso fosse investito di poteri direttivi (essi stessi resi, come principio, vieppiu' disagiati nella condizione carceraria); emergendo, in definitiva, soltanto l'esistenza di un elevato livello esponentiale che, se puo' essere valutato ai fini della concreta graduazione della pena, non autorizza la piu' qualificata partecipazione al reato associativo, nei termini legali.

Va peraltro rilevato come in queste considerazioni, che si proiettano nella valutazione di cui all'art. 133 c.p., restino certamente assorbite tutte le deduzioni subordinate della difesa, che ha invocato un trattamento sanzionatorio attenuato (sia sotto il profilo del riconoscimento di circostanze, per vero in alcun modo giustificabili, sia sotto quello della concreta determinazione della pena entro i limiti edittali).

In applicazione, dunque, dei criteri medesimi, la corte ritiene adeguata la pena di anni otto di reclusione (p.b. art. 416-bis, anni 5 e mesi 6 aumentati ad anni 7 e mesi 6 per effetto dell'aggravante di cui al c.6^ e quindi ad anni 8 per

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

effetto dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 31.5.1965 n. 575), ferme restando le statuizioni accessorie opportunamente e legalmente adottate dai primi giudici, anche sul piano della evidente pericolosità sociale dell'imputato.

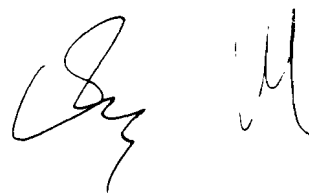
10.11. ALBERTI Gerlando (nato nel 1947). - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti) e condannato alla pena di anni quindici di reclusione e lire 30 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che vanno condivise le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici in ordine all'accertamento della responsabilita' dell'imputato per le ipotesi di reato concernenti il traffico degli stupefacenti; mentre ad analoga valutazione non e' dato accedere in base



alle risultanze acquisite.

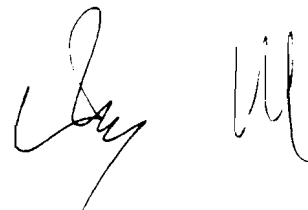
La statuizione impugnata, sul punto delle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, e' sostanzialmente basata sulle dichiarazioni di Armando FRAGOMENI e soprattutto su un significativo episodio da costui raccontato (ff.410880 segg.) e riferito all'estate del 1980, quando da parte di un gruppo di trafficanti di stupefacenti di Torino, e in particolare da Antonio VESSICHELLI (di cui infra), presentatogli da Tommaso BUSCETTA, era stato inviato in Sicilia per rifornirsi di droga e qui era riuscito a localizzare la villa di quel meccanico di Carini che gli era stato indicato, ma la cui officina, essendo Ferragosto, era chiusa. Aveva pero' trovato molta diffidenza nella gente ivi rinvenuta, malgrado le dichiarate referenze circa la persona del VESSICHELLI che lo aveva mandato, e alla fine gli era stato dato un appuntamento per il giorno dopo. A questo appuntamento erano venute diverse persone, tutte visibilmente armate, ma lui era stato riconosciuto da Salvatore PROCIDA e Nicola PARAONE (anche essi, come si vedra' nella sede corrispondente, facenti parte di quel giro di trafficanti di stupefacenti) i quali erano in compagnia di un certo "Tony GERLANDI" (in realta' riconosciuto in fotografia nella persona dell'odierno imputato, che cosi' si faceva chiamare). Costui, nell'occasione, aveva telefonato al VESSICHELLI, rimproverandolo per avere mandato i suoi amici in Sicilia in quel periodo di difficulta' di approvvigionamento e comunque senza preavviso adeguato; in una situazione, peraltro, di tensione nell'organizzazione.

Tali dichiarazioni, secondo il giudizio espresso dai primi giudici, avevano pure trovato riscontro nelle dichiarazioni, ancorche' non predisposte alla collaborazione, del PROCIDA e del FARAONE, i quali avevano confermato di avere compiuto proprio nell'estate del 1980 un viaggio a Palermo con una "Volkswagen-maggiolino" di colore verde, e cioe' esattamente coincidente con l'auto descritta dal FRAGOMENI nelle sue rivelazioni.

Secondo quella corte, queste circostanze smentivano peraltro l'affermazione del PROCIDA, il quale aveva detto di non conoscere il FRAGOMENI, ammettendo tuttavia di avere compiuto un viaggio in Sicilia proprio nell'estate del 1980 assieme al FARAONE (ff.252841 segg.); laddove, la reticenza difensiva di costui si coglieva appunto in quella, corrispondente ma a sua volta contraddittoria, del FARAONE, il quale aveva ammesso di aver fatto il viaggio in Sicilia, ma assieme alla sua donna, Anna COLIZZI (ff.232283 segg.).

Il convincimento dei primi giudici era stato comunque ulteriormente sorretto dagli accertamenti di polizia, dai quali era emerso che effettivamente, nei giorni e nell'albergo indicati, il FRAGOMENI aveva soggiornato a Palermo assieme alle persone degli accompagnatori di cui aveva parlato (f.434198).

Altre indagini di polizia, poi, avevano accertato che la villa descritta dal FRAGOMENI poteva identificarsi in quella, di proprieta' di un certo BUCCOLA, in cui nel corso dello stesso mese di agosto 1980 era stata rinvenuta una raffineria di stupefacenti (passim) attribuita al gruppo di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Gerlando ALBERTI senior, zio dell'odierno imputato (e per tali fatti poi perseguito e condannato).

Il coinvolgimento dell'ALBERTI nel traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti era risultato, ancora, dimostrato dalle rivelazioni di ANSELMO, il quale aveva riferito della presenza dell'imputato nel gruppo di trafficanti con i quali lui era in contatto, precisando di averlo visto piu' volte effettuare scambi di droga con gli altri trafficanti e descrivendo le persone medesime ed i mezzi che utilizzava per i suoi spostamenti (ff.549283 segg., 459251 segg., 459227 segg.).

Le critiche difensive (a parte quelle di ordine generale sulla attendibilita' del "pentito", di cui si e' parlato nella parte III e nel par.3.8 in particolare, cui si rinvia, essendosi dedotto che costui fosse stato incriminato per estorsione, consistita in una "minaccia di rivelazione"), si sono incentrate sia sulla obiettiva inconsistenza del racconto di FRAGOMENI, che tradirebbe in se' stesso la sua non plausibile veridicita', sia sulla inesistenza di positivi riscontri, anzi di segno negativo, laddove ricercati.

Sotto il primo profilo, si e' infatti dedotto che sarebbe del tutto inverosimile che taluno, come il FRAGOMENI aveva raccontato di avere fatto, si fosse mosso da Torino per andare a comprare droga (probabilmente senza tutto il denaro occorrente, ma comunque) senza conoscere neppure di nome il "meccanico" che gli era stato indicato con un indirizzo altrettanto vago, ed inoltre senza conoscere bene

i luoghi e le persone che dovrà incontrare, con vaghe referenze e con il rischio di non concludere nessun affare ma anzi di imbarcarsi in avventure pericolose.

Peraltro, nella prospettazione difensiva, sarebbe assai sintomatico che la polizia non fosse riuscita ad individuare i luoghi, tuttavia così minuziosamente descritti (insegne, bar, gabbie telefoniche, etc.), pervenendo poi alla solo assiomatica deduzione che la villa una prima volta visitata dal FRAGOMENI fosse quella della raffineria del gruppo di Gerlando ALBERTI.

Dell'imputato, infine, il "pentito" aveva fatto una descrizione accertatamente non corrispondente al vero (avendo indicato, contrariamente alle risultanze di una segnalazione dei carabinieri, che costui, secondo notizie di stampa, fosse stato poi arrestato a Sanremo per sequestro di persona).

A giudizio di questa corte, le doglianze difensive non colgono tuttavia nel segno di una rilevante svalutazione della portata probatoria delle fonti esaminate, avendo, come si è detto, correttamente i primi giudici motivato la certezza circa la coincidenza con l'imputato della persona descritta dal collaboratore. E non soltanto perché il FRAGOMENI aveva riconosciuto, dinanzi al giudice istruttore (f.413414) con certezza l'imputato in fotografia (laddove di nessun rilievo può essere l'altezza eventualmente indicata in modo erroneo, dato il carattere approssimativo di questo dato); ma anche perché, secondo il suo racconto, il sedicente "Tony GERLANDI" veniva chiamato "cugino" dal

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

FARAONE. Il che non puo' soltanto essere casuale, o genericamente riferibile ad un modo magari comune di rivolgersi a persone di stretta familiarita' (fatto che, comunque, rivelerebbe una sua carica indiziante), dal momento che il PROCIDA aveva ammesso (ivi) che l'ALBERTI era proprio un suo cugino: e tanto finisce con il confermare l'adeguata consistenza del dato della loro frequentazione.

Sicche', procedendo da questa premessa, non deve apparire in alcun modo inverosimile (prospettandosi piuttosto in termini esattamente compatibili con il contesto complessivo) che il FRAGOMENI avesse compiuto quel viaggio nelle condizioni descritte, una volta che il suo accreditamento sul luogo era cosi' saldamente assicurato. Ed i riscontri oggettivi (sul soggiorno alberghiero, sul tipo di auto, ancorche' prescindendo dalla identificazione della villa con quella del gruppo ALBERTI) individuati dalla corte di primo grado costituiscono appunto la definitiva saldatura di un quadro probatorio certo. Ed inoltre, acquisita (attraverso l'inequivocabile riconoscimento fotografico) la certezza che la persona vista da FRAGOMENI fosse l'odierno imputato, alcune inesattezze (sulla precisa statura o su alcune non documentate vicende giudiziarie: posto che una nota laconica di risposta della stazione dei carabinieri di Sanremo non esaurisce la gamma delle possibilita' concrete, con riferimento ad una vaga notizia giornalistica, non piu' controllabile) non possono inficiarne la portata.

E non e' senza significato che perfino MARINO MANNOIA (che peraltro ha negato che l'imputato fosse affiliato)

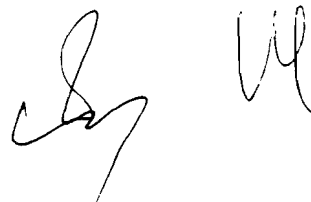
abbia ricordato come Gerlando ALBERTI detto "'u paccare'" (supra, par.10.10) avesse un nipote che si faceva chiamare "Tonino".

Che poi non possa avere alcun rilievo la "generosa" reticenza di BUSCETTA (difatti inserito in questo stesso gruppo di Torino) non e' necessario piu' indugiare a dimostrarlo (bastando il rinvio al par.3.3).

Dalle superiori considerazioni emerge dunque non soltanto l'esattezza delle statuizioni dei primi giudici, ma altresì la fondatezza del gravame del pubblico ministero in ordine alla esistenza dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art.75, essendo evidente, attraverso le rivelazioni del FRAGOMENI, che il gruppo nel quale l'imputato era inserito per il traffico di stupefacenti faceva uso delle armi per assicurare l'attuazione del programma associativo connesso al traffico medesimo ("fucili a pompa" ed altre armi addirittura ostentate dai soggetti, alcuni non identificati, che avevano in un primo momento spalleggiato l'ALBERTI prima che FARAONE e PROCIDA riconoscessero il FRAGOMENI nel misterioso visitatore alla ricerca di stupefacenti presso la villa di Carini).

Non puo' essere, invece, condiviso il giudizio della prima corte in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

I fatti esaminati attestano in realta' che la condotta dell'imputato si era concretata nel prendere parte ad una efficiente organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Ma che questo possa comportare, con automatica

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

assimilazione, che il gruppo facesse al tempo stesso parte del sodalizio mafioso non e' dimostrato (oltre che per le considerazioni di ordine generale gia' trattate nella parte V e che non merita ripetere) nel caso concreto da alcuna specifica acquisizione probatoria, neppure dalla sicura affiliazione di alcuni del gruppo (per esempio, dell'omonimo zio dell'imputato). Laddove le indicazioni sono di segno, se non negativo, quanto meno non univoco, specie a fronte della sicura affermazione del MARINO MANNOIA, secondo il quale l'ALBERTI non era un'affiliato alle cosche mafiose.

Da questa imputazione, dunque, l'imputato deve essere mandato assolto.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

10.12. ALFANO Paolo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22, in esso assorbito il capo 45 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), ed ancora di quelli di cui ai capi 275, 280, 281, 284, 285, 367, 368, 394 e 395, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. E' stato pure assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 372 e 373 (e da altri, non oggetto di gravame).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esiguita' della pena, per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

961594

Rinviandosi ai par.9.4 e 9.7, dove sono stati esaminati i capi concernenti le imputazioni specifiche (alcune coperte da prescrizione), la corte osserva, in esito al dibattimento, che la statuizione dei primi giudici in ordine alla sussistenza dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, nonché in ordine a quelle concernenti il traffico di stupefacenti, non presta il fianco ad alcuna censura.

La corte di primo grado, infatti, aveva basato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di CONTORNO, il quale non aveva avuto esitazione ad inserire "Pietro 'u zappuni" (nomignolo attribuito all'imputato, a cagione dei denti incisivi sporgenti e, come si vedrà, così' notorio che in alcuni casi l'ALFANO veniva conosciuto solo attraverso di esso) fra gli affiliati della "famiglia" mafiosa di corso dei Mille, a sua volta proveniente da pregresse esperienze di contrabbando e riconvertito al traffico di stupefacenti (f.456534).

Coerentemente alla sua appartenenza a questo gruppo criminoso, dell'ALFANO avevano offerto significative e concordanti rivelazioni anche i collaboratori in esso gravitanti e cioè SINAGRA e CALZETTA.

Il primo aveva raccontato (f.025963) come l'imputato fosse un "killer" professionista della cosca di Filippo MARCHESE, addirittura "braccio destro" di Carmelo ZANCA, che veniva appunto utilizzato per le imprese più rilevanti, quali attentati e omicidi (ff.012059 segg.), nei termini, peraltro, illustrati nelle sedi richiamate della parte IX.

Il CALZETTA, dal canto suo, aveva confermato che "Pietro 'u zappunì" era uno dei più grossi uomini d'azione della cosca, che lui vedeva sempre nei luoghi di raduno del gruppo medesimo, e gli aveva attribuito gli episodi di cui alla parte IX, implicanti l'attuazione di compiti istituzionalmente mafiosi (attentati, etc.); i luoghi di incontro preferito erano poi quello dei "Bagni Virzi", dove gli affiliati si riunivano per trafficare in droga e concordare le imprese criminali, ovvero la "Edilceramica" dei TINNIRELLO, il negozio di elettrodomestici degli SPADARO-LUCCHESI, il rifornimento di carburanti degli ZANCA (ff.402826, 402846 segg., 402889 segg.): tutti riferimenti esattamente coincidenti a quelli di comprovata consistenza processuale, come si vedrà nelle corrispondenti posizioni individuali degli altri associati (e la cui trattazione è dunque a questi fini integrativa).

Come si vedrà nella posizione di Alessandro BRONZINI, costui aveva fatto la sua "consegna" di stupefacenti allo ZANCA, nel suo rifornimento di benzina, in presenza dell'ALFANO.

Ma la presenza, costante ed attenta, dell'imputato nei luoghi di pertinenza della cosca mafiosa, destinata a divenire indispensabile nei casi più importanti, come quelli connessi al traffico di stupefacenti di alcuni degli associati del gruppo, era stata attestata in modo univoco non soltanto dall'eloquente ruolo di (così definito) "guardiano" che all'ALFANO veniva attribuito nei cantieri della cosca (ma era stata significativa la telefonata,



intercettata a Federico AMATO, imprenditore parassita della cosca, il quale aveva richiesto al suo dominus VERNENGO l'intervento di "'u zappuni" per fronteggiare le proteste di assegnatari di alloggi, cioè per uno pseudo-scopo di "polizia mafiosa": infra, par.10.15), ma anche dalla sua partecipazione alla raffineria scoperta in via Messina Marine.

L'11 febbraio 1982 (procedendo dalle indagini scaturite sin dal c.d. "blitz di Villagrazia" del 19 ottobre 1981 e sulle tracce dei VERNENGO, ormai individuati come i capisaldi del traffico degli stupefacenti del gruppo mafioso di corso dei mille) i carabinieri avevano fatto irruzione in un cantiere edile, per la costruzione di due ville contigue, e vi avevano scoperto una raffineria di eroina in piena attività (così pervenendo alla denuncia di Nicola DI SALVO e dei VERNENGO, nei termini di cui alle rispettive posizioni individuali, cui si rinvia). Ma la persona che era stata riconosciuta sul ponteggio del cantiere e che era corsa a dare l'allarme a quelli che si trovavano nella raffineria era proprio l'ALFANO (fatti, come si vedrà, del tutto pacifici).

La corte di primo grado non aveva mancato poi di sottolineare come questi convergenti elementi di prova avessero trovato riscontro ulteriore non soltanto negli accertamenti di polizia sui luoghi di ritrovo della cosca (specialmente nelle perquisizioni dei "Bagni Virzi", dove erano state rinvenute pure armi), ma anche nelle dichiarazioni rese alla polizia da un cittadino tunisino

(che svolgeva le mansioni di cameriere negli stessi "Bagni Virzi"), Ali' MATHLOUTHI, il quale aveva riconosciuto per fotografia tutti gli associati della cosca fra i quali proprio l'ALFANO (laddove, in altra sede difensiva, si era cercato di contestare la validita' di questa acquisizione, non ritualmente seguita da conferma dinanzi al giudice, ma sterilmente, posto che l'atto era esattamente valutabile, tenuto conto della sua portata storica e della impossibilita' di reperire il teste scomparso, verificata fino a questo dibattimento di appello).

Il quadro probatorio cosi' univocamente emergente dal processo e' stato peraltro completato, in modo altrettanto esauriente e significativo, dalle nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello ha confermato l'affiliazione, salda ed operativa, dell'ALFANO (anche a lui, ovviamente, noto con il nomignolo collegato ai denti vistosi) e soprattutto il suo attivo inserimento nel traffico di stupefacenti. Anzi questo "pentito" ha finito con il raccontare episodi di traffico nuovi, precisando che da epoca risalente l'ALFANO si era dedicato, assieme a Salvatore CONTORNO, alla lavorazione di cospicui quantitativi di eroina; ed ha offerto l'indicazione piu' coerente all'intero contesto probatorio, precisando (ud.5 gennaio 1990) che "'u zappuni" era uno dei piu' noti ed abili "killer" della cosca (al pari di SENAPA, ROTOLO, Antonino MARCHESE, "Peppuccio" SPADARO, Vincenzo SINAGRA detto "tempesta", etc.).

A fronte di questo cospicuo ed univoco materiale

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a name or a set of initials.

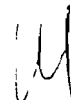
probatorio, la difesa si e' in primo luogo assestata sulle generali proposizioni circa l'inattendibilita' delle rivelazioni dei "pentiti", neppure quando plurime e convergenti (nei termini di cui alla parte III, alla quale occorre, come al solito, fare integrale rinvio); ma, nello specifico ambito processuale della posizione di questo imputato, ha fortemente criticato l'aderenza di quelle alla persona dell'ALFANO, il quale talvolta viene indicato come ZAPPONE, alla stregua di un cognome, tal'altra chiamato con un nome di battesimo, "Pietro", che non e' il suo (magari speculando sulla esistenza di una persona chiamata proprio Pietro ALFANO, ma ovviamente gravitante in un contesto del tutto diverso), in ogni caso contestando sia la veridicit  dell'appellativo attribuitogli sia il fatto stesso che lo giustificherebbe (e difatti l'imputato si e' presentato al dibattimento di appello con una fisionomia che non avrebbe dovuto tradire il particolare dei denti sporgenti).

Ma, al di la' degli espedienti difensivi, la concordante indicazione da parte di tutti i collaboratori escussi non puo' lasciare spazio ad alcuna incertezza; come e' dimostrato in modo assolutamente inequivocabile proprio dalla foto segnaletica dell'ALFANO, riferita ai tempi di cui alle descrizioni dei predetti, dove il viso dello stesso appare proprio caratterizzato dalla pronunziata sporgenza degli incisivi, chiamati "zappuni" nel gergo dialettale (f.412473).

La debole consistenza dei tentativi di difesa dell'ALFANO si colgono poi nella stessa non coerente linea

sostenuta a proposito delle indagini connesse al ritrovamento del laboratorio di via Messina Marine, laddove da una parte si contesta che il carabiniere D'ANTONI possa aver visto e riconosciuto esattamente lui sul ponteggio del cantiere delle due ville in costruzione; e dall'altra si ammette comunque che esso imputato si era trovato li' solo per caso e che era fuggito alla vista dei carabinieri temendo la denuncia di costruzione abusiva. Laddove la intuitiva ingenuita' di un simile espediente difensivo finisce con il rafforzare la (gia' univoca e consistente) prova circa la sicura consapevolezza da parte dell'ALFANO che in quel luogo si stesse raffinando eroina (fatto che, anche empiricamente, non puo' sfuggire date le esalazioni).

Ne' puo' accedersi ad alcuna soluzione piu' riduttiva, circa la presenza dell'imputato sui luoghi della raffinazione (per esempio ipotizzando una sola mansione da sentinella, nella specie attestata dall'allarme infatti prontamente diramato ai raffinatori); neppure nella prospettiva emergente dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha affermato di avere sentito dire che l'ALFANO non fosse interessato alla lavorazione in corso in quel momento. A tacer d'altro, perche', anche supponendo una totale mancanza di cointeressenza economica da parte di costui, la sua compartecipazione sul piano giuridico-penale resterebbe comunque sicuramente attestata dalla gia' confessata posizione di supporto e di ausilio nella realizzazione del programma di attuazione del ciclo di lavorazione (ne' colui che fa da "palo" per agevolare un laboratorio di eroina puo'

apparire meritevole di un giudizio piu' favorevole sul piano del disvalore sociale e giuridico).

Va dunque confermato il giudizio di responsabilita' dell'imputato in ordine alle imputazioni ascrittegli ai capi 10 (in esso assorbito, come detto in via generale, il capo 1), 13 e 22; ed altresì riconoscendo l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, legge n.685/1975, dal momento che la disponibilita' delle armi da parte del gruppo criminale dedito pure al traffico di stupefacenti era risultata dalle perquisizioni nei vari covi della cosca ("camera della morte", "Bagni Virzi").

Malgrado la coincidenza, in capo a diversi affiliati del gruppo, anche della qualita' di partecipe del traffico di stupefacenti, va ritenuto che non sia configurabile, nella specie, un vincolo di continuazione fra i due reati associativi (416-bis e 75), dal momento che quella coincidenza assume un carattere del tutto occasionale, mentre non vi e' affatto compenetrazione fra gli scopi del sodalizio mafioso e quello finalizzato al traffico di stupefacenti (oltre che nei termini gia' chiariti nella parte V, anche) perche' il processo dimostra che non tutto quel gruppo di mafia si dedicava a quest'ultimo e le prerogative del primo non avevano coerentemente una necessaria connotazione nello stesso senso.

Si deve, invece, intravedere l'unicita' del disegno criminoso fra i reati associativi ed i reati-scopo rispettivamente connessi al programma del sodalizio (attentati, estorsioni, rispetto all'associazione per

delinquere mafiosa; traffici, rispetto al sodalizio corrispondente), e cio' nei termini anticipati sul piano generale nelle parti IV e V (cui si rinvia).

I reati di cui ai capi 284 e 395 sono estinti per prescrizione. Ma anche considerato questo, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la pena va cosi' ricalcolata, considerata la giusta doglianza del pubblico ministero quanto alla non adeguata misura sanzionatoria per comportamenti cosi' gravi come quelli emersi dalle prove, fino alla concorrenza della stessa misura inflitta in primo grado (p.b. capo 10: a.6 + 81 cpv. per capi 275, 280, 281, 285, 367, 368 = a.8; p.b. capo 22: a.4 £.60 mil. + aggr. art.74, come altrove specificato, = a.6 £.90 mil. + 81 cpv. per capi 13 e 394 = a.9 e £.120 mil.).

La formula assolutoria dei capi 372 e 373 va adeguata al nuovo regime processuale.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized 'S' followed by a long horizontal line. To its right are the initials 'M'.

961602

10.13. ALIOTO Gioacchino. - L'imputato e' stato condannato, per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344 e 345, alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Lo stesso e' stato assolto, con formula dubitativa, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 369.

L'ALIOTO ha proposto appello deducendo l'inaffidabilita' delle fonti costituite dai "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per i capi 1 e 10, sul rilievo che, avendo realizzato i reati collegati alla cosca di corso dei Mille, l'imputato non potesse che esservi inserito.

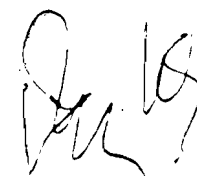
In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno adottato coerenti conclusioni, la corte osserva che va condivisa la pronunzia dei primi giudici.

Quanto ai capi di imputazione per i quali e' stata pronunziata condanna in primo grado, si rinvia ai par.9.9, 9.10, 9.11, 9.14. 9.15 e 9.19, dove la posizione dell'ALIOTO e' stata esaminata nel contesto delle risultanze complessive (pervenendosi alla conferma per tutti i capi, tranne che per il 332).

Per quanto attiene alla pretesa configurabilita' del

reato associativo a carico di tutti quelli che, come l'odierno imputato, avevano commesso i reati c.d. comuni nel territorio controllato dalla cosca di corso dei Mille, si rinvia integralmente alla trattazione di carattere generale di cui al par.4.10, dove sono state appunto esaminate tutte le possibili angolazioni del problema e dove si e' appunto concluso che la pur consistente idea di una contiguita' fra gruppi criminali comuni e cosca mafiosa veniva compromessa dal dubbio che i primi agissero in forma autonoma e per il perseguimento di diversi scopi, ancorche' essendo tenuti al rispetto di regole e perfino al pagamento di percentuali: argomenti e riflessioni che qui si devono ritenere riprodotte per la posizione di questo imputato, a cui favore, poi, milita la specifica indicazione di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che fosse un associato, precisando che era solo un "ragazzo ladruncolo, rapinatore", e nient'altro (ud.5 gennaio 1990).

Per quanto attiene, infine, al capo 369, si osserva che contro la relativa assoluzione dubitativa rimane la sola impugnazione dell'imputato, il quale ha dedotto la totale mancanza di prove e chiesto l'assoluzione con formula piena. Sicche' al nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, va adeguata la formula assolutoria (che l'articolo 530 2° C.P.P. in relazione all'articolo 254 disp. trans. prevede senza alcuna distinzione), non senza dire che gli indizi nei confronti del prevenuto giustificavano i dubbi ai quali si sono ancorati i primi giudici.



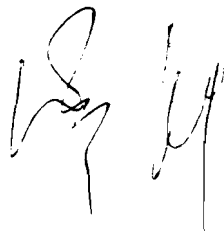
In dipendenza di ciò', la pena inflitta dai primi giudici, in linea di principio adeguata rispetto ai criteri di cui all'art.133 c.p., sicchè del tutto infondata è la doglianza sul punto espressa dall'imputato, deve essere proporzionalmente diminuita per effetto dell'assoluzione dal capo 332, e quindi determinata in anni sette e mesi sei di reclusione e lire 2.500.000 di multa (dall'aumento per continuazione determinato dai primi giudici in anni due e lire tre milioni togliendosi mesi sei e lire cinquecentomila). Fermo il resto.

10.14. ALTADONNA Francesco e RANDAZZO Giuseppe. - I due imputati, la cui posizione viene trattata simultaneamente per la coincidenza delle fonti di prova, sono stati giudicati responsabili dei reati di cui ai capi 383 (art.648 c.p.) e 450 (art.378 c.p.) e condannati alla pena di anni quattro di reclusione e lire 4 milioni di multa per ciascuno, essendo risultato che avevano interposto la loro persona per investimenti immobiliari compiuti da associati mafiosi, e in particolare da Antonino BADALAMENTI, ucciso il 19 agosto 1981.

Entrambi hanno proposto appello deducendo l'inconsistenza dell'accusa basata su una inesistente intermediazione ricettatoria e su un presunto atteggiamento di favoreggiamento.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di gravame inizialmente presentata.

Osserva la corte, in esito al dibattimento e sulle conclusioni delle parti (di rigetto dell'appello, da parte del procuratore generale, e di accoglimento dello stesso, da parte delle difese), che innanzitutto l'imputazione di cui al capo 450 (favoreggiamento personale commesso nell'agosto 1981) e' estinto per prescrizione e che di tale evento va subito pronunciata declaratoria, non essendo evidente, per quanto e' risultato nel par.6.14, una prova della non colpevolezza degli imputati.



Quanto alla imputazione di cui al capo 383 (per avere gli imputati ricevuto provviste provenienti da reato, e che, contrariamente ad un assunto difensivo non costituisce duplicazione dell'accusa di favoreggiamento, invece elevata per l'atteggiamento reticente dei predetti nel corso delle investigazioni di polizia), si osserva che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Ed invero, come si e' anticipato a proposito dell'omicidio di Antonino BADALAMENTI (par.6.14, citato), si era accertato che la tenuta dinanzi alla quale il fatto era avvenuto era stata acquistata dagli odierni imputati; ma si era invece stabilito che essa costituiva un vero e proprio quartier generale della cosca capeggiata dall'ucciso (per le ragioni ed i riscontri processuali ivi indicati e che non e' opportuno ripetere, bastando il mero rinvio alla trattazione richiamata).

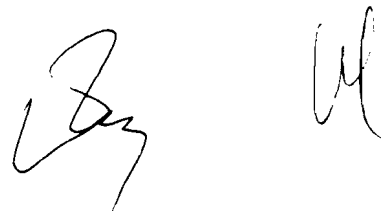
Se non che, nell'indagare sulle transazioni finanziarie facenti capo a questi soggetti, che apparivano dunque semplici prestanome del "capo" pro-tempore della "famiglia" di Cinisi (come si ricordera', divenuto tale a seguito della espulsione di Gaetano BADALAMENTI, esule all'estero), si era accertato che gli stessi avevano effettuato notevoli operazioni bancarie che, a fronte della impossibilita' da parte degli interessati di fornire una plausibile spiegazione, non potevano che costituire fatti di vero e proprio riciclaggio dei proventi illeciti della cosca.

Quanto all'ALTADONNA, era risultato che costui (il quale inizialmente aveva incautamente dichiarato di non

conoscere il BADALAMENTI: f.153417) era strettamente legato al gruppo mafioso, non soltanto per avere fatto addirittura da testimone alle nozze del BADALAMENTI (come lo stesso imputato avrebbe finito per ammettere: f.043361), ma anche per avere intrattenuto numerosi rapporti di affari, soprattutto nel settore degli investimenti (intermediando, fra l'altro, l'intestazione di quote di societa', come la spa "Agricola e zootecnica", di sicura appartenenza alla famiglia del BADALAMENTI); al punto che non era sfuggito agli inquirenti che lo stesso avesse fatto da testimone in numerosi atti di investimento del gruppo (giustificando il fatto con l'occasionale presenza, ogni volta, presso lo studio del notaio: f.153012).

Ne' era stato trascurato come, in sede di perquisizione domiciliare, nel suo studio professionale di geometra erano stati rinvenuti carteggi riferiti a pratiche immobiliari di numerosissimi personaggi gravitanti nel gruppo (ff.153703 segg.), come GALLINA, PIPITONE, PELLERITO, BADALAMENTI, etc., in una singolare concomitanza di interessi facenti capo a persone a loro volta aggregate da un legame comune che non poteva cioe' apparire casualmente collegata all'attivita' professionale svolta (peraltro alle dipendenze di un ente pubblico).

Ma, quanto appunto all'ALTADONNA, il fatto piu' significativo era apparso l'acquisto della villa-"bunker" del "capo" Antonino BADALAMENTI, le cui stesse modalita' (a parte la gia' ricordata consistenza del fabbricato, sicuramente destinato agli scopi di mafia) erano state

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'B' followed by a flourish. The signature on the right is a more compact, cursive 'M'.

particolarmente emblematiche.

Il venditore della tenuta, Accursio MARRONE, aveva dichiarato al giudice istruttore (ff.159196 segg.) che, dopo avere sistemato alcune questioni con i mezzadri che vi lavoravano, aveva cominciato a registrare strani fatti di violenza ad opera di ignoti (taglio di alberi, furti, apposizioni di catene a cancelli, etc.) che lo avevano "indotto" a mettere in vendita la proprieta'. Finche' un giorno gli era stato portato proprio l'ALTADONNA, che conosceva come geometra del comune di Carini ma, malgrado la sua sorpresa, si era dichiarato nella disponibilita' delle somme (per diverse centinaia di milioni) occorrenti per l'acquisto della tenuta. L'ALTADONNA aveva dato un acconto di 50 milioni ed alla stipula dell'atto si era poi presentato con il RANDAZZO, rifiutandosi peraltro di corrispondere una penale pattuita per il ritardo (ma senza che lui avesse ritenuto opportuno insistere nella pretesa dopo tutto legittima).

I primi giudici avevano, sul punto, sottolineato il chiaro valore sintomatico della circostanza che, a monte del reperimento delle provviste utilizzate per il pagamento del prezzo, vi era stata perfino un'operazione di cambio, effettuato dall'ALTADONNA, di circa 50 mila dollari U.S.A., della quale ovviamente costui non aveva (ne' ha poi) potuto fornire una spiegazione qualsiasi (f.043366); e che, inoltre, altre provviste ancora erano state fatte risalire, per circa 145 milioni di lire, ad altrettante operazioni di cambio di valuta americana.

Anche il RANDAZZO, a sua volta sedicente proprietario della villa fortificata, era risultato invece del tutto fittizio acquirente, non tanto perche', come si era detto nella sede piu' volte richiamata, la tenuta era stata accertatamente acquistata dal BADALAMENTI (perfino attraverso le dichiarazioni della moglie di costui: ibidem), quanto perche' si era stabilito che lui stesso vi si era recato solo pochissime volte e per brevi visite.

Emblematiche, sul punto, erano state le dichiarazioni di Giuseppe LA FATA (f.042166), il quale aveva precisato di essere stato assunto come lavoratore agricolo proprio dal BADALAMENTI, il quale lo pagava, per badare a quella proprieta', nella quale il RANDAZZO si recava solo saltuariamente per incontrarsi con il primo e senza entrare mai nell'abitazione.

Ma oltre a queste circostanze certamente significative della disponibilita' del RANDAZZO (come dell'ALTADONNA) alla fittizia interposizione soprattutto per l'intestazione di un immobile cosi' intrinsecamente destinato agli scopi del sodalizio mafioso (e formalmente acquistato con denaro di ben sospetta provenienza, come, a tacer d'altro, i cambi di valuta straniera facevano supporre, in un contesto associativo di soggetti dediti al traffico internazionale di stupefacenti), anche altri elementi erano stati messi in luce dai primi giudici.

Nella sentenza impugnata, infatti (pagg.6312 segg.), sono stati messi in luce i singolari passaggi di denaro e di assegni venuti alla luce fin dalle indagini relative al

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Gy' and the initials 'H'.

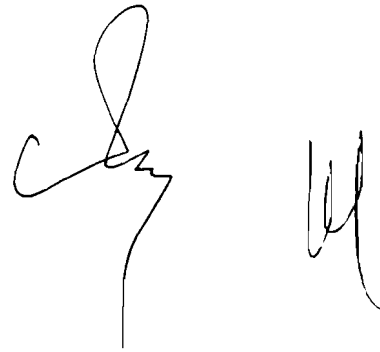
sequestro di documentazione bancaria di Salvatore INZERILLO (che, come non e' inopportuno ricordare, era colui il quale "distribuiva" ai finanziatori gli utili del traffico internazionale di stupefacenti: v. parte VI e in particolare par.6.1, 6.5 e 6.7), laddove ne e' risultata connotata in modo eloquente la comune matrice di queste operazioni poi confluite, per quanto qui interessa, proprio nell'acquisto della tenuta del MARRONE, perfino attraverso passaggi di firme accertate come apocrife (sistema adottato per far perdere le tracce della fonte illecita) e comunque in base a rapporti economici che l'imputato non ha saputo ne' potuto documentare, al di la' delle mere affermazioni di cambi di assegni dietro restituzione di contanti (ivi).

Di tal che la statuizione dei primi giudici non puo' che essere condivisa da questa corte, anche a fronte delle doglianze difensive, che hanno sostanzialmente riprodotto le deboli proposizioni degli imputati in ordine ad una regolarita' e verita' delle operazioni apparenti, che invece sono intuitivamente smentite dalla portata indiziante degli elementi di prova esaminati.

La sentenza va, quindi, sul punto confermata.

Quanto al regime sanzionatorio, la corte ritiene da una parte equa la pena inflitta dai primi giudici (escluso l'aumento per continuazione per il reato prescritto), non meritando la decisione impugnata alcuna censura ne' sotto il profilo del diniego di attenuanti, che non sarebbero giustificate da alcuna ragione (neppure da quelle attinenti alla personalita' "pulita" degli imputati, che anzi

costituiva l'esatto presupposto per un'utile intermediazione apparentemente lecita a favore di ambienti di criminalita' mafiosa, emergendo dunque per converso la generosita' della valutazione accusatoria), ne', per le stesse ragioni, sotto il profilo della concreta graduazione. Fermo il resto, compreso il condono, che si estende ex lege alla pena accessoria.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The initials are 'M' and 'H' written in a cursive style.

10.15. AMATO Federico. - L'imputato e' stato riconosciuto responsabile del reato di ricettazione, cosi' gia' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere, nonche' di procurata inosservanza di pena, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 4.000.000 di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello, negando di essere stato, come era stato dedotto dall'accusa, solo un prestanome di Antonino VERNENGO per avere invece svolto una sua autonoma attivita' di affari e di impresa; e di non avere inoltre aiutato un suo dipendente a sottrarsi all'esecuzione della pena.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che, in primo luogo, va dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo 420 per intervenuta prescrizione; difatti, essendosi verificato tale evento, la relativa statuizione va adottata in mancanza di evidente prova dell'insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato (stante le risultanze messe in luce dai primi giudici, che lo avevano condannato).

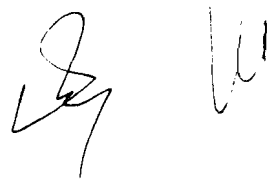
Per quanto attiene, poi, al reato di ricettazione ascrittogli al capo 11, originariamente formulato come partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, la corte osserva che la decisione dei primi giudici

non merita alcuna censura.

La corte di primo grado aveva infatti fondato, congruamente, il suo convincimento innanzitutto sulle dichiarazioni univoche e concordanti dei "pentiti", i quali avevano appunto indicato l'AMATO come un personaggio che viveva ai margini della cosca, sostanzialmente offrendo con la sua apparente veste di imprenditore edile una copertura di legalita' agli investimenti degli affiliati, e in particolare al riciclaggio del denaro che i VERNENGO ricavavano dal traffico di stupefacenti.

Tale ("uomo dei VERNENGO"; "fabbrica con i soldi dei VERNENGO") lo avevano definito sia il CALZETTA (dib.primo grado, ud.9 luglio 1986) che il CONTORNO (secondo il quale "Pinuzzu" - cosi' veniva chiamato, pacificamente - AMATO costruiva palazzi sotto la protezione dei VERNENGO dei quali era sostanzialmente il prestanome: f.456620). E, a sua volta, CONIGLIO aveva raccontato di avere appreso in carcere come l'AMATO fosse stato raggiunto da altri detenuti perche' stesse attento a non coinvolgere nessuno nei suoi interrogatori circa le fonti di finanziamento delle sue attivita' imprenditoriali (ff.504737 segg.).

Gli stretti legami che univano l'AMATO ai VERNENGO erano risultati peraltro accertati attraverso le numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali si era ricavato che l'imputato gestiva la sua attivita' d'impresa non soltanto in costante collegamento con quel gruppo familiare, ma addirittura in uno stato di evidente subordinazione, peraltro non giustificata dal rispettivo ruolo formalmente



961614

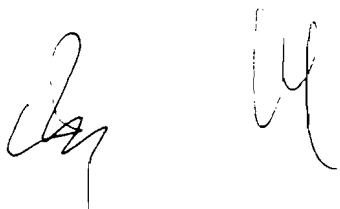
rivestito.

Emblematiche, secondo le risultanze processuali, erano state le vicende relative alla spa "Enologica Galeazzo", avente ad oggetto la produzione e il commercio di prodotti vinicoli, il cui capitale era pacificamente tutto nelle mani della famiglia di Antonino VERNENGO (attraverso parenti e compiacenti prestanomi, in termini che appunto la difesa non ha sostanzialmente contestato), nel cui contesto l'AMATO si era inserito acquisendo formalmente parte di azioni, costruendo lo stabilimento (naturalmente su un terreno acquistato da uno dei congiunti, nella specie dal suocero del VERNENGO) ed assumendo, ad un certo punto, anche la carica di amministratore unico in sostituzione di Baldassare D'AMICO (infra, par.10.92), allorquando lo stesso aveva rotto il fidanzamento con la figlia del predetto VERNENGO ed era stato coerentemente allontanato dalla società'.

Che tale società' fosse uno strumento nelle mani del VERNENGO e per il riciclaggio dei proventi illeciti, a giudizio della prima corte, era adeguatamente emerso da un duplice ordine di acquisizioni. Da una parte, dal fatto che, a parte la quasi integrale titolarità' delle azioni, direttamente o per interposta persona, il VERNENGO era apparso anche all'esterno il vero dominus dell'impresa, al punto che il dato non poteva considerarsi oggetto di perplessità' ed era stato peraltro confermato per esempio dallo stesso D'AMICO (il quale a sua volta non aveva fatto mistero neppure del fatto di non avere esborsato "nemmeno una lira" per acquisire la titolarità' delle azioni prima

possedute: ff.149106 segg.). Dall'altra, sul rilievo che, anche grazie agli accertamenti contabili eseguiti (vol.4/sa), si era potuto stabilire che i flussi finanziari dell'impresa erano tutti (sia quelli della costituzione della società, sia quelli destinati alle immobilizzazioni o al funzionamento dell'impresa), stranamente, provenienti da conferimenti di denaro contante (che nella società compariva, in cospicuo ammontare, come per incanto: basti pensare al primo, consistente, aumento di capitale fino ad un miliardo di lire dopo pochi mesi di -non-attività').

Si era poi, ed in modo assai convincente, messo in luce come l'AMATO non potesse sconoscere ne' lo spessore criminale del VERNENGO ne', in particolare, la sua attività illecita nel contesto mafioso e del traffico degli stupefacenti, se e' vero che lui stesso, dopo le vicende connesse alla clamorosa (e dunque ben risaputa da tutti, lui compreso) scoperta della raffineria di via Messina Marine, era stato sorpreso in compagnia del figlio di VERNENGO in procinto di recarsi a trovarlo nel suo rifugio da latitante (negando il fatto inizialmente, ma finendo con il doverlo ammettere di fronte all'evidenza delle cose ed a questo punto adducendo il pretesto della discussione di un affare: f.149760); oppure se e' vero che, come era risultato da una intercettazione telefonica, aveva sollecitato l'intervento di "'u zappuni" (Paolo ALFANO, supra, par.10.12, noto personaggio impiegato dalle cosche per scopi delittuosi) per fronteggiare le pressioni di assegnatari di appartamenti in un palazzo in costruzione, in una specie di mansione da

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

"polizia della mafia" (fatto ammesso dall'AMATO, il quale si era pero' trincerato nella posizione difensiva di non consapevolezza delle qualita' di questo soggetto, che lui aveva conosciuto per "ZAPPONE" alla stregua di un cognome, e che aveva utilizzato per compiti cosi' definiti saltuari di "guardiania", naturalmente non messo in regola).

Simili, gravi, univoche e concordanti, risultanze processuali non potevano che giustificare (per vero abbastanza generosamente, dato il livello di compenetrazione nella cosca) l'affermazione di responsabilita' dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, emergendo con assoluta certezza non solo il fatto materiale dell'intermediazione ricettatoria (anzi, perfino la totale predisposizione a mettere la propria apparente immagine di imprenditore al servizio dello scopo di riciclaggio dei proventi illeciti del gruppo mafioso e dedito al traffico di stupefacenti), ma anche la consapevolezza, da parte dell'imputato stesso, di agire solo al fine predetto, nella esatta conoscenza della provenienza dei capitali formalmente amministrati ed inseriti nei meccanismi d'impresa apparentemente leciti.

Basterebbe infatti rileggere le intercettazioni telefoniche (ff.151395 segg.) per cogliere la pienezza del rapporto, che e' di subordinazione al VERNENGO e di cauto e rispettoso ossequio, in un rovesciamento dunque di ruoli rispetto a quello che avrebbe dovuto essere, al contrario, il rapporto fra imprenditore e finanziatore occulto o palese. Nei suoi uffici di imprenditore edile l'AMATO riceveva vere e proprie disposizioni da parte del VERNENGO,

il quale solo stabiliva le condizioni nei casi controversi (per esempio: "lui esce la meta' di quello che paghiamo noi, delle opere di urbanizzazione..." dice il VERNENGO, aggiungendo: "pero' mi deve togliere l'avvocato...").

Ma e' proprio attraverso le stesse, pur caute, ammissioni, dell'imputato che si puo' decifrare il vero ruolo da lui rivestito ai margini della famiglia VERNENGO, quando ammette di avere conosciuto i conferimenti in contanti di capitale (un miliardo sottoscritto da persone di modesta estrazione sociale: casalinga, moglie di un pescatore, autista, contadino; diverse centinaia di milioni per l'acquisto di macchinari) precisando che comunque non gli interessava sapere da dove prendessero il denaro e che neppure aveva le idee chiare sui compiti devolutigli ("perche' di societa' non ne capisco niente"); quando riconosce di non aver versato una lira per acquisire la titolarita' delle azioni (elaborando poi la debole tesi difensiva che cio' aveva ottenuto come corrispettivo della costruzione dello stabilimento: come se questi fossero gli schemi operativi normali di un imprenditore, che dunque costruisce senza ricevere denaro); quando e' costretto, come si e' detto, ad ammettere che sapeva dei trascorsi penali dei VERNENGO per via della raffineria di droga e che, quando era stato fermato dalla polizia assieme al figlio di VERNENGO, si stava recando nel rifugio da latitante di costui.

Perfino MARINO MANNOIA, nel dibattimento di appello, ha confermato che AMATO costruiva "per conto dei VERNENGO"

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

961618

(udienza 5 gennaio 1990).

A fronte di tutto cio', del tutto sterili appaiono i tentativi difensivi di accreditare l'esistenza di formali rapporti d'affari, posto che sotto nessuna prospettiva la condotta dell'AMATO si presenta come rientrante in una naturale condizione di estraneita' ad un contesto (ancorche', in ipotesi, di conosciuta estrazione illecita) di soli soggetti finanziatori.

Il punto di maggiore interesse difensivo attiene, peraltro, alla esistenza di un formale contratto di appalto che sarebbe stato concluso fra le parti per la costruzione dello stabilimento della "Enologica Galeazzo", avendo molto insistito la difesa sul fatto che (i primi giudici avessero trascurato di considerare che) era stato perfino prodotto un documento scritto e addirittura di data certa (recante un timbro postale), il cui contenuto era stato pure confermato dal consulente commercialista che avrebbe "consigliato" le parti di redigerlo e di attribuirvi, appunto, data certa.

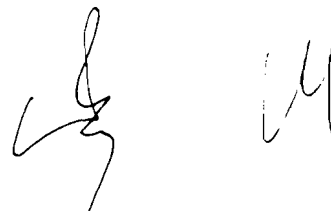
Ma, a parte che un atto formale non e' detto che non possa dissimulare un diverso rapporto sottostante, di guisa che l'argomento cosi' enfaticizzato non lascia spazio (nel contesto delle residue emergenze) a molte perplessita' processuali, la corte osserva che giustamente i primi giudici l'hanno disatteso (ancorche' non motivando ogni possibile aspetto della vicenda, probabilmente per conferire al fatto la giusta emarginazione che esso meritava nel quadro degli espedienti difensivi); poiche' e' proprio dalle stesse vicende relative al "ritrovamento" (ovviamente, dopo

961619

l'arresto dell'AMATO, e cioè il 29 marzo 1983) di questo documento che si ricavano eloquenti indicazioni che sorreggono la serenità del giudizio della prima corte.

Il documento in questione, sottoscritto dal figlio dell'imputato (ff.149883 segg.) e apparentemente spedito per raccomandata (il 4 maggio 1981) dalla srl AMATO Costruzioni (altra società dello stesso gruppo AMATO) alla spa Enologica Galeazzo, entrambe domiciliate presso il medesimo commercialista, era infatti comparso come dal nulla, posto che della sua esistenza non aveva parlato nessuno; anzi, espressamente interloquendo sul punto, gli interessati avevano escluso che fosse stato mai redatto un contratto scritto di appalto per la costruzione dello stabilimento.

"Naturalmente non venne redatto alcun documento scritto", aveva detto lo stesso AMATO il 16 marzo 1983 (ff.149754 segg.); e tanto lo aveva affermato in un momento in cui il giudice gli contestava i fatti che rendevano oscuri i di lui rapporti con il gruppo VERNENGO e la "Enologica Galeazzo" (qui può notarsi che l'AMATO si esprime attribuendo a se' stesso l'affare e non lasciando trapelare una pur marginale possibilità che esso fosse stato concluso dal figlio, che peraltro, incontestatamente, altro non era che una "testa di paglia", tanto è vero che non risulta mai nelle numerosissime intercettazioni telefoniche, a differenza per esempio del genero D'AMICO, che invece veniva convocato per compiere atti di gestione). E la medesima cosa era stata affermata anche in precedenti interrogatori (f.149089) ed era stata confermata dallo

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

stesso D'AMICO, che pure aveva rivestito per un certo tempo la carica di amministratore unico ("non si stipulò nessun contratto né si 'quantizzò' esattamente il costo": ff.149109). Peraltro il D'AMICO, nella sua posizione di imputato, aveva a sua volta cercato di accreditare il rapporto come effettivamente intercorso fra l'AMATO e la società e dunque non avrebbe potuto né ignorare la forma scritta dell'atto né nasconderla al giudice.

Il fatto veramente significativo è che questo documento non fosse stato trovato mai e da nessuna parte, né presso la sede della società, né presso l'abitazione e perfino presso lo studio del commercialista (COSTANZA) che assisteva tutte le società del gruppo AMATO (tanto che, come si era detto, esso sarebbe stato spedito dallo studio in questione allo studio medesimo) e dove il 4 marzo 1983 era stata effettuata una perquisizione (ff.148980-149539). Si noti che, nel corso delle operazioni di polizia (ff.149539 segg.), tutti gli atti relativi alle società del gruppo AMATO furono rinvenuti ordinatamente raccolti in carpette con le relative intestazioni ("Edilizia AMATO", "AMATO Costruzioni", "Immobiliare AMATO", "Enologica Galeazzo") ed è dunque strano che il documento, di così rilevante importanza per le parti, non fosse stato conservato in nessuna delle due carpette delle corrispondenti società che apparivano contraenti e la cui contabilità era presso quel consulente: eppure era stato appunto spedito da quell'indirizzo allo stesso indirizzo, ed almeno una copia si sarebbe dovuta trovare.

Il commercialista COSTANZA (ammettendo che era stato lui a consigliare di redigere l'atto e che era strano che non si trovasse negli incartamenti delle società) aveva alla fine affermato (f.149782 segg.) che "forse" il documento poteva essere in possesso di quel Cristoforo AMATO, figlio dell'imputato, che invece, come si è detto, non era mai spuntato negli affari veri della società'.

La libertà di valutazione rimessa al giudice penale, come è noto, consente di disattendere qualunque risultanza palesemente incongruente, senza necessità di specifico accertamento incidentale di falso (rimesso all'iniziativa del pubblico ministero, a conoscenza degli atti fin dalla fase istruttoria). Purche' ne sia dimostrata, come è evidente dalle superiori considerazioni, la certa inconsistenza anche storica e materiale, sulla base di opportune indicazioni anche in ordine alla concreta compatibilità con i fatti reali: ed empiricamente, una preordinata predisposizione di fogli con "data certa" non è ne' diabolica ne' irreali "éscamotage" per chi è inserito nel mondo spregiudicato degli affari.

La statuizione dei primi giudici va dunque confermata sul punto dell'affermazione di responsabilità e della pena (dalla quale va detratto l'aumento per continuazione applicato per il reato prescritto; ma in effetti pena autonoma vedi sentenza pagina 3987), laddove emerge la palese inconsistenza della proposizione difensiva che ha lamentato, pure, l'eccessività del risultato sanzionatorio e perfino la mancata concessione di attenuanti, che invece

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'J' or 'G' followed by a flourish. The signature on the right is a more vertical, cursive 'M' or 'U' followed by a flourish.

da nulla sarebbero state giustificate a fronte di quanto sopra detto.

10.16. ANSELMO Vincenzo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 38 (traffico di sostanze stupefacenti), ritenuto unificato per continuazione ai reati gia' accertati con sentenza passata in giudicato (nel c.d. processo di "nonna eroina"), e condannato alla ulteriore pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Ha proposto appello, deducendo la genericita' della contestazione, riferita a non meglio specificati acquisti di sostanze stupefacenti, nonche' l'inattendibilita' delle fonti ("pentiti").

Il procuratore della Repubblica si duole, invece, della misura della pena inflitta, ritenuta mite in relazione al fatto. Il procuratore generale non ha fatto seguire l'appello dai motivi.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Ed invero, la posizione dell'ANSELMO (peraltro indicato come possibilmente soppresso, in base ad alcune non molto chiare emergenze processuali, tra le quali le vaghe rivelazioni di MARINO MANNOIA) e' collegata a quella di Giuseppe SPINA (infra, par.10.338), alla quale e' opportuno fare integrale rinvio, dovendo costui rispondere di altre imputazioni. In quella sede si verifichera' ulteriormente la fondatezza, in termini corrispondenti, anche dell'accusa



rivolta contro l'ANSELMO, basata sulle rivelazioni del "pentito" Salvatore ANSELMO, fratello dell'imputato, il quale aveva riferito (f.459214) come costui fosse in societa' con lo SPINA nel commercio della droga, che si procuravano acquistandola da Giuseppe Giacomo GAMBINO (infra, 10.147, cui ulteriormente si rinvia, costui gia' condannato per questi fatti nel processo sopra ricordato e definito con sentenza passata in giudicato); nonche' dalle corrispondenti rivelazioni di CONIGLIO, il quale aveva indicato l'imputato come colui che, tramite il di lui fratello, gli faceva reperire la droga (f.178834).

Nella sede richiamata, peraltro, si verifichera' l'inconsistenza della tesi difensiva circa la genericita' dell'accusa e la sua sostanziale continenza nelle imputazioni gia' coperte da giudicato, le quali attengono agli episodi di smercio da parte dell'ANSELMO (e dello SPINA) della droga acquistata, in grossi quantitativi, dal GAMBINO. Laddove, invece, non puo' negarsi la completa autonomia delle due fattispecie, l'una consistente nell'acquisto di grosse partite di droga (nei termini raccontati dai "pentiti"), l'altra di smercio di queste ed altre partite: in un rapporto di collegamento storico per vero incontestabile, ma rientrante soltanto, appunto (come meglio si chiarira' nella sede richiamata), in uno schema di unicità di disegno criminoso che, coerentemente alla statuizione impugnata, giustifica il regime della continuazione.

Anche in relazione a queste premesse, come si dira'

l'aumento applicato dai primi giudici va giudicato del tutto adeguato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is written on a white background and appears to be a personal or official mark.

10.17. ARCOLEO Vincenzo. - L'imputato Vincenzo ARCOLEO e' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) ed ha proposto appello reclamando la formula piena.

Anche il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione, deducendo che i primi giudici avessero valutato assai riduttivamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva la prova dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso.

In esito al dibattimento, nel quale il procuratore generale (il cui appello non fu seguito dalla presentazione dei motivi) ha concluso per l'accoglimento del gravame della pubblica accusa, osserva la corte che la decisione dei primi giudici appare immune da ogni censura.

Ed invero l'ARCOLEO era stato indicato dal "pentito" SINAGRA quale "rapinatore alle dipendenze della famiglia di corso dei Mille" ed incluso fra i responsabili di una rapina avvenuta il 15 giugno 1977 ai danni dell'ufficio postale delle Ferrovie (di cui tratta altra parte di questa sentenza, ma con riferimento alla posizione di altri imputati, per le ragioni che saranno subito chiarite).

Se non che da tale indicazione non puo' trarsi utile argomento per desumere l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso, non soltanto perche' per gli stessi fatti costui (come aveva difatti riconosciuto il giudice

istruttore in sede di rinvio a giudizio) era stato assolto (sicche' ogni utilizzazione delle relative risultanze violerebbe la regola processuale del giudicato, anche se solo si volesse inferire la partecipazione al fatto al diverso fine di ricavarne la prova che l'ARCOLEO si fosse, sul piano storico, associato con gli altri imputati) ed altresì perche', in definitiva, in questo stesso processo gli altri soggetti chiamati a rispondere di quel reato (capi 352, 353, 354) sono stati assolti senza che il pubblico ministero abbia proposto gravame; ma soprattutto perche', quand'anche si potesse argomentare sulla base soltanto del fatto che l'ARCOLEO facesse parte di un certo giro di (piccoli) criminali, questo ancora non deporrebbe in modo univoco nel senso della partecipazione alle attivita' del sodalizio mafioso.

Per vero, secondo le conclusioni del p.g., tale ultima circostanza, appunto ribadita dal SINAGRA, troverebbe riscontro nelle dichiarazioni a suo tempo rese (il 17 giugno 1977) da Salvatore DENTICE (f.037236), il quale aveva riferito che l'ARCOLEO faceva parte di un gruppetto di giovani dediti ad attivita' illecite. Ma, ancora una volta, il fatto che alcuni di questi si siano poi "arruolati" (come Pietro SENAPA) nell'organizzazione di "cosa nostra", non sta affatto a significare che anche l'odierno imputato deve aver seguito la stessa strada. Tanto e' vero che lo stesso non viene neppure menzionato dal SINAGRA (e dal DI MARCO) fra i responsabili di quella serie di reati contro il patrimonio di cui si occupa altra parte di questa sentenza (parte IX).

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Ne' puo' essere rilevante il fatto che l'ARCOLEO sia stato (infatti solo) denunziato per favoreggiamento del SENAPA.

Non puo' trascurarsi, infine, che perfino recentemente Francesco MARINO MANNOIA ha escluso che l'imputato fosse un affiliato di "cosa nostra".

Si impone, pertanto, la pronunzia assolutoria che va comunque adeguata al nuovo regime processuale che ha eliminato la formula dubitativa.

10.18. ARGANO Filippo e ARGANO Gaspare. - Gli imputati, fra loro fratelli, sono stati giudicati entrambi responsabili dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannati alla pena di anni otto di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati altresì assolti, con formula dubitativa, dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti ed il secondo e' stato a sua volta assolto, con la stessa formula del dubbio, dalle imputazioni di omicidio (omicidio RUGNETTA, par.6.17, e omicidi BUSCEMI-RIZZUTO, par.8.10).

Gli imputati hanno proposto appello, dolendosi di tutte le pronunzie asseritamente basate su rivelazioni di "pentiti" del tutto inattendibili, e in parte addirittura smentite nello stesso processo.

Il procuratore generale ha proposto appello quanto ai capi 1-10-13.22, ma ha esplicitato i motivi solo in ordine ai primi due, dolendosi della misura della pena.

Al dibattimento, le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che va innanzitutto adeguata al nuovo regime processuale la formula di assoluzione dubitativa sui capi 13 e 22, dal momento che contro le relative statuizioni non e' stata trattata l'impugnazione da parte del pubblico ministero, dandosi atto

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

961630

comunque che il dubbio dei primi giudici era sorretto dalla, per vero fragile, proposizione secondo cui gli associati mafiosi dovessero per questo solo ritenersi partecipi e responsabili dei traffici di stupefacenti. Lo stesso va detto poi quanto alle imputazioni di omicidio residue a carico di Gaspare ARGANO, esaminate nelle corrispondenti parti richiamate (e sulle quali si tornera' in relazione alle deduzioni difensive concernenti la credibilita' di SINAGRA).

Quanto alla affiliazione dei due fratelli ARGANO al sodalizio mafioso "cosa nostra", i primi giudici avevano dunque fondato il loro convincimento in primo luogo sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito dell'inserimento di entrambi nella cosca di corso dei Mille, mettendone in luce gli stretti rapporti con i TINNIRELLO, gli ZANCA, gli SPADARO ed i GRECO (questi, come si e' visto negli episodi di omicidio della parte VIII, erano difatti vicini a quel gruppo, specie nella persona dello "scarpuzzedda"); ed aveva precisato che Filippo era il "piu' importante e piu' pericoloso" dei due fratelli, mentre Gaspare si occupava di cavalli all'ippodromo e di pale meccaniche (ff.221040 segg.).

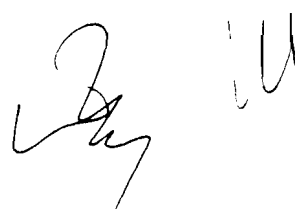
Simili indicazioni (di un "pentito", come si e' detto nel par.3.7, oggetto di cosi' tante perplessita', ma tuttavia accertatamente affidabile nei fatti riferiti al gruppo nel quale lui gravitava) erano state inoltre confermate da SINAGRA, il quale aveva riferito (almeno questo con certezza) che entrambi i fratelli facevano parte

della "famiglia" mafiosa di Filippo MARCHESE, effettuando dei riconoscimenti fotografici che (se avevano innestato, come di dira', dubbi in ordine agli omicidi, quanto meno) testimoniavano la effettiva presenza dei medesimi nel contesto associativo descritto.

Ed ancora, ulteriore supporto era stato fornito da CONTORNO, il quale, per vero precisando di non poter fornire utili indicazioni sul conto di Gaspare, aveva confermato che con certezza Filippo ARGANO era uno degli affiliati della ripetuta "famiglia" di corso dei Mille (dib. primo grado, ud. 14 aprile 1986).

I primi giudici avevano inoltre messo in luce una serie di rapporti economici facenti capo agli imputati, attraverso i quali potevano altresì ricavarsi utili indizi concorrenti per evidenziare la frequentazione di personaggi a loro volta colpiti da sicure prove di appartenenza al sodalizio mafioso, come INCHIAPPA, FAZIO, NANGANO; per non parlare dei pregressi rapporti cartolari accertati con Stefano BONTATE e con i TERESI, nonché con una cooperativa del mafioso Carmelo COLLETTI.

Fatto estremamente sintomatico era stata poi l'identificazione di Filippo ARGANO, il quale il 24 gennaio 1982 (in un periodo cioè di particolare esplosione di criminalità mafiosa con le manifestazioni particolarmente cruento esaminate nelle parti VI e VIII della presente sentenza) era stato trovato dalla polizia in compagnia di quel Pietro SENAPA (infra, par.10.323) che altro non era se non uno dei "killer" ufficiali della cosca di corso dei

Handwritten signature and initials, possibly 'Jy' and 'UH'.

Mille, a nessun'altra attivita' dedito se non a commettere crimini in quel contesto (come hanno dimostrato le cospicue risultanze afferenti agli omicidi richiamati).

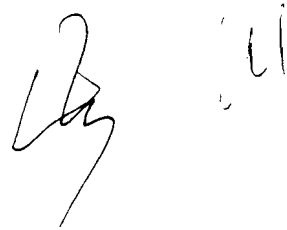
Quanto a Gaspare ARGANO, i primi giudici avevano rilevato come il suo numero di telefono fosse stato rinvenuto nella villa di Nicola DI SALVO (in realta', come si vedra' nel par.10.118, personaggio di secondo piano rispetto ai veri titolari dell'organizzazione criminosa versata nel traffico degli stupefacenti), dove era stata scoperta la raffineria di eroina in via Messina Marine (di cui supra, anche nel par.10.12): fatto che aveva comunque reso vieppiu' forte il dubbio di inserimento nel traffico medesimo.

Ora, che tali elementi giustificassero l'affermazione di responsabilita' degli ARGANO in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, non puo' essere messo in dubbio. E la statuizione dei primi giudici resiste ad ogni censura, non soltanto sulla base di un meditato riesame delle stesse risultanze ma anche grazie agli ulteriori apporti probatori intervenuti nelle fasi successive del processo.

Per vero, quanto a questi ultimi, a fronte della coerente indicazione di CALDERONE, il quale ha ricordato come entrambi i fratelli facessero parte (a quel tempo: ma, come si e' detto nel par.3.9, questo "pentito" ha mostrato una attendibile informazione fino ad un certo periodo) della "famiglia" di Stefano BONTATE, o quanto meno che presso di lui li aveva conosciuti come tali (pagg.274-357 dich.istr.),

MARINO MANNOIA ha offerto una versione piu' riduttiva. Costui ha infatti precisato (ud. 5 gennaio 1990) che mentre Filippo ARGANO era sicuramente un affiliato di "cosa nostra", tanto che era stato "capo-decina" di corso dei Mille, il fratello Gaspare non gli risultava che lo fosse ("non mi risulta niente").

Quanto alla dichiarazione di MARINO MANNOIA, il procuratore generale ha (forse anche giustamente) osservato che in realta' non si dovesse tener conto della perplessita' scaturente dalla stessa, dal momento che era evidente che se uno dei due fratelli ARGANO non era stato formalmente presentato come "uomo d'onore" a questo "pentito", tanto non poteva di certo significare che mendaci ed inattendibili fossero state le altre rivelazioni acquisite nel processo. Ma a questo va sicuramente aggiunta la considerazione che, come questa corte ha gia' in altre occasioni constatato (facendo cenno nel par.4.3 delle connesse implicazioni probatorie), talvolta i "pentiti" di mafia, e tra questi soprattutto MARINO MANNOIA, tendono a riprodurre nelle loro rivelazioni (in un atteggiamento a suo modo di lealta' processuale) l'aspetto non contenutistico della condotta della persona di cui va accertata la partecipazione al fatto associativo, ma piuttosto quello formale; anzi, addirittura sacramentale, basato sul rilievo (implicito nella mentalita', nella cultura e nel costume di chi si esprime) che la qualita' in discussione si acquisisca solo con la solenne celebrazione del rito di affiliazione (desumibile magari da fonti di informazioni indirette o implicite, come

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

il fatto che poi una persona venga "presentata" come "uomo d'onore", sul che si e' tanto speculato nel processo). Laddove, come si e' gia' spiegato nelle sedi richiamate dei trattazione generale della problematica (sia sul piano giuridico sostanziale che su quello probatorio), il perfezionamento della condotta associativa, implicante un fatto di adesione (rectius, di incontro di volonta' fra il soggetto aderente e gli altri partecipi del sodalizio), si consegue nel momento in cui l'attivita' dell'agente viene messa consapevolmente e stabilmente al servizio del gruppo criminale; a prescindere, insomma, da qualsiasi eventuale solennita' formale che quest'ultimo dovesse praticare per suggellare, nella depravata ritualita', l'avvenuta affiliazione (senza dire che, comunque, una partecipazione al fatto associativo puo' concretarsi attraverso una apporto collaterale, purché stabile, anche da parte di un soggetto che, secondo la mentalita' dei "pentiti", non puo' ritenersi "uomo d'onore").

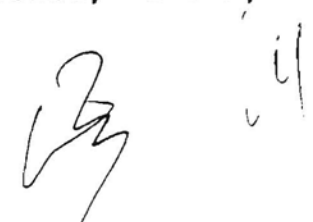
Ma, parte questo, si e' pure osservato nelle sedi generali, come la complessiva valutazione delle risultanze processuali non possa essere compromessa da un incerto ricordo di alcuna delle fonti (qualche volta, dalla volontaria reticenza) o comunque da un ipotizzabile difetto di informazione; imponendosi, come di regola, una indagine a tutto campo.

Se non che e' proprio dalla inconsistenza delle proposizioni difensive che si traggono argomenti di sostegno della valutazione effettuata dai primi giudici. Infatti,

quanto alla posizione di Gaspare ARGANO, costui, nel cercare di offrire una spiegazione al fatto (ritenuto oltremodo indiziante, e giustamente) che la sua utenza telefonica privata fosse annotata fra le carte rinvenute nella raffineria di via Messina Marine, ha dedotto (e documentato, con certificazioni il cui contenuto non merita ulteriore approfondimento) che le due bambine, rispettivamente figlie dell'imputato e del DI SALVO erano state compagne in una scuola media privata.

Ma non puo' non riceversi una significativa indicazione, decisamente negativa nei confronti dell'imputato, in dipendenza della considerazione che, a chiunque fossero appartenute l'agenda e le altre carte rinvenute (ff.136762 segg.) nella villa in costruzione di via Messina Marine, dove (con storica ed inconfutabile certezza) era in piena lavorazione il laboratorio di raffinazione di eroina, l'attribuzione di esse ad una bambina non si prospetta (sia sul piano etico sia dopo tutto su quello logico) ne' perspicuo ne' comunque attendibile.

A tacer d'altro (posto che ben incredibile e' che parte di quella costruzione fosse gia' adibita ad abitazione stabile della famiglia, come peraltro, sia pure prudentemente, aveva escluso il teste Paolo CANALE: f.136069), basti guardare il contenuto di quelle carte (per esempio consistenti, fra l'altro, in avvisi di uffici giudiziari riguardanti i VERNENGO, ricevute di pagamento di utenze, buoni di prelevamento di gasolio, tronconi di assegni di conto corrente, estratti conto, polizze, etc.),



per rendersi conto che non poteva mai trattarsi di cose pertinenti ad una bambina. Ed anche la stessa agenda, nella quale l'utenza era riportata (ivi), come i carabinieri avevano tosto accertato, conteneva appunti e indirizzi tutt'altro che riferibili ad una bambina, e cioè a persone che nulla avevano a che vedere con il mondo di questa (perfino a persone di sospetta estrazione, come certi SAVOCA - di cui era annotata l'utenza dell'armeria gestita da uno di costoro -, MARCHESE - ucciso il 3 agosto 1982 -, MONTALTO e perfino a congiunti di "Pietro 'u zappuni" - supra, par.10.12).

Uno degli aspetti maggiormente enfatizzati dalla difesa riguarda le rivelazioni di SINAGRA circa la partecipazione degli ARGANO ad episodi di omicidio, dalle quali sarebbero emersi evidenti prove dell'inattendibilità di questo (come di ogni altro) "pentito", difatti non creduto dagli stessi giudici che avevano prosciolto gli imputati dai corrispondenti addebiti.

Ma anche da queste proposizioni, non solo non si ricavano gli argomenti pretesi dalla difesa, ma si finisce, a ben vedere, con il ricavare un ben diverso ordine di valutazioni che, comunque, non alterano il quadro probatorio complessivo.

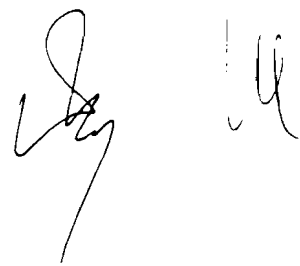
Ed invero il SINAGRA, esaminando un album di fotografie, aveva creduto di individuare in quella di Onofrio ZANCA la fisionomia di una delle persone che aveva visto presenti durante l'omicidio RUGNETTA e della quale aveva cercato di dare una descrizione (f.011864); ma subito

dopo, andando oltre di due o tre foto, si era corretto (ibidem) indicando la medesima persona nella foto di Filippo ARGANO ("di presenza i suoi capelli sembrano molto piu' brizzolati, ma l'individuo e' certamente lui e non il precedente": passim).

Il 15 gennaio 1984 il SINAGRA aveva poi riconosciuto, nel corso di un formale esperimento giudiziario, Filippo ARGANO come colui che aveva preso parte agli omicidi BUSCEMI-RIZZUTO e RUGNETTA (f.012818).

Poiche' nel corso di un' successivo interrogatorio il collaboratore aveva manifestato il dubbio di aver potuto fare confusione sulla fisionomia dei fratelli ARGANO, il giudice istruttore lo aveva invitato ad esaminare con attenzione i rilievi fotografici, attraverso i quali SINAGRA riconosceva entrambi, anzi precisando che una foto, quella di Filippo, non doveva essere recente a giudicare dall'eta' apparente. In questa circostanza egli chiariva di aver fatto confusione circa gli omicidi, in quanto Filippo aveva preso parte a quello di certi PEDONE e MANZELLA (esulanti da questo processo) e Gaspare era invece colui che aveva visto in occasione degli omicidi gia' attribuiti al fratello.

Tanto era stato confermato anche in un successivo interrogatorio (condotto dal giudice istruttore con supporti fotografici nei quali il "pentito" non potesse leggere le didascalie) ed anche questa volta il SINAGRA aveva espresso con convinzione il ricordo dei delitti sopra menzionati, precisando ancora che in realta' prima aveva fatto confusione perche' non aveva avuto modo di osservare

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

contestualmente le due foto dei fratelli e che, avendo fatto questo, nessun dubbio gli era rimasto (f.437961).

Raggiunta la certezza che il "pentito" avesse fatto credibilmente chiarezza sui fatti narrati, il giudice istruttore aveva prosciolto (per quanto qui interessa) Filippo ARGANO dagli omicidi ascrittigli, rinviando a giudizio Gaspare in ordine agli stessi.

Appena iniziato il dibattimento di primo grado, era stata spedita alla corte una lettera dattiloscritta e firmata dal SINAGRA, dove si rappresentava che egli non avrebbe detto la verita' su alcuni imputati tra cui (SENAPA e) gli ARGANO (f.004650).

L'1 giugno 1986, in dibattimento, il "pentito" aveva confermato la lettera affermando che gli ARGANO non c'entravano niente con gli omicidi, anzi precisando che agli omicidi BUSCEMI-RIZZUTO poteva essere presente Filippo ARGANO e non il fratello, chiarendo insomma di aver fatto ancora confusione.

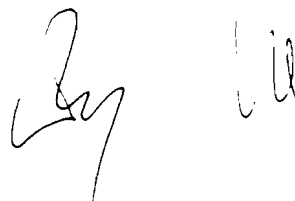
Di tal che i primi giudici avevano assolto anche Gaspare ARGANO dai delitti in questione, senza che contro la relativa statuizione il pubblico ministero formulasse impugnazione.

Orbene, il giudicato (e cioe' il rispetto della cognizione devoluta) preclude a questa corte ogni indagine sul contenuto di queste risultanze, almeno quanto agli omicidi. Ma con riferimento alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso non soltanto le stesse sono pienamente utilizzabili ma pure, lungi dal dimostrare la

fondatezza delle censure difensive, finiscono con il rafforzare il convincimento gia' espresso dai primi giudici.

Ed infatti non puo' sfuggire che mai, neppure nelle successive ritrattazioni (neppure dunque in quelle che erano apparse le piu' perplesse, posto che gia' una volta il "pentito" si era corretto dichiarando di aver fatto confusione), il SINAGRA avesse avuto alcuna esitazione nel confermare che comunque entrambi i fratelli fossero affiliati alle cosche mafiose (di tal che, in primo luogo, se dubbi possono esservi stati, questi erano se mai riferibili alla partecipazione individuale agli omicidi).

Ma lo stesso SINAGRA aveva poi reso al giudice l'11 ottobre 1986 alcune dichiarazioni (acquisite nel processo: ff.059449 segg.) nelle quali aveva raccontato (al fine di mettersi "in pace con la coscienza") come lui ed i suoi familiari fossero stati raggiunti da fortissime pressioni perche' ritrattasse le accuse contro SENAPA, VERNENGO, CARUSO, TAGLIAVIA ed altri imputati da lui indicati come autori di reati. Di guisa che (come si era detto nel par.3.5) ne era stata anche con questo confermata una possibile linea logica secondo cui ogni forma di tentennamento potesse essere riconducibile alle comprensibili condizioni esistenziali di questi personaggi; ma, appunto per quanto qui interessa, ne era stato certamente confermato un quadro di generica credibilita' del SINAGRA, difatti oggetto di accurate pressioni ed intimidazioni. Laddove, in altre parole, la stessa "attenzione" rivolta alle rivelazioni di SINAGRA costituisce

Handwritten signature and initials, possibly "Lg" and "li", in dark ink.

un indizio assai eloquente che non solo non svaluta la chiamata in correita' quanto al reato di associazione per delinquere ma, nel contesto, ne convalida in modo significativo la portata processuale.

Se gli elementi raccolti nel processo confluiscono cosi' univocamente nel sorreggere l'accusa, non puo' dunque muoversi alcuna censura alla decisione dei primi giudici se non, piuttosto, nel senso lamentato dal pubblico ministero e cioe' in ordine alla concreta determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere meglio proporzionata, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., alla personalita' degli imputati ed al loro ruolo di spicco nell'ambito del sodalizio criminoso.

Dovendosi, pertanto, procedere a nuova valutazione (in questo restando assorbite e superate le doglianze difensive sull'eccessivita' della pena), la corte ritiene adeguata per Filippo ARGANO la misura di anni otto di reclusione (escluso il condono non operante per il 416-bis) e per Gaspare ARGANO quella di anni sette di reclusione (pena base per il primo anni sei aumentata per effetto dell'aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416 bis; per il secondo pena base anni cinque e mesi tre aumentata per effetto della detta aggravante). Per ARGANO Gaspare è sufficiente la sola misura di sicurezza detentiva.

10.19. ARGANO Gaspare. - La sua posizione e' stata
trattata nel paragrafo precedente.

Handwritten signature and initials. The signature is a stylized, cursive 'G' followed by a flourish. The initials are 'UH'.

10.20. BADALAMENTI Emanuele Vito. - Nei confronti del BADALAMENTI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale, non essendo stato l'appello del procuratore generale seguito dai motivi, rimane la sola impugnazione dell'imputato il quale deduce la totale mancanza di prove e chiede l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto, peraltro, si osserva che in realta' l'imputato era stato colpito soltanto dal sospetto di appartenenza all'associazione mafiosa in base alle rivelazioni di BUSCETTA, per essersi mostrato impaurito dopo l'uccisione del fratello Antonino; il che costituiva elemento di prova alquanto debole.

10.21. BAGARELLA Calogero. - Nei confronti del BAGARELLA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale, avendo il procuratore della repubblica rinunciato all'appello e non essendo corredato dei motivi l'appello del procuratore generale, rimane la sola impugnazione dell'imputato, il quale deduce la totale mancanza di prove e chiede l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto, peraltro, si osserva che la pronunzia di primo grado era basata sulle deboli rivelazioni di BUSCETTA (dubitandosi perfino -ma è soltanto una notizia vaga- dell'attuale esistenza in vita dell'imputato).

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a long horizontal stroke. The second signature is a simpler, more compact cursive mark.

10.22. BAGARELLA Leoluca. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (art.416 c.p.) ed e' stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 10 (art.416-bis c.p.), 13 e 22 (stupefacenti). Ha proposto appello deducendo il vincolo di precedente giudicato, essendo stato assolto dallo stesso reato di associazione per delinquere, ed in ogni caso la mancanza di prove certe.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, a nulla rilevando, secondo una problematica sollevata in via generale, che il BAGARELLA fosse detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/1982 (l'appello del procuratore generale non fu seguito, invece, dalla presentazione dei motivi).

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art.416 c.p..

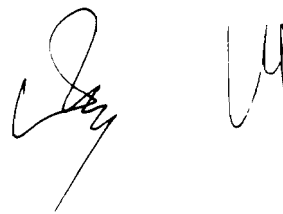
Ben vero il BAGARELLA era stato arrestato nel 1979 nel quadro delle indagini scaturite dalla scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi" (di cui si e' fatto cenno nel par.7.2, a proposito dell'omicidio del commissario Boris

GIULIANO) ma nel processo che ne era conseguito, definito con sentenza della corte d'appello di Palermo dell'8 febbraio 1983, egli era stato assolto dal reato di associazione per delinquere.

Ora, i primi giudici, nel valutare le risultanze probatorie (per vero in parte attinenti anche ai fatti gia' oggetto del precedente giudizio), avevano tuttavia ritenuto provata la responsabilita' dell'imputato sul rilievo della non completa identita' del fatto contestato, dal momento che il BAGARELLA era stato inserito dall'accusa in un (riduttivo) contesto associativo, affatto diverso rispetto a quello scaturente dalle rivelazioni dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO.

Se non che tale prospettiva merita di essere rivista, alla luce della considerazione che, per quanto sconosciuti fossero stati a quel tempo struttura e organigrammi del sodalizio oggetto di questo processo ("cosa nostra"), certamente il BAGARELLA, giusto in base alle stesse proposizioni accusatorie, sarebbe stato partecipe proprio di esso ed appunto affiliato alla "famiglia" di Corleone (a tacer d'altro, per i rapporti di affinita' che lo legavano al noto Salvatore RIINA). Di tal che non appare corretto affermare che il reato allora contestato, seppure risultante dagli elementi acquisiti in una circoscritta vicenda giudiziaria, avesse riferimento ad un "fatto diverso", tale cioe' da legittimarsi una nuova e parallela indagine.

Detto questo, va pero' osservato che i primi giudici avevano preso ugualmente in esame fatti e comportamenti

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be 'UH' or similar.

successivi all'arresto del BAGARELLA, in ordine ai quali nessuna preclusione poteva esservi ne' sul piano strettamente probatorio ne' ai fini della autonoma valutazione della condotta sopravvenuta (all'evento interruttivo dell'eventuale condotta associativa pregressa).

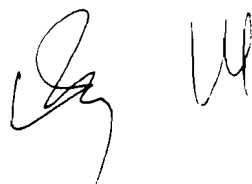
Difatti la prima corte aveva basato il suo convincimento anche su alcuni elementi certamente sintomatici che scaturivano dalle rivelazioni di ("pentiti" minori come) Giovanni MELLUSO, Pasquale D'AMICO e Francesco GASPARINI. Del primo, in quanto aveva raccontato di una lettera di "presentazione" predispostagli da un altro detenuto e a seguito della quale il BAGARELLA lo aveva trattato con estrema familiarita' (f.135211); del secondo, posto che ne erano risultati provati persistenti collegamenti con gruppi di mafiosi e di "camorristi" (f.411898); e del terzo, infine, il quale aveva raccontato di un tentativo di evasione del BAGARELLA assieme ad un associato di spicco come Vincenzo PUCCIO (protagonista passivo di una faida cruenta che negli anni successivi sarebbe esplosa all'interno del carcere).

Per vero, quanto alle rivelazioni del MELLUSO, la difesa ha fatto leva sulla comprovata falsita' delle sue affermazioni, deducendo che non era vero che (come allegato dal "pentito") i due si fossero potuti incontrare nel carcere di Pianosa. Ed una informativa sommaria acquisita durante questo dibattimento ha offerto in apparenza un riscontro alla tesi difensiva, risultando che mentre il BAGARELLA era stato 11' detenuto dal 24 ottobre al 27

dicembre 1984, il MELLUSO lo era stato in periodi anteriori. Ma la incompletezza di questi dati risulta integrata dalle risultanze del fascicolo processuale, relativo alla posizione del BAGARELLA, dal quale si evince che costui era stato a Pianosa anche dal 14 dicembre 1983 al 13 febbraio 1984, e cioe' in periodi teoricamente coincidenti; restando con questo da una parte smentita la pretesa obiettiva menzogna del MELLUSO e dall'altra confermata la qualificata "presenza" in carcere del BAGARELLA.

Il successivo inserimento dell'imputato in un contesto associativo non scoraggiato dalla condizione carceraria (fatti, su un piano generale, accertati come possibili e peraltro realmente accaduti, come si e' detto nel par.4.7 oltre che, per esempio, nella posizione di Mariano AGATE) e' stato poi confermato in questo dibattimento dalle nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha descritto in dettaglio tutti gli assetti carcerari, dei quali appunto il BAGARELLA e' risultato protagonista di rilievo.

Il MARINO MANNOIA ha difatti raccontato (pagg.14 segg. dich.istr.) come, in quegli assetti, il BAGARELLA mostrasse un certo "malumore", giudicandosi "trascurato" dal cognato RIINA anche per una scarsa attenzione rispetto ai suoi problemi giudiziari, facendo confidenza di questo agli altri associati, i quali tuttavia lo trattavano con il riguardo che meritava la sua posizione. Sintomatica, fra l'altro, era stata la vicenda degli assetti che avrebbero portato alla faida contro PUCCIO, nella quale il BAGARELLA, ovviamente ben consapevole delle trame che andavano profilandosi, era

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

arrivato al punto di "defilarsi" con un pretesto, evitando cioè di farsi trasferire a Palermo per una non meglio precisata questione dinanzi al tribunale di sorveglianza, ma sostanzialmente per non correre il rischio di essere messo nella stessa cella con i MARCHESE (fra i quali, secondo MARINO MANNOIA, stava maturando la contrapposizione che sarebbe poi sfociata nel delitto qualche tempo dopo).

Ora, prescindendo dai dettagli di questi fatti, certamente esulanti dal processo, non vi è dubbio che il contesto descritto dal MARINO MANNOIA rievochi, in modo fortemente indiziario, la esistenza di un vincolo associativo senza il quale non si sarebbe altrimenti giustificata la posizione del BAGARELLA all'interno del carcere. E la stessa lamentela di costui sul conto del RIINA, lungi dal dimostrare, come vorrebbe la difesa, una sua estraneità al sodalizio, finisce con il rafforzare il quadro probatorio, dimostrando che comunque le pretese, specie agli occhi degli altri detenuti, erano fondate su una condizione soggettiva dell'interessato.

In un simile contesto, possono dunque rivalutarsi le stesse rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, utilizzate dai primi giudici, perché le stesse, se pure riferite a fatti e circostanze pregresse, cioè anteriori all'arresto dell'imputato, denotano quella consapevolezza di attuale (al momento della rivelazione) esistenza di un vincolo associativo; consapevolezza, dunque, certamente acquisita nei periodi più recenti dai collaboratori, i quali avevano concordemente inserito il BAGARELLA nella "famiglia" di

Corleone.

Tali risultanze indiziarie non consentono, tuttavia, di stabilire con certezza se questa condotta sia perdurata anche oltre il settembre 1982, e cioè' successivamente all'entrata in vigore della citata legge che ha introdotto la nuova figura associativa. Di tal che giudica la corte che un simile dubbio debba risolversi a favore dell'imputato, il quale deve essere soltanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art.416 c.p., come peraltro affermato dai primi giudici (ancorche', come si e' detto, sotto diversa prospettiva).

La conclusione cosi' raggiunta impone, poi, una diversa valutazione ai fini della graduazione della pena, la quale non va certamente condotta su un piano di astratta adeguatezza alla condotta ma prevalentemente confrontando questa con i parametri edittali.

In applicazione, dunque, dei criteri di cui all'art.133 c.p., la corte giudica adeguata la pena di anni quattro di reclusione (p.b. a.3 + aggr.), alla quale deve conseguire la pena accessoria e la sola misura di sicurezza, detentiva cosi' valutata la pericolosita' sociale dell'imputato in relazione alla condotta risultante dagli atti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

10.23. BALDI Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Nei suoi confronti e' stato altresì dichiarato non doversi procedere, per ostacolo di precedente giudicato, dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, concernenti il traffico di stupefacenti.

L'imputato medesimo ha proposto appello dolendosi di essere stato già giudicato dinanzi ai giudici di Firenze e condannato soltanto per favoreggiamento personale, essendo emerso che la sua condotta si era esaurita in un appoggio logistico apprestato a favore di Tommaso SPADARO (infra, par.10.336), che di quel traffico, in quel contesto di organizzazione mafiosa, era il principale protagonista.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua iniziale dichiarazione di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici non meritano censura sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ed infatti la prima corte aveva fondato il suo convincimento non soltanto sulle risalenti rivelazioni di VITALE (del quale, in altra sede, si e' detto come fosse stato oggetto di una immeritata svalutazione sul piano

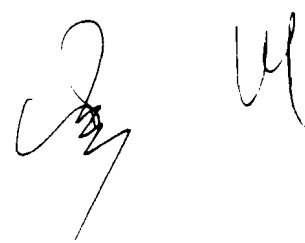
processuale), ma soprattutto su quelle di CONTORNO, il quale aveva riferito che "Pinuzzu 'u tranquillu" (tale era difatti, pacificamente, il nomignolo affibbiato al BALDI) era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova (ff.456550-456629), che gli era stato presentato dagli SPADARO e che difatti, proveniente dal settore del contrabbando, era inserito anche nel loro giro di stupefacenti (ff.456664 segg.; 456760). Il CONTORNO aveva peraltro univocamente riconosciuto in fotografia l'imputato (f.456759).

Inoltre, il CALZETTA aveva a sua volta raccontato che nel giro degli SPADARO gravitava una persona detta "il tranquillo" (f.211015).

A questi elementi, giustamente ritenuti univocamente indizianti dai primi giudici, si sono peraltro aggiunte le nuove acquisizioni probatorie, le quali hanno ulteriormente convalidato la fondatezza dell'accusa.

Perfino CALDERONE, infatti, ha dichiarato (pagg.375 segg. dich.istr.) di avere conosciuto un "uomo d'onore" soprannominato "Pinuzzu 'u tranquillu", il quale si occupava a quel tempo di contrabbando. Ed il "pentito", che non conosceva il vero nome dell'imputato, ne ha con certezza tuttavia riconosciuto le sembianze in fotografie (pag.755), addirittura descrivendo i mutamenti somatici del soggetto nel corso del tempo, in relazione all'epoca delle foto visionate.

Ma decisamente rilevanti sono state pure le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale dinanzi a questa corte ha



confermato nome, nomignolo ed appartenenza dell'imputato, da lui conosciuto come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova.

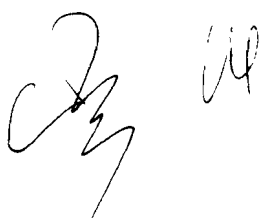
Coerentemente alla convergenza di queste risultanze, le proposizioni difensive hanno finito con l'accentrarsi dunque nella questione del precedente giudicato, dal momento che il BALDI era stato giudicato a Firenze e (con sentenza di quella corte d'appello del 7 maggio 1986) ritenuto responsabile di favoreggiamento personale in favore di Tommaso SPADARO.

Quei giudici, in particolare, avevano accertato che non vi era la prova della effettiva partecipazione del BALDI al sodalizio, dedito al traffico di stupefacenti, capeggiato dallo SPADARO, atteso che era emerso soltanto che il BALDI si era limitato a mettere a disposizione di costui una utenza telefonica (di una donna legata all'imputato) e complessivamente adoperandosi alla stregua di una persona di fiducia, dipendente dal grosso personaggio anche per un intuitivo timore reverenziale; di tal che, il pur consistente dubbio che egli non potesse che essere consapevole del contesto associativo nel quale lo SPADARO si muoveva doveva essere risolto a suo vantaggio.

Se non che si osserva che, sul punto, colgono nel segno le considerazioni del procuratore generale, il quale ha giustamente osservato che i fatti venuti sotto la cognizione di quei giudici, comunque si voglia valutare la consistenza delle imputazioni inizialmente formulate, avevano una autonoma e diversa portata storica e materiale. In quella

sede, procedendosi per fatti connessi ad un'ingente organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti (tanto che lo SPADARO ha subito una severa condanna definitiva), erano venuti alla luce soltanto le vicende ed i rapporti fra gli imputati, la cui responsabilita' nel traffico era stata accertata. Di tal che l'eventuale esistenza di un piu' profondo vincolo associativo (tra il BALDI ed il gruppo degli SPADARO) non aveva alcuna attinenza con il piu' qualificato sodalizio mafioso, del quale tutti, compreso il BALDI, facevano parte. Ed il dato emerge con assoluta certezza non soltanto dalla stessa formulazione del capo di imputazione elevato in quella sede, essenzialmente basato sull'ipotesi associativa di cui all'art.75 della legge sugli stupefacenti, ma anche, e per certi versi soprattutto (dato che cio' che conta, come e' noto, e' il contenuto delle contestazioni), dal tenore degli argomenti che si leggono nella sentenza dei giudici fiorentini, dove altro non viene in evidenza che il possibile inserimento del BALDI nell'organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti oggetto di quel giudizio.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Non essendoci impugnazione del pubblico ministero la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.24. BATTAGLIA Antonino. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e con formula piena dai reati concernenti gli stupefacenti. Ha proposto appello, reclamando la formula piena per tutte le imputazioni, sul rilievo della estrema debolezza dell'impianto accusatorio.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello deducendo che le risultanze processuali giustificavano la condanna dell'imputato per tutti i reati ascrittigli, dal momento che le pur scarse acquisizioni probatorie, consistenti nelle rivelazioni di CALZETTA, avevano trovato pieno riscontro.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita alcuna censura.

Ed infatti la corte di primo grado aveva fondato il suo convincimento sul fatto che le dichiarazioni di CALZETTA non avessero trovato adeguato riscontro nel processo.

Costui aveva, in realta', affermato (ff.402737-402757) che il BATTAGLIA, al pari di suo fratello Giuseppe (di cui infra), era inserito nel "gruppo criminale" dei GRAVIANO, i quali facevano parte della cosca mafiosa di corso dei Mille, ed aveva avuto in particolare il compito di effettuare viaggi da Palermo a Milano, a bordo della sua "Volkswagen



Jetta", per trasportare droga.

Tali risultanze, le uniche acquisite nel processo, avrebbero potuto trovare un certo riscontro, a giudizio della prima corte, nel fatto che l'imputato si era da tempo trasferito in una localita' della Lombardia ed inoltre nelle stesse ammissioni di costui, il quale aveva riconosciuto di possedere un'auto di quel tipo e di aver fatto qualche viaggio in Sicilia per visitare i parenti. Non avevano, invece, trovato riscontro (per essere state smentite dall'interessato, all'uopo escusso) le affermazioni dello stesso CALZETTA, secondo le quali un certo Salvatore D'ALIA lo avrebbe una volta messo sull'avviso invitandolo a non parlare di episodi criminosi del tempo dinanzi al BATTAGLIA, in quanto il fratello di costui era vicino ai GRAVIANO e il fatto poteva rivelarsi imprudente.

Se questi sono gli elementi sui quali i primi giudici si sono pronunciati circa la responsabilita' del BATTAGLIA in ordine a tutte le imputazioni attribuitegli, non vi e' dubbio che le doglianze del pubblico ministero non colgano nel segno quando ne tendono invece a ribadire l'univocita'.

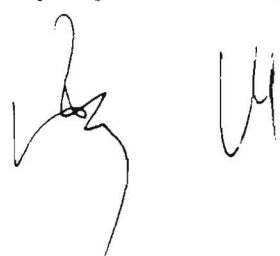
Che infatti il BATTAGLIA gravitasse magari in un contesto di criminalita' comune non puo' costituire sicuro indizio di adesione al sodalizio criminoso; come, per altro verso, non e' certamente ammissione di colpevolezza, ne' di fatti indizianti la stessa, il riconosciuto possesso di un certo tipo di auto. Tanto piu' che la pur suggestiva ipotesi che l'imputato mettesse a profitto la sua residenza in Lombardia per trafficare in droga non e' sorretta da

argomenti di portata univoca ed inconfutabile.

Anzi, sul punto, non puo' trascurarsi come sia rimasta sostanzialmente priva di smentita processuale l'affermazione dell'imputato (f.218555) secondo cui da ben dieci anni si era trasferito in una localita' della Lombardia. Laddove, la pur saltuaria frequenza dei luoghi d'origine (equivocamente motivabile anche sul piano dei rapporti familiari) non e' sicuro argomento per inferirne gli assunti scopi illeciti e nello specifico settore di traffico.

Quanto poi all'appartenenza al sodalizio mafioso, se e' pure ipotizzabile che il teste D'ALIA abbia potuto mantenere un comprensibile atteggiamento reticente (se e' vero il contenuto del racconto del CALZETTA, secondo il quale lui stesso avrebbe consigliato di essere cauti nel parlare dato lo spessore degli interlocutori e le loro relazioni, sicche' a maggior ragione dovrebbe aver avvertito, in tesi, l'esigenza di prudenza pur nella sede testimoniale), e' pure vero, d'altra parte, che la tesi d'accusa non solo non ha trovato riscontro, come hanno osservato i primi giudici, in altri argomenti di prova univoci (di tal che la stessa valutazione sull'attendibilita' del teste D'ALIA ne viene condizionata), ma ha perfino trovato smentita, questa volta significativa, nelle affermazioni di MARINO MANNOIA, il quale (pur essendo fonte di sperimentata attendibilita' in questo processo specie per le imputazioni concernenti gli stupefacenti e l'associazione mafiosa) ha escluso che il BATTAGLIA fosse affiliato al sodalizio.

Ne' possono ricavarsi argomenti di perplessita',

Handwritten signature and initials, possibly 'VZ' and 'UH', in dark ink.

nell'ambito delle rivelazioni di questo "pentito", dal rifiuto da costui espresso in ordine alla rivelazione delle ragioni della esclusione "istituzionale" dal sodalizio, asseritamente per "motivi familiari"; perche' la corte non trascura di considerare che, nella perversa mentalita' del soggetto facente parte di quel sodalizio mafioso, l'intangibilita' di sfere "privatissime" assume una portata perfino prevalente rispetto alla rivelabilita' di condotte ben piu' gravi, sotto il profilo etico, come la commissione di efferati delitti.

Vanno dunque confermate le assoluzioni gia' stabilite in primo grado, con l'unificazione della formula anche per le ipotesi di dubbio.

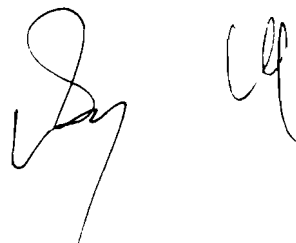
10.25. BATTAGLIA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, nonche' del reato di ricettazione (capo 313), tutti unificati per continuazione, ed e' stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa. Il BATTAGLIA e' stato inoltre assolto dai capi concernenti gli stupefacenti (13, 22 e 46) con formula dubitativa e con formula piena da altre imputazioni comuni (314, 315, 316).

L'imputato medesimo ha proposto appello, deducendo che le prove erano tutte consistenti nelle inattendibili rivelazioni del "pentito" CALZETTA, che nessun riscontro avevano ottenuto nel processo.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione per l'assoluzione concernente gli stupefacenti ed il procuratore generale si e' lamentato della ritenuta continuazione fra reato associativo e reati-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione dell'imputato quanto ai capi 313, 314, 315 e 316 e' stata esaminata nel par.9.9, al quale si rinvia (dove, giova ricordare, si e' verificata la prova circa la responsabilita' del BATTAGLIA in ordine soltanto al capo 313, per ricettazione).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Quanto alle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso ed il traffico di stupefacenti, questa corte osserva che non solo non puo' essere condivisa la prospettazione del pubblico ministero circa la sussistenza del secondo, ma non puo' neppure confermarsi il giudizio espresso dai primi giudici in ordine alla ritenuta affiliazione del BATTAGLIA al sodalizio mafioso.

I primi giudici avevano, infatti, osservato che, secondo le rivelazioni di CALZETTA, l'imputato, che lui vedeva frequentare gli ambienti criminali della "Kalsa", era un soggetto "alle dipendenze del GRAVIANO" (ff.402837-402857) e che anzi era stato un vero e proprio "braccio destro" di Michele GRAVIANO (ucciso, come si ricordera', il 7 gennaio 1982 in un contesto mai chiarito, ma nel quale e' stata sempre evidenziata, fin dall'istruzione, una possibile responsabilita' di Salvatore CONTORNO).

Il BATTAGLIA era stato poi indicato, e non solo dal CALZETTA ma anche da SINAGRA (supra, par.9.9), come persona dedita a reati contro il patrimonio, della cui commissione egli non avrebbe fatto mistero confidandosi con gli stessi "pentiti".

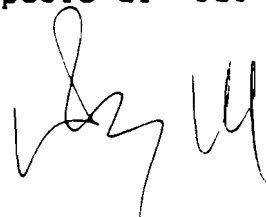
I primi giudici avevano, inoltre, ricavato argomenti di prova dal fatto che, accertatamente, il BATTAGLIA aveva partecipato (nella supposta funzione di "guardia-spalla" del GRAVIANO) ad un matrimonio celebratosi negli ambienti degli associati mafiosi (ff.137338 segg.) e che, comunque, era stato coerrentemente alla fine arrestato in latitanza consumata con personaggi dello stesso gruppo.

Quanto poi alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che l'accusa era soltanto basata sulla affermazione di CALZETTA, secondo il quale il BATTAGLIA era solito fare viaggi di trasporto di droga da Palermo a Milano.

Ora, non vi e' chi non veda come finisca con l'emergere, pur a fronte di un complessivo giudizio di credibilita' del racconto dei "pentiti", un dato di incertezza non superabile quanto a tutte le imputazioni elevate.

In ordine all'associazione per delinquere, infatti, non puo' dubitarsi che le rivelazioni di CALZETTA, seppure veritiere, non definiscano in modo esauriente il quadro indiziario. Certo la figura del BATTAGLIA, in questo a differenza del fratello (supra, par.10.24), risulta negativamente connotata da un sospetto ruolo di accompagnatore fedele di personaggi di sicuro spessore mafioso come il GRAVIANO (non per nulla ucciso, pare da un CONTORNO mai per questo perseguito, ma certamente nello scontro di mafia di quegli anni); ma e' proprio la sua propensione ad assumere una posizione di marginalita' nell'ambito della cosca di corso dei Mille, appunto attestata (alla stregua di una apparente contraddizione in termini) dalla partecipazione a fatti criminosi comuni (e cioe' a quelli di cui alla parte IX), che finisce con il rendere perfino piu' perplesso il quadro probatorio.

Alle considerazioni che si sono svolte nel par.4.10, a proposito della rilevanza ai fini della fattispecie di cui



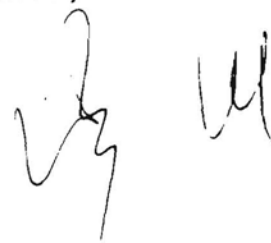
all'art.416-bis c.p. di condotte rientranti in fenomeni di microcriminalita' di borgata, parassita o protetta dalla "mafia" (considerazioni, alle quali si fa integrale rinvio), puo' qui aggiungersi che proprio quanto al BATTAGLIA ne era emersa una responsabilita' non per compiti operativi ma per un solo passivo ruolo di ricettatore (come accertato nel richiamato par.9.9). Di guisa che quel contesto gia' sbiadito dalle esposte argomentazioni logiche ne risulta ulteriormente svalutato in relazione alla posizione di questo imputato.

E non puo', a questo punto, non attribuirsi un valore rilevante alle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello ha affermato che il BATTAGLIA non era "uomo d'onore" (ancorche' "per motivi familiari": sul cui significato, si rinvia al paragrafo precedente). Perche' la particolare concordanza del dato storico della destinazione a scopi marginali e non stabili (nei termini ricavabili dai fatti obiettivi del processo) con il dato descrittivo del "pentito" circa il fatto che l'imputato fosse relegato ad un rango mai destinato ad assurgere al livello di affiliazione mafiosa, finisce con il confermare che non si sarebbe, nella specie, verificata neppure quella contiguita' "esterna" (dei soggetti, cioe', non "ufficialmente" consacrati al ruolo di "uomini d'onore"), ugualmente annoverabile nello schema del reato associativo (o in quello del concorso nello stesso).

E le rivelazioni di CALZETTA, lungi dal riceverne una smentita processuale, trovano in queste considerazioni

(così definite quanto meno su un piano di incerta individuazione di elementi di prova) una indiretta quanto esauriente conferma, perché non solo non risulta negato il fatto storico che il BATTAGLIA si aggirasse negli ambienti della criminalità di quartiere (seguendo quei personaggi, magari per ricavarne fonti di sopravvivenza parassitaria), ma ne viene specificato il contenuto dei medesimi rapporti con gli altri associati, i quali mai lo avrebbero utilizzato per scopi istituzionali della cosca mafiosa.

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, il fatto che MARINO MANNOIA abbia raccontato che nel quadro di una certa operazione di produzione di droga in zona di Barcellona Pozzo di Gotto abbia avuto parte, come depositario, fiduciario o trasportatore, proprio l'odierno imputato, non può costituire prova che sostenga le accuse qui elevate. I fatti descritti dal "pentito" afferiscono ovviamente ad un diverso contesto storico e dovranno essere giudicati nella sede opportuna, che non può inserirsi in questo procedimento (a tacer d'altro, per ovvia esigenza di preventiva contestazione). Ma se pure questi fossero veri (valutazione, appunto, qui preclusa sotto ogni profilo), essi non potrebbero costituire se non un indiretto argomento deduttivo, per inferirne l'abituale dedizione del BATTAGLIA a questo tipo di attività; e questo non potrebbe costituire conferma, nel necessario rigore processuale, neppure della labile indicazione di CALZETTA sul fatto che, secondo incontrollate notizie raccolte in giro (magari vere, appunto, ma non



dotate della indispensabile consistenza probatoria),
l'imputato facesse viaggi di spedizione di droga.

Il BATTAGLIA deve essere dunque mandato assolto da
tutte queste imputazioni.

Quanto al reato di cui al capo 313 (par.9.9), in
applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene
equa la pena nella misura di anni tre di reclusione e lire 4
milioni di multa, oltre la pena accessoria.

Non si ravvisano i presupposti per fare luogo
all'applicazione di misure di sicurezza.

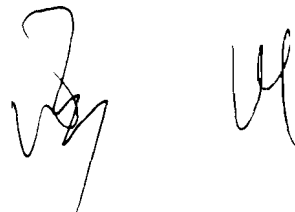
10.26. BELLIA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 20 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) ed assolto con formula dubitativa da quello di cui al capo 9 (associazione per delinquere). Ha proposto appello chiedendo di essere assolto da tutte le accuse, potendosi ravvisare se mai, in subordine, un fatto di favoreggiamento personale a favore del gruppo dei trafficanti facenti capo al gruppo catanese dei FERRERA.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione deducendo che vi fossero anche prove per ritenere la sussistenza del reato di associazione per delinquere. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento le parti hanno concluso in termini conformi alle doglianze formulate.

Osserva, cio' premesso, la corte che la sentenza impugnata resiste alle opposte censure sia della difesa che dell'accusa.

I primi giudici avevano rilevato infatti che nel corso delle indagini esperite a Roma in un settore di traffico di stupefacenti (che avevano condotto infatti alla denuncia del gruppo catanese dei FERRERA) erano state effettuate intercettazioni telefoniche e si era stabilito che alcune, significative, chiamate erano state fatte presso l'utenza

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'V' followed by a vertical line. The second signature is a cursive 'U' followed by a vertical line.

961666

telefonica del BELLIA (in un appartamento romano), dal che si era ricavato che costui avesse avuto un ruolo, ancorche' marginale, nell'organizzazione.

Il contenuto delle telefonate, in realta', tradiva il vero ruolo non occasionale svolto dal BELLIA, posto che presso la sua utenza erano stati collegati personaggi come Paul WARIDEL e Sergio GRAZIOLI, con il gruppo appunto dei FERRERA: nel senso cioe' che in quelle circostanze venivano attuati i piu' significativi momenti del traffico. Ed era sintomatico che, come si desumeva da una telefonata (con la quale il WARIDEL cercava "Pippo"), quel recapito fosse stato dato proprio dal FERRERA (f.114688) e che cioe' esistesse alla base di quei fatti un preventivo accordo.

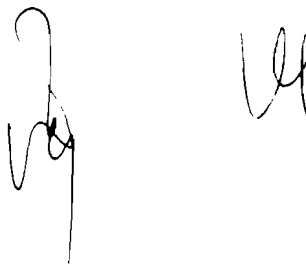
I primi giudici avevano poi giustamente disatteso la tesi difensiva dell'imputato, il quale aveva detto di non conoscere i FERRERA (anche se il nome di "Pippo" figurava detto nel corso di una telefonata intercettata) e dedotto che quello straniero (WARIDEL) potesse avere telefonato per errore: tutti atteggiamenti chiaramente riconducibili ad una debole posizione difensiva, il cui contenuto veniva pero' lusinggiato in termini assai eloquenti da una frase, carica di sottintesi, pronunciata dal BELLIA a fronte delle contestazioni circa l'evidenza dei suoi rapporti con i FERRERA: "prego la s.v. di voler comprendere la gravissima situazione in cui mi trovo per cui sono obbligato a tenere determinati comportamenti" (f.122100).

Coerentemente, le stesse deduzioni difensive che hanno in via generale contestato la esatta consistenza storica dei

fatti addebitati al BELLIA (ma le risultanze processuali circa la posizione del gruppo facente capo al FERRERA, piu' avanti trattate ed alle quali si rinvia, hanno dimostrato la puntualita' delle indagini della Guardia di Finanza) hanno finito con il concentrarsi nella valutazione del vero ruolo che costui puo' avere assunto nel contesto dell'organizzazione.

Certo, a giudizio di questa corte, l'eloquente messaggio che e' stato giustamente colto dai primi giudici nella espressione ora richiamata non implica soltanto un implicito riconoscimento dei fatti storici (peraltro, ripetesi, obiettivamente provati); ma reca pure un sotteso atteggiamento di sottomessa obbedienza, quasi di volonta' piegata alla sopraffazione criminale, che certamente puo' giustificarsi nel confronto con lo spessore dei personaggi ai quali lui "doveva" dare (o continuare a dare) assistenza logistica per i loro traffici di stupefacenti.

Ma e' altrettanto evidente che, ferme restando le valutazioni concrete (ai fini della graduazione della pena), sul piano giuridico-penale una simile condotta non puo' ritenersi che debba andare immune da sanzione. Essa, infatti, non implica la totale coartazione della volonta' di un soggetto che altrimenti non si sarebbe determinato a partecipare al fatto delittuoso, ma procede essenzialmente da una libera scelta iniziale che impone, dopo, coerenti comportamenti di rispetto di regole criminali (magari, in una spirale sempre piu' irreversibile di coinvolgimento in un giro inizialmente sottovalutato).

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'V' with a long vertical stroke extending downwards. The second signature is a more compact, cursive 'M' or 'V'.

Ne' ha pregio la tesi difensiva, subordinata, della configurabilita' di un mero fatto di favoreggiamento; la quale ipotesi delittuosa ha una incontestabile connotazione occasionale, che mal si concilia con la condotta contestata al BELLIA, il quale aveva messo stabilmente a disposizione dell'intera organizzazione il suo pur modesto apporto logistico del mezzo e del luogo di collegamento per le attivita' istituzionali di traffico (ravvisandosi, al piu', in armonia con le linee generali tracciate nelle parti IV e V della presente sentenza, tutte qui richiamate, una ipotesi di concorso nella condotta associativa, equiparabile a quella di vera e propria partecipazione al reato medesimo).

Le superiori considerazioni, se denotano la fondatezza della valutazione di cui alla sentenza impugnata sotto il profilo della sussistenza del reato di cui al capo 20, rafforzano altresì le medesime conclusioni riguardo alla non provata esistenza del reato di associazione per delinquere. Perche' se e' vero che l'apprestamento dell'ausilio logistico per le attivita' di traffico non poteva che qualificarsi alla luce delle cognizioni chiaramente ricavabili dalla realta' sotto gli occhi dell'imputato (il quale, in sostanza, non poteva che essere consapevole del traffico di stupefacenti del gruppo FERRERA), e' pure vero pero' che tutto questo non poteva comunque implicare una cosciente adesione ad un programma associativo, del quale probabilmente poco o niente sapeva il BELLIA.

La statuizione impugnata va, dunque, integralmente confermata.



10.27. BIONDO Salvatore. - L'imputato e' stato condannato per il reato di favoreggiamento personale (capo 134), per avere, durante le indagini di polizia tendenti ad accertare gli autori dell'omicidio di Stefano GALLINA, affermato falsamente di essersi trovato all'ora del delitto in compagnia dell'imputato Francesco BRUNO, assieme all'altro socio.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, preliminarmente, la corte che il reato contestato, commesso nell'ottobre 1981, e' prescritto. Di tale evento va fatta dunque immediata declaratoria, non essendovi la prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti, come si e' detto a proposito dell'omicidio GALLINA, cui si rinvia, l'alibi che i due soci cercarono di fornire al BRUNO si e' rivelato del tutto insussistente, sia per le precisazioni degli altri testimoni escussi sia, soprattutto, per la confermata presenza sui luoghi del delitto (nei termini che non e' opportuno ripetere) dell'imputato BRUNO.

10.28. BISCONTI Antonino. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ed ha proposto appello invocando la formula piena, per totale mancanza di prove.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta impugnazione, insistendo per l'affermazione di responsabilita'.

Al dibattimento, le parti hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che l'impugnazione del pubblico ministero non appare adeguatamente sorretta dalle risultanze processuali.

I giudici di primo grado avevano infatti osservato che in realta' l'appartenenza del BISCONTI al sodalizio mafioso poteva essere attestata dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva rivelato che costui era, in base alle sue conoscenze, un "uomo d'onore" della "famiglia" di Belmonte Mezzagno (f.456571), e che tale indicazione appariva ulteriormente suffragata, sotto il profilo probatorio, non soltanto dal riconoscimento fotografico effettuato (ff.456601-456605), ma anche dalla conoscenza che Michele GRECO aveva ammesso al dibattimento (precisando, alla domanda rivoltagli: ..chi? quelli di Belmonte Mezzagno?), che avrebbe potuto essere dunque conferma della propalazione del "pentito", il quale aveva riferito di avere visto i



fratelli BISCONTI presso la tenuta "Favarella" (passim).

Inoltre, secondo i primi giudici, era pur vero che, come aveva appunto riferito CONTORNO, i BISCONTI fossero inseriti negli interessi imprenditoriali controllati dalla "famiglia" di Ciaculli (f.456674), e non soltanto perche' indiretta conferma era pure scaturita da CALZETTA, il quale aveva indicato gli stessi come "soci" di FEDERICO (infra, par.10.133, 10.134), ma anche per i riscontrati rapporti economici di ingente consistenza che erano stati evidenziati nel processo (gli stessi elencati nell'ordinanza di rinvio a giudizio, alle pagg.7.723 segg.); ma da tutto questo non poteva risolversi che a favore dell'imputato il dubbio che, come dallo stesso sostenuto nelle sue allegazioni difensive, egli fosse stato un inconsapevole gestore degli affari economici del fratello Ludovico (infra, par.10.29), uno cioe' che potesse aver compiuto gli atti evidenziati nel processo (soprattutto, infatti, operazioni bancarie) senza avere mai acquisito ne' la piena coscienza del sotteso "giro" illecito ne' la meditata adesione al sodalizio associativo.

Tale deduzione, giudicata incomprensibile dal requirente, non presta invece, a giudizio di questa corte, il fianco ad alcuna critica; posto che quei giudici si sono con questo limitati, non gia' ad affermare la positiva certezza dell'estraneita' dell'imputato al sodalizio mafioso, ma a prospettarsi il dubbio in questione, peraltro autorizzato, se non perfino accreditato, dalla obiettiva ambiguita' dei dati acquisiti (tali essendo indubbiamente il

compimento di operazioni bancarie o le visite a "Favarella" da Michele GRECO).

E questa corte non puo' mancare di rilevare come quel dubbio, condivisibile nella sua intrinseca portata logica, abbia trovato nel processo un significativo riscontro nelle recenti rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento (ud.5 gennaio 1990) ha affermato di essere certo che solo Ludovico BISCONTI fosse "uomo d'onore", e non l'odierno imputato.

La formula del dubbio va tuttavia adeguata al nuovo regime processuale.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a cursive script, and the initials are a stylized 'M'.

961674

10.29. BISCONTI Ludovico. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pronunzie accessorie, mentre e' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22, concernenti il traffico di stupefacenti, per insufficienza di prove.

Contro tutte queste statuizioni ha proposto appello lo stesso imputato, deducendo che le fonti processuali, da ritenere inquinate ed inattendibili in base a proposizioni svolte in via generale, non avrebbero consentito il giudizio espresso, dal momento che i fatti descritti dai "pentiti" costituivano o meri apprezzamenti soggettivi o comportamenti del tutto insignificanti; e che ugualmente equivocate erano le risultanze attinenti ai rapporti personali o economici con soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio mafioso.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'esiguita' della pena inflitta per le imputazioni associative.

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.

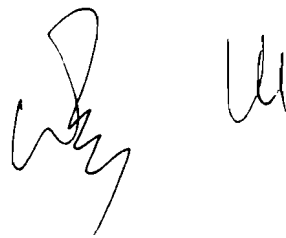
Osserva, cio' premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla responsabilita' dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (in esso assorbito, come

specificato nella parte generale, par.4.4, quello di cui all'art.416 c.p.).

La corte di primo grado, infatti, aveva motivato la sua decisione osservando che la qualita' di associato del BISCONTI si ricavava in primo luogo dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva diffusamente parlato dell'inserimento di costui nella "famiglia" di Belmonte Mezzagno, supportando tale indicazione con il racconto dei numerosi casi in cui lo stesso si era mostrato stretto amico di personaggi di sicuro spessore mafioso, come gli ARGANO, FEDERICO, TINNIRELLO (f.402858). Il CALZETTA aveva pure ricordato di avere notato che il figlio dell'imputato era stato da lui visto in compagnia del noto Mario PRESTIFILIPPO ("killer" della cosca di Ciaculli) e di avere anche da questo ricavato un segno della presenza mafiosa dell'imputato (ff.402873 segg.).

Queste significative risultanze avevano poi trovato, secondo i primi giudici, ulteriore riscontro nelle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva confermato la qualita' di "uomo d'onore" del BISCONTI di Belmonte Mezzagno, anzi (come si e' detto nel paragrafo precedente) assimilandovi anche il fratello e corroborando la sua affermazione sul rilievo della frequenza del fondo "Favarella" di Michele GRECO (fatti, come si e' detto e a proposito di Antonino BISCONTI, implicitamente confermati dalle ammissioni del GRECO).

Ma (a differenza del fratello) il reale inserimento dell'imputato nella cosca mafiosa era attestata dalla

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, possibly reading 'M. J.', and the second is a smaller, more compact signature, possibly reading 'U'.

961676

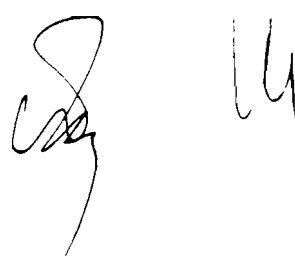
diretta cointeressenza di costui negli affari economici del gruppo, essendo emerso che il BISCONTI era in società con i FEDERICO, PRESTIFILIPPO e BUFFA. E tanto era dimostrato dai numerosi rapporti economici, molti dei quali non apparivano giustificati neppure sulla base dei medesimi interessi imprenditoriali, o si prospettavano quanto meno assai significativi, al di là delle spiegazioni difensive del BISCONTI: come quelli con Nicolò GRECO (infra, par.10.173), con Giuseppe LUPO (che, come si vedrà nel par.10.217, altro non era che un prestanome di Filippo MARCHESE), Nicola DI SALVO (l'imputato coinvolto nella raffineria di eroina di via Messina Marine, infra, par.10.118) e con lo stesso Filippo MARCHESE.

Queste risultanze, dunque, anche secondo la valutazione di questa corte, giustificavano pienamente il giudizio di colpevolezza, dal momento che (ripetesi, a differenza che in ordine alla posizione del fratello, dove la rivelazione dei "pentiti" era rimasta connotata da un dubbio, correttamente risolto a favore dell'imputato) alle generiche indicazioni di appartenenza del BISCONTI al sodalizio mafioso corrispondevano i significativi rapporti personali con altri associati, di tal che lo stesso ne veniva messo in luce come personaggio sicuramente inserito in quel contesto.

La pregnanza di tale valutazione appariva peraltro sorretta dalle stesse spiegazioni, palesemente poco consistenti, offerte dall'imputato in ordine ai rapporti economici intrattenuti; fra le quali merita di ricordare, per la eloquente portata intrinseca, quella riguardante gli

affari conclusi non soltanto con il LUPO, ma anche con il MARCHESE. Dal primo, secondo la tesi ripetuta anche in questo dibattimento, il BISCONTI avrebbe acquistato prosciutto; ma l'importo della transazione (4 milioni), in relazione alla scarsa possibilita' di individuare una accettabile giustificazione, e' gia' da solo sintomo di una tesi di comodo. E se poi si considera, come si era accennato (e come si dira' nella sede richiamata), che il LUPO era solo un modesto soggetto, ripescato da Filippo MARCHESE dalla sua emarginazione sociale per gestire i suoi "affari" con i conti correnti e gli esercizi commerciali a lui intestati come mero paravento, se ne ricava un eloquente argomento di riflessione.

Che gli altrimenti ingiustificabili rapporti con il MARCHESE fossero un indizio assai compromettente per il BISCONTI e' stato poi attestato dalla sua linea difensiva, che lo aveva portato a disconoscere parte della compilazione di un assegno, da quello negoziato e per un importo di 5 milioni (del 1974); ed in effetti una perizia grafica esperita in primo grado aveva parzialmente accreditato la tesi, pur malgrado i dati empiricamente rilevabili dall'esame esterno del titolo. Ma una nuova perizia grafica disposta in questo grado di appello ha messo in luce le perplessita' scaturenti ai margini di quelle conclusioni, stabilendo che in realta' tutte le parti manoscritte dell'assegno in questione erano sicuramente opera grafica di Filippo MARCHESE (perizia del prof. Amato MIRANDA, depositata il 26 maggio 1989).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

961678

Ed infine va osservato che, se pure i margini di equivocita' potessero ipotizzarsi nelle acquisizioni cosi' brevemente riepilogate, esse sarebbero certamente superate dalle significative conferme offerte in questo dibattimento dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale non ha avuto esitazione nel dichiarare che (a differenza degli altri BISCONTI, soltanto) l'odierno imputato era "uomo d'onore" ed appunto facente parte della "famiglia" di Belmonte Mezzagno; e cioe', come e' evidente, in esatta quanto eloquente sintonia con le altre indicazioni processuali e con le altre rivelazioni di collaboratori, in particolare.

Queste ultime fonti di prova, peraltro, dimostrano l'infondatezza della tesi subordinata della difesa, la quale ha osservato che i dati processualmente acquisiti si riferirebbero tutti ad epoca anteriore al settembre 1982, di tal che non sarebbe giustificata la condanna per il reato di cui all'art.416-bis c.p.; ed infatti, a tacer d'altro, sono proprio le affermazioni del MARINO MANNOIA, nella loro univoca proiezione temporale addirittura riferita agli assetti attuali del sodalizio mafioso, che tolgono ogni dubbio in proposito.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui

all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Malgrado il pubblico ministero abbia proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa puo' essere determinata nei limiti ritenuti congrui dai primi giudici, difatti nella specie adeguata alla personalita' dell'imputato, dunque calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, esclusa la liberta' vigilata.

Per quanto attiene alle imputazioni concernenti gli

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

stupefacenti, in ordine alle quali non vi e' impugnazione del pubblico ministero, la formula dubitativa va adeguata al nuovo regime processuale immediatamente operante, dandosi atto, ad ogni buon fine, che l'accusa era sorretta dalla deduzione che fra i rapporti economici individuati potessero esservi inseriti illeciti proventi di traffici di quel genere, peraltro spesso direttamente gestiti dai piu' grossi esponenti di "cosa nostra".

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.30. BISCONTI Pietro. - L'imputato e' stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove ed ha proposto appello invocando la formula piena.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello insistendo per l'affermazione di responsabilita' del BISCONTI in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, che sarebbero stati dimostrati dall'inserimento dell'imputato nel contesto familiare accertatamente facente parte del sodalizio mafioso e in particolare dalle dichiarazioni di CALZETTA, il quale lo aveva indicato come amico di Mario PRESTIFILIPPO.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di appello.

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero non appaiono meritevoli di accoglimento.

Per vero, a carico dell'imputato (negativamente tratteggiato dal fatto di essere figlio di Ludovico BISCONTI, supra, par.10.29) concorrevano soltanto le rivelazioni del CALZETTA, il quale aveva riferito di averlo visto in compagnia del Mario PRESTIFILIPPO (anzi, proprio nella occasione, peraltro ritenuta indiziante dai primi giudici ai margini dell'omicidio DALLA CHIESA, nella quale, appunto dopo la strage di via Carini, costui avrebbe

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

ricevuto eloquenti effusioni da parte di Domenico FEDERICO: supra, par.7.5) nonche', assieme al padre, presso i luoghi di pertinenza delle cosche e delle loro attivita' economiche (ff.402858-402897 segg.).

Tali dati, a giudizio della corte di primo grado, sembravano riscontrati dalle operazioni bancarie poste in essere dall'imputato, il quale aveva giustificato questi ultimi, e le frequentazioni predette, in un contesto di collaborazione negli affari del padre, con l'ulteriore precisazione che in realta' del PRESTIFILIPPO era stato compagno di scuola e dunque di infanzia. Di tal che non era consentito definire un quadro accusatorio adeguatamente univoco.

Ed invero, anche a giudizio di questa corte, le risultanze processuali hanno solo dimostrato che l'imputato seguiva il padre nelle sue attivita' economiche e lo collaborava nelle operazioni bancarie (in base ad una concorrente facolta' di firma nel conto corrente); di guisa che la sua presenza, contestualmente a costui, nei vari luoghi (giustamente) ritenuti sedi delle attivita' di reinvestimento di capitali di sospetta provenienza non puo' da sola implicare, su un piano indiziario, l'effettivo inserimento del BISCONTI nel sodalizio criminoso. Certo, anche la frequenza di persone come il PRESTIFILIPPO, di clamoroso spessore criminale, adduce elementi di sospetto, non integralmente neutralizzati dai pregressi rapporti personali di conoscenza; ma anche questo dato, pur con l'emergente dubbio che l'imputato non potesse ignorare il

livello criminoso raggiunto dall'amico di infanzia, non e' tale da connotare il quadro probatorio in termini di adeguata certezza.

E tale dubbio, giustamente rivolto dai primi giudici a favore dell'imputato, ha trovato in questo dibattimento di appello un'ulteriore e piu' significativa consistenza nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha espresso in termini di certezza la propalazione che (a differenza, appunto, del padre) costui non era affatto un "uomo d'onore", affiliato al sodalizio mafioso.

Ne consegue, dunque, che va condiviso il dubbio formulato dalla corte di primo grado, ancorche' la formula debba essere adeguata (per tutte le imputazioni, anche per quelle concernenti gli stupefacenti, per vero assai debolmente suffragate da prove) ai criteri normativi attuali.



10.31. BONANNO Armando. - La posizione di questo imputato viene separata per dubbio di esistenza in vita. Sul punto, la corte provvede con separata ordinanza.

10.32. BONANNO Francesco, LO MEO Costantino, RANDAZZO Salvatore. - La posizione di questi tre imputati viene qui trattata contestualmente data l'identita' del fatto storico dal quale si sono ricavati gli elementi di valutazione e che costituisce infatti l'unico sostanziale addebito che viene mosso agli stessi.

Costoro sono stati giudicati responsabili dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannati a pene varie ed hanno proposto appello deducendo l'insussistenza del fatto.

Il pubblico ministero non ha proposto doglianze circa la posizione processuale degli imputati (il procuratore generale aveva proposto impugnazione non corredandola, però, di motivi o non esplicitando gli stessi) e, in questo dibattimento, ha concluso per la conferma della sentenza.

Le difese, dal canto loro, hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che non puo' essere condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere.

In realta', si era accertato (ff.034516 segg.) che i tre odierni imputati, unitamente a Pietro PUCCIO, ucciso nelle more del processo di appello, avevano agevolato la fuga dalla Sardegna di Giuseppe MADONIA, Vincenzo PUCCIO e

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, possibly reading 'WZ' or similar. The signature on the right is also cursive and appears to be a single letter 'M' or 'W'.

Armando BONANNO, già' individuati come autori dell'omicidio in danno del capitano dei carabinieri Emanuele BASILE. Questi ultimi (che sarebbero stati condannati per tale fatto in grado di appello, con una sentenza tuttavia non ancora definitiva, tanto che questa corte ha separato le imputazioni concernenti i presunti mandanti per consentire la trattazione unitaria in quel processo) erano stati però in un primo tempo (17 marzo 1983) scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, e destinati a soggiornare in tre diversi comuni in provincia di Oristano (Asuni, Sini e Allai), e quindi, con la sentenza di primo grado del 31 marzo 1983 (destinata ad essere appunto riformata), assolti con formula dubitativa.

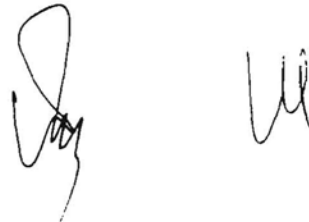
Pochi giorni dopo era stata scoperta la contestuale fuga dei tre dai rispettivi luoghi di dimora e i carabinieri avevano appunto accertato che questa era avvenuta in singolare coincidenza con l'arrivo in Sardegna di un gruppo di parenti e "amici", coincidenti con gli odierni imputati (oltre il PUCCIO deceduto) i quali dunque l'avevano agevolata.

Tanto era risultato dimostrato dalle numerose acquisizioni raccolte nell'immediatezza e dal confronto di queste con le dichiarazioni degli interessati, che costituivano in realtà implicita quanto eloquente ammissione. Tutti, infatti, essendo stati peraltro incontestabilmente riconosciuti, avevano dedotto di essersi recati in Sardegna sostanzialmente per fare un viaggio (di Pasqua, avrebbe precisato fino a questo dibattimento il

RANDAZZO) e per far visita, con l'occasione, ai parenti cola' residenti. Davvero significativa era stata la spiegazione del LO MEO, il quale aveva precisato che era diretto ad Arezzo per affari e che a lui si era accompagnato il RANDAZZO, a sua volta diretto a Pisa per sue ragioni di affari, ma che avevano deciso di recarvisi passando per la Sardegna.

Ed invece era emerso che non era affatto vero neppure che ciascuno si fosse recato presso l'amico o il parente rispettivo, ma che nei giorni precedenti la contestuale (e per questo significativa) scomparsa dei tre vi erano stati frenetici contatti fra tutti in giro nei paesi interessati. Tanto era risultato attraverso le dichiarazioni di Margaret PAJEWSKI, che aveva visto nel comune dove risiedeva il MADONIA l'auto del RANDAZZO e del LO MEO (che avrebbero dovuto essere andati a trovare Armando BONANNO); di Giuseppe e Giovanni MUSU, che aveva notato nello stesso luogo il LO MEO; di Paolo MELIS, che aveva riconosciuto gli stessi RANDAZZO e LO MEO come visitatori del Vincenzo PUCCIO ad Asuni; di Luigi CAU, che aveva incontrato insieme LO MEO, RANDAZZO e Armando BONANNO i quali gli avevano detto che erano sul punto di partire, cosa che era stata detta anche a Maria Paola SANNA (passim).

Per vero, a fronte della minuziosa ricostruzione dei movimenti del gruppo, confluito in Sardegna negli stessi giorni e contestualmente ripartito assieme ai tre dimoranti scarcerati, le stesse difese hanno debolmente (ed infatti solo in termini generici e sfumati) contestato il fatto



storico dell'agevolazione alla fuga, finendo con il mettere l'accento soprattutto sulla questione della rilevanza giuridico-penale della corrispondente condotta.

Agli odierni imputati, infatti, era stato dato carico inizialmente del reato di favoreggiamento personale ma, nel prosieguo dell'istruzione, sul rilievo che gli stessi, per il fatto di avere agevolato la fuga di così importanti affiliati al sodalizio mafioso (in tesi, appunto, esecutori di un delitto "eccellente"), non potessero che esserne a loro volta partecipi, si era proceduto alla contestazione del reato di associazione per delinquere, nel quale il primo restava assorbito.

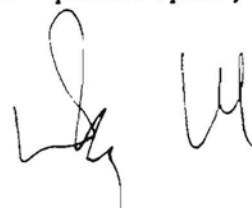
I giudici di primo grado (peraltro recependo una tesi difensiva, che invece si dimostrerà incongrua, secondo cui la mancanza, nei fuggitivi, della qualità di autori di un reato, data l'assoluzione, rendeva insussistente ogni ipotesi di favoreggiamento) avevano dunque condiviso la tesi dell'accusa, osservando che non era ipotizzabile che l'organizzazione non si fosse servita, per un compito così importante, di soggetti affiliati.

Ed anche le deduzioni formulate con i motivi di gravame, che da una parte contestano (e giustamente, come si vedrà) la forzatura logica di una simile statuizione, quasi alla stregua di una scelta senza alternativa per un giudizio preconconcetto, ripropongono coerentemente la tesi che neppure il favoreggiamento sarebbe configurabile, posto che i tre non erano né ricercati per l'omicidio, in quanto assolti dalla corte d'assise, né vincolati alla dimora in base ad

un provvedimento, la cui inottemperanza potesse comportare una fattispecie di reato; ed infatti, secondo la prospettazione, altra conseguenza alla fuga non poteva essere correlata che la riemissione di una misura restrittiva (gia' cessata per decorrenza del termine massimo), nella specie pero' impossibile data appunto l'intervenuta assoluzione.

Se non che, a giudizio di questa corte, se e' fondata la doglianza difensiva che ha messo in luce una ingiustificata dilatazione della portata probatoria degli elementi acquisiti, non e' neppure corretto il ragionamento insito nelle superiori considerazioni ugualmente svolte dalla difesa (e sostanzialmente condivise dai primi giudici).

Difatti, la proposizione secondo cui i soggetti che erano andati ad aiutare la fuga dei tre dalla Sardegna, apportando un contributo logistico, non potessero che essere a loro volta affiliati allo stesso sodalizio mafioso, e' basata, come e' evidente, su una mero dato ipotetico; che, seppure sorretto da una non certamente trascurabile portata logica, avrebbe avuto bisogno di uno specifico ed ulteriore riscontro. Non tanto perche' la stessa ipotesi, in quanto tale, non e' tale da resistere ad ogni possibile supposizione contraria (empiricamente ricavabile da molteplici forme di esplicazione di aiuto o supporto occasionale alle cosche mafiose), quanto perche' ad un simile dovere probatorio non puo' sottrarsi anche la piu' perspicua deduzione logico-indiziaria. E, come principio,



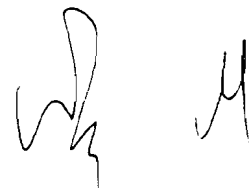
l'idea che una missione di quel genere venisse condotta in porto preferibilmente da parenti o magari da persone non sospettate di appartenenza a gruppi criminali, alla stregua di innocenti ed occasionali visitatori dei soggetti obbligati alla dimora in piccoli centri di provincia, non puo' apparire a sua volta fuori misura; almeno, appunto, quel tanto che consente di vedere intanto neutralizzata la proposta accusatoria sul punto dell'affiliazione mafiosa (e la mancanza, poi, di riscontri ulteriori e' qui cosi' evidente che nessuno dei "pentiti", fino a MARINO MANNOIA, ha saputo indicare l'appartenenza di questi imputati al sodalizio oggetto del processo).

Ma, detto questo, e come l'intuitivo disvalore che e' dato avvertire nella condotta in esame finisce con il supportare, non potrebbe essere ugualmente giudicata corretta la soluzione che considerasse la stessa del tutto immune da pena.

Ed infatti, ai fini della piu' perspicua configurazione del reato di favoreggiamento personale (difatti inizialmente ipotizzato, ancorche' poi giudicato come assorbito nella piu' ampia ipotesi di appartenenza al sodalizio mafioso), non puo' essere fuorviante ne' il fatto che i tre fuggitivi avessero solo subito un provvedimento di imposizione di dimora in sede di scarcerazione, ne' che fossero stati assolti dall'imputazione di omicidio. A parte che essi, come e' evidente (e come si evince dagli atti), erano anche indiziati di associazione per delinquere (ed in effetti non e' dubitabile che avessero, secondo l'accusa, commesso

l'omicidio del capitano BASILE nel quadro di un qualificato inserimento nell'organizzazione mafiosa), la fattispecie dell'art.378 c.p. resta ugualmente ed esaustivamente integrata dalla condotta di chi, in un modo qualunque, agevola il soggetto indiziato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di essa, dopo la commissione di un reato. Laddove, cioe', non par dubbio a questa corte che l'assoluzione (rectius, la momentanea assoluzione) di quegli imputati in una fase del giudizio non facesse venir meno in alcun modo la loro qualita' di persone soggette alle investigazioni ed alle ricerche della polizia; quanto meno per essere sottoposti alle fasi successive del processo (alle quali, come e' coerentemente significativo, gli stessi si erano poi sottratti, rendendosi latitanti). Perche', se cosi' non fosse (e se si dovesse poi, per altro verso, confondere la pronunzia assolutoria non definitiva, certamente di immediata esecuzione ma solo per la giusta regola di favore dell'imputato, con l'accertata estraneita' ad un qualsiasi contesto delittuoso), si finirebbe con il ricavare una diversa consistenza della fattispecie, in una specie di collegamento pregiudiziale rispetto all'accertata responsabilita' penale del ricercato (perfino, in un'aberrante propedeuticit  processuale), che invece non e' affatto accreditata dal tenore della norma, la quale postula inequivocabilmente che l'agente aiuti qualcuno ad eludere le indagini o le ricerche, dopo la commissione del reato che quelle abbia legittimato.

La ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art.378



961692

c.p. non puo' essere, poi, esclusa dal rapporto di parentela che alcuni degli imputati avevano con i soggetti agevolati, dal momento che, come si era premesso (e secondo risultanze sostanzialmente non contraddette nella loro portata storica), l'organizzazione era stata cumulativamente diretta a predisporre la fuga di tutti e tre i dimoranti in Sardegna; e dunque, al piu', l'eventuale circostanza di esclusione della pena non potrebbe estendersi agli altri imputati, o agli stessi imputati con riferimento alla condotta predisposta a favore degli altri soggetti agevolati.

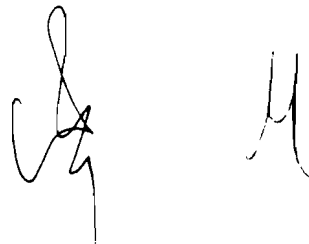
In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., questa corte ritiene equa la pena di anni due di reclusione (interamente coperta da condono).

10.33. BONANNO Luca. - L'imputato era stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alle pene di legge. Ha proposto appello, eccependo la litispendenza.

Il procuratore generale (che non aveva corredato dei motivi la dichiarazione di appello) ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che in effetti l'imputato era gia' stato sottoposto ad un parallelo giudizio a Torino per le stesse imputazioni associative. Quei giudici, nelle more, hanno emesso sentenza definitiva (Tribunale di Torino, 7 dicembre 1984, irrevocabile l'8 giugno 1988) che preclude ogni esame in questa sede.

La sentenza va, dunque, coerentemente riformata.

The block contains two handwritten marks. On the left is a stylized signature, possibly 'C. G.', and on the right is a set of initials, possibly 'M'.

961694

10.34. BONICA Marcello. - L'imputato e' stato condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 25 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie, ed e stato assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 9 (associazione per delinquere di tipo mafioso). Ha proposto appello deducendo l'inattendibilita' delle fonti d'accusa e rilevando che sarebbe stata, al piu', accertata una sua qualita' di autista di un gruppo di trafficanti, non chiaramente significativa della sua cointeressenza negli affari illeciti di costoro.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' anche per il capo 9, data l'unicita' delle fonti di prova, che avevano ugualmente dimostrato l'inserimento del BONICA nell'organizzazione mafiosa, dedita al traffico di stupefacenti ad alto livello. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento, le parti hanno concluso in termini conformi alle doglianze formulate.

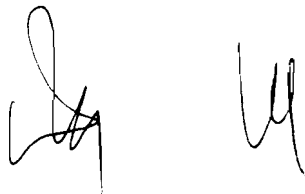
Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita censura in ordine all'affermazione di responsabilita' per il reato di cui al capo 20 ed alla individuazione di un rilevante dubbio circa l'inserimento

organico nell'associazione per delinquere finalizzata di tipo mafioso.

La corte di primo grado aveva infatti basato il suo convincimento sulle rivelazioni di Pietro DI RIZ, il quale aveva riferito (ff.117173 segg.) di avere messo in contatto il trafficante Alan THOMAS con il gruppo di trafficanti catanesi facente capo ai CANNIZZARO ed ai FERRERA (la cui posizione sara' in seguito esaminata in dettaglio nel par.10.54, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato per le necessarie integrazioni della motivazione, mentre quella del BONICA puo' essere analizzata fin da ora nella sua contenuta portata processuale); in alcuni di questi incontri, secondo il "pentito", "Pippo" FERRERA si era presentato accompagnato da un soggetto, con evidenti mansioni di autista, a nome "Marcello".

Il personaggio cosi' descritto era stato quindi con certezza individuato nell'odierno imputato (oltre che dalle numerose indagini, prevelentemente suffragate da intercettazioni telefoniche, anche) grazie al riconoscimento fotografico effettuato da un altro collaboratore, e cioe' dallo stesso THOMAS di cui aveva parlato il DE RIZ. Costui, infatti, non soltanto aveva a sua volta raccontato che agli incontri per traffici di droga il "Pippo" (FERRERA) si era presentato assieme al detto "Marcello", ma aveva finito con il riconoscere (come tutti gli altri componenti del gruppo, anche) costui nella persona appunto del BONICA (f.083496).

Anche Sebastiano DATTILO (come si dira' nella sede



richiamata, colui che il gruppo dei trafficanti catanesi aveva arruolato per comandare la nave da utilizzare per colossali importazioni di droga dall'estremo oriente), nel raccontare i suoi contatti con i catanesi, aveva parlato di riunioni alle quali, fra gli altri, aveva partecipato il tale "Marcello", autista di "Pippo" FERRERA.

La corte di primo grado, peraltro, aveva osservato come simili convergenti risultanze probatorie avessero trovato significativo riscontro ulteriore proprio nel contenuto delle telefonate intercettate e nelle altre indagini di polizia.

Ed in effetti, quanto alle prime (a parte le altre intercettazioni, su cui la difesa ha insistito per aleatori accertamenti fonici, in alcuni casi deducendo, come si dira', che l'interlocutore non poteva essere il BONICA), l'accusa ha giustamente sottolineato l'importanza della telefonata del 23 marzo 1983, nella quale all'imputato viene dato l'ordine di rilevare "Pippo" a Battipaglia e di compiere altri incarichi di evidente contenuto sospetto: "...gli dici, alle otto fatti trovare al Marocco, prendi tutto quello che c'e'..tutto..e lo trasforma in giornata (f.114685).

Inoltre, il 27 marzo successivo, il BONICA era stato visto accompagnare Giovanni RAPISARDA (facente parte del gruppo) in un appartamento romano nel quale era stato gia' localizzato Francesco CANNIZZARO, ed il 29 marzo era stato poi individuato a bordo di un'auto (successivamente notata a Catania davanti all'abitazione di Carmelo SAVOCA, altro

componente del gruppo in questione) mentre accompagnava Antonino FERRERA all'aeroporto di Roma in partenza per Catania (f.114722).

Ai margini di queste risultanze, che indubbiamente non lasciano spazio ad alcuna incertezza sul fatto che il BONICA fosse la persona che accompagnava i piu' importanti esponenti del gruppo criminale (tanto che lo stesso imputato ha finito sostanzialmente con il non negarlo, in armonia con le deduzioni difensive tendenti, come si dira', a svalutare l'importanza del ruolo individuato), sono stati sollevati dubbi sulla consistenza di alcune emergenze e in particolare di alcune telefonate (una delle quali e' stata riascoltata nel corso di questo dibattimento); ma delle quali, a giudizio della corte, e' ultroneo stabilire l'esatto significato, dal momento che, se pure essere costituissero innocenti conversazioni private (come quella del 22 marzo, nella quale pare che il BONICA avesse avvertito la convivente del Giuseppe FERRERA della partenza di costui da Roma: f.114651), questo non implicherebbe una svalutazione, sotto alcun profilo, delle residue prove esaminate. Soprattutto, cioe', a fronte delle concordanti rivelazioni dei "pentiti" sul fatto che l'imputato faceva da autista al FERRERA e, quel che piu' conta, lo accompagnava negli incontri che avevano per oggetto il traffico di stupefacenti.

In ordine, poi, alle rivelazioni del DATTILO, la difesa ha dedotto (non soltanto che in alcuni incontri il BONICA non poteva esservi, perche' detenuto, ma dimenticando che

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

egli era stato ristretto dal maggio al dicembre 1982, di guisa che all'incontro del giugno 1983 poteva aver partecipato, ovvero che lo stesso aveva riottenuto la patente solo nel giugno 1983, come se questo gli avesse impedito di svolgere effettivamente il ruolo assegnatogli, ma soprattutto) che le dichiarazioni del "pentito" sarebbero state nel loro complesso ritrattate nel corso ulteriore del processo.

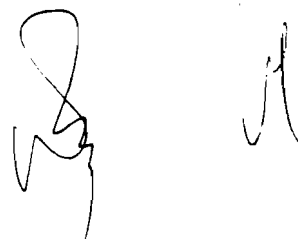
Gia' in altra sede (par.3.8) la corte ha pero' osservato come simili "ripensamenti" di "pentiti" come il DATTILO (in quanto chiaramente finalizzati ad attenuare la propria posizione processuale, difatti espressi non in termini di totale negazione dei fatti storici ma come personale prospettazione di non consapevolezza della natura del traffico, asseritamente ritenuto di soli tabacchi esteri) non possano compromettere il complessivo impianto accusatorio. Non soltanto perche' essi si appalesano (come altrove vien detto, anche a proposito della posizione individuale del DATTILO, infra, par.10.96) del tutto inattendibili a fronte delle residue, convergenti ed univoche, acquisizioni probatorie, ma soprattutto perche' gli stessi (come si e' accennato) non hanno mai messo in dubbio la portata storica dei fatti accaduti (difatti, la tesi, se fosse vera, comporterebbe semmai che il DATTILO non conoscesse che il gruppo dei catanesi trafficava in droga invece che soltanto in tabacchi).

Per vero, come si era anticipato, le principali prospettazioni difensive si incentrano nell'importanza del

ruolo assunto dal BONICA nell'ambito dell'organizzazione, laddove si e' dedotto che il marginale compito di autista non potrebbe farlo assurgere al rango di trafficante di droga. Ma queste, per certi versi giustificate, osservazioni non colgono tuttavia, a giudizio di questa corte di secondo grado, nel segno di una effettiva confutazione della fondatezza della decisione dei primi giudici; perche' in questa falsariga si finisce con il trascurare che il (semplice) concorso nell'associazione di traffico di stupefacenti (peraltro, come si dira', valutato con parametri assai lievi sul piano della graduazione della pena) costituisca la soluzione giuridica piu' benevola, tuttavia imposta dall'accertato supporto apprestato a favore dell'organizzazione, e sicuramente in modo consapevole (come testimoniato dall'eloquente non equivoca' dei discorsi di traffico, nei termini riferiti dai "pentiti").

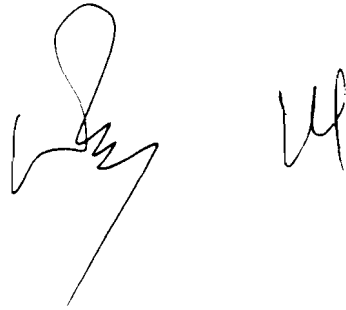
Si finisce, poi, con il non considerare che, proprio in coerenza a questa favorevole valutazione dei fatti nei riguardi del BONICA, la corte di primo grado aveva escluso l'inserimento di costui a pieno titolo nell'organizzazione mafiosa; esclusione difatti motivata dal fatto che, con un ruolo di cosi' modesta portata marginale, non si poteva collocare l'imputato nei quadri di un sodalizio associativo connotato da ben specifiche qualita' soggettive.

La decisione impugnata va dunque confermata, imponendosi solo l'adeguamento della formula dubitativa ai nuovi parametri legali.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

10.35. BONO Alfredo. - La posizione di questo imputato e' stata stralciata per le considerazioni di cui alla separata ordinanza.

10.36. BONO Giuseppe. - La posizione di questo imputato
e' stata stralciata per le considerazioni di cui alla
separata ordinanza.

Handwritten signature and initials. The signature is a stylized, cursive 'G' followed by a long horizontal stroke. To its right are the initials 'Uf'.

961702

10.37. BONURA Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di associazione per delinquere semplice (art.416 c.p.) e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre statuizioni accessorie, ed e' stato assolto dalle altre imputazioni con formula piena. Ha proposto appello deducendo l'inattendibilita' dei "pentiti", sulle cui esclusive rivelazioni la decisione era fondata, ed il cui contenuto non sarebbe stato neppure univocamente attestante l'inserimento nel presunto sodalizio mafioso.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto appello in ordine all'assoluzione per il capo 10 (art.416-bis c.p.), motivata, secondo una problematica decisa in via generale, dal fatto che l'imputato si trovava detenuto al tempo dell'entrata in vigore della norma incriminatoria. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento, le parti hanno concluso in termini conformi alle doglianze formulate.

Osserva, cio' premesso, la corte che l'affiliazione del BONURA al sodalizio mafioso era stata ritenuta esattamente provata dalle risultanze processuali esaminate in primo grado, e in particolare dalle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.

Il BUSCETTA aveva, infatti, ricordato (per averlo appreso da Gaetano BADALAMENTI e da Antonio SALAMONE) come

il BONURA, che al tempo di Salvatore INZERILLO rivestiva la carica di "vice-capo" per le sue doti di "uomo valoroso" (ricorrente eufemismo per indicare un affiliato dedito ad omicidi), dopo l'uccisione di costui era stato messo a capo della "famiglia" di Uditore (ff.450005 segg.; 450098 segg.).

Il CONTORNO, dal canto suo, pur facendo intendere di non aver conosciuto l'imputato, aveva comunque confermato (f.456538) che certi SANSONE sarebbero stati posti al vertice della medesima "famiglia" di Uditore proprio dopo l'arresto del BONURA (infatti perseguito per gravi imputazioni).

Secondo i giudici di primo grado tali convergenti indicazioni trovavano pacifico riscontro non soltanto nell'accertato inserimento dell'imputato nelle attività economiche controllate dalla "famiglia", ma soprattutto nel contesto generale degli avvenimenti della guerra di mafia, dove gli avvicendamenti esponenziali erano stati tutti puntualmente dipendenti dagli assetti venutisi a creare dopo la soppressione dei "perdenti" più rappresentativi, ed ogni volta con l'espresso gradimento degli altri associati rimasti fedeli ai "corleonesi".

Le doglianze difensive si sono in primo luogo accentrate nei complessivi temi della credibilità dei "pentiti", sui quali questa corte si è ampiamente soffermata nella parte III, i cui risultati devono essere qui integralmente richiamati (e dunque restando nelle corrispondenti considerazioni assorbite le questioni relative alle contraddittorietà delle fonti, alla loro

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

portata processuale, alla necessita' dei riscontri ed alla loro corretta consistenza, e cosi' via).

Sul punto specifico delle acquisizioni concernenti il BONURA, le proposizioni difensive hanno cercato poi di mettere in luce come gia' nelle stesse dichiarazioni di questi collaboratori si annidasse la dimostrazione della loro inutilizzabilita'; se e' vero, come si e' osservato, che il BUSCETTA aveva riferito la sua versione in termini dichiaratamente dubitativi ("..credo che attualmente il capo sia Francesco BONURA, di cui ho sentito parlare come 'uomo valoroso' da parte di Giuseppe INZERILLO..": ivi) e che queste perplessita' erano venute ancor piu' in evidenza nella verifica dibattimentale, quando lo stesso "pentito" aveva ammesso (ud. 5 aprile 1986) l'imprecisione dei suoi ricordi (ribadendo, con la consueta laconicita': "credo che <i ricordi> rimangono imprecisi, perche' non lo conosco Francesco BONURA; io so che Francesco BONURA era il vice-capo di Giuseppe INZERILLO, dell'Uditore...l'avro' saputo da INZERILLO, l'avro' saputo dallo stesso Giuseppe INZERILLO, non ricordo come, ma sapevo che era il vice-capo; altre cose non so").

Ed inoltre, quanto alle rivelazioni del CONTORNO, si e' dedotto come anche costui non conoscesse il BONURA, anzi avendo dichiarato al dibattimento (ud. 14 aprile 1986) di non ricordare neppure questo nome; mentre, in istruzione, lo stesso si era limitato a fornire un'indicazione per altro verso inconsistente, dal momento che i fratelli SANSONE, che lui aveva dato come capi della "famiglia" di Uditore dopo

l'arresto di BONURA, non erano stati mai accertati come affiliati mafiosi.

Anche ai margini di queste deduzioni si impone, in realta', il rinvio alle considerazioni che si sono svolte in via generale circa il valore da attribuire alle rivelazioni dei collaboratori, anche quando non utilmente supportate da specifici riferimenti; o quando (come nel caso dei SANSONE) altri accertamenti giudiziari, non sindacabili per il rispetto della cognizione, abbiano finito con lo svalutare le fonti medesime.

E la puntuale esigenza di specifica verifica processuale delle acquisizioni concernenti le singole posizioni, nel caso del BONURA, si arricchisce infatti di ulteriori e coerenti apporti probatori che, al di la' della loro autonoma portata indiziaria, finiscono con il condalidare le altre risultanze e con l'eliminare, in buona sostanza, ogni possibile perplessita'.

Non puo' trascurarsi, dunque, che in questo dibattimento di appello alle notizie gia' acquisite dai primi giudici si sono aggiunte le rivelazioni dei nuovi collaboratori. Di CALDERONE, in primo luogo, che ha ricordato (pag.395 dich.istr.) come il BONURA gli fosse stato presentato da tempo risalente come affiliato della "famiglia" di Salvatore INZERILLO, descrivendone anzi l'abbigliamento (ricercato) usuale; e che, inoltre, non ha avuto alcuna esitazione nel riconoscerne le sembianze in fotografia (pagg.657-665).

Ma l'apporto piu' significativo (specie per le



961706

ulteriori valutazioni alle quali questa corte e' chiamata) e' stato offerto da MARINO MANNOIA, il quale ha riferito (pagg.102 segg. dich.istr.) di avere avuto conversazioni con il BONURA, il quale lo aveva messo a parte delle sue preoccupazioni circa l'esito di un processo per omicidio (facendogli peraltro intendere che del fatto lui fosse responsabile: particolari qui ripetuti per mera esigenza dialettica nel quadro delle vicende da esaminare). Costui gli aveva raccontato che "i suoi" avevano "avvicinato" tutti i membri della giuria (rectius, i giudici popolari della corte d'assise) ma che nutriva qualche timore per via della intransigenza del presidente; tanto che poi, quando era tornato "raggiante" dal processo nel quale era stato assolto, aveva detto appunto che la giuria popolare era stata la sua salvezza perche' "quel cornuto del presidente... voleva condannarlo a tutti i costi".

Al di la' delle obiezioni difensive, per vero di non consistente rilievo, secondo cui sarebbe in re ipsa incredibile che un imputato potesse aver fatto diagnosi di quel genere, cio' che importa ricavare da queste rivelazioni e' che il BONURA (vere o millantate che fossero state le sue manovre tendenti ad "intervenire" presso i giudici popolari: ma lo stesso "pentito" ha raccontato altri e significativi episodi in proposito, che comunque e' doveroso non riprodurre in questa sede) aveva con questo confermato la sua attuale posizione di prestigio nell'ambito della cosca mafiosa, segno inequivoco della perduranza non soltanto del legame "affettivo" ma anche degli interessi che lo stesso

esprimeva e che conferivano al BONURA una "presenza" nel sodalizio ancorchè fosse detenuto.

Anzi e' proprio dalle medesime dichiarazioni che va tratta la convinzione della fondatezza del gravame, appunto nel passo in cui è detto che i primi giudici avrebbero dovuto ritenere sussistente il vincolo associativo fin oltre il settembre 1982, a nulla rilevando lo stato di detenzione dell'imputato (questione, anch'essa risolta da questa corte nei termini di cui al par.4.7. alla quale si rinvia integralmente).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che essa va determinata in anni sette di reclusione, ritenuta adeguata alla personalita' dell'imputato in relazione a quanto risulta dagli atti (pena base anni cinque aumentata per effetto dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis).

Vanno, infine, mantenute ferme pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte in primo grado, queste ultime giustificate dalla evidente pericolosità sociale dell'imputato, in base alle risultanze esaminate.



10.38. BRAZZO' Giuseppe e CASTIGLIONE Francesco. - Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di ricettazione ed hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che i due imputati, la cui posizione e' trattata contestualmente per l'identita' del fatto contestato, erano stati ritenuti inseriti in un programma di reinvestimento di capitali di illecita provenienza, in quanto, essendo soci della "Italcostruzioni" srl, ne avevano ceduto una congrua parte a Saveria Benedetta PALAZZOLO (indicata nel processo come convivente di Bernardo PROVENZANO), non soltanto dietro un corrispettivo il cui incasso era apparso assai perplesso, ma soprattutto a fronte del fatto che la stessa, formalmente nullatenente e casalinga, non si presentava certo come il socio che avrebbe potuto offrire un apporto di solidita' economica, specie in un momento in cui la societa' si apprestava ad assumere consistenti lavori in sub-appalto.

Ora, non vi e' dubbio che il contesto definito dalla proposizione accusatoria si prospetti assai sospetto, dal momento che non rientra in una fisiologica evoluzione delle vicende di una societa' il fatto che vengano cedute quote ad una persona di nessuna consistenza economica e per ottenere

(come allegato dagli imputati) fidi in banca; e se si considera che la cessione avvenne proprio in occasione dell'assunzione di lavori in subappalto, le deduzioni possono pure emergere in modo intuitivo.

E pero', anche con riferimento alle negative implicazioni che ne potrebbero scaturire (residuando tuttavia la possibilita' che gli imputati siano stati "costretti" a rendere partecipi personaggi occulti per poter assumere il lavoro in sub-appalto), il fatto contestato resta circoscritto al fatto di avere ricevuto la somma di lire 10 milioni quale corrispettivo della cessione delle quote. Il quale corrispettivo, a parte che e' la stessa accusa che ipotizza che non sia stato neppure pagato, non e' certo il denaro che deve essere reinvestito nel settore imprenditoriale apparentemente "pulito" (o almeno tale non e' necessariamente), a tacer d'altro per il suo modesto ammontare, ma soltanto il mezzo attraverso il quale (nella tesi che emerge dagli indizi) il dominus occulto ottiene a sua volta un vantaggio possibilmente illecito dietro un paravento di legalita' (e se, appunto, si riflette che e' piu' logico che quel prezzo di cessione di quote non sia stato mai pagato, il quadro di una sopraffazione ai danni dei titolari apparenti della societa' e' evidente: ne' l'accusa ha ipotizzato che i due imputati fossero interamente prestanomi dell'associato occulto).

Si impone, pertanto, coerente assoluzione per insussistenza del fatto contestato.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

10.39. BRONZINI Alessandro. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 22 (traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 12 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; e' stato altresì assolto con formula piena dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e con formula dubitativa dal reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il BRONZINI ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena da tutte le imputazioni, deducendo che tutto l'impianto accusatorio si sarebbe basato sulle dichiarazioni del "pentito" CALZETTA, la cui inattendibilita' era conclamata dalla sua stessa personalita'.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto impugnazione deducendo all'opposto la sussistenza di valide prove per giustificare la condanna per tutte le imputazioni associative.

Il procuratore generale ha riproposto, anche nei confronti di questo imputato, la questione della errata esclusione di aggravanti nelle imputazioni concernenti gli stupefacenti (come da par.5.7).

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici merita di essere condivisa.

La corte di primo grado aveva, infatti, opportunamente fondato il proprio convincimento sulle risultanze acquisite e in particolare sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva mostrato di ben conoscere il BRONZINI non soltanto per averne pure descritto le generiche fattezze fisiche, ma soprattutto per averne indicato il soprannome con il quale era comunemente noto ("il vampiro") e l'attività ufficialmente svolta che era quella di commercio di quadri (anche se l'imputato ha precisato di essere essenzialmente un pittore: ma anche una mostra può comunque equivalere a quel commercio di quadri descritto dal "pentito"), mentre in realtà frequentava ambienti della criminalità a Milano ed a Palermo (specificando il nome, IEMMA, delle persone con le quali era più a diretto contatto).

Orbene, il CALZETTA aveva raccontato (ff.402836 segg.) uno specifico episodio avvenuto nel 1981, quando cioè una volta, mentre si trovava presso il rifornimento di benzina degli ZANCA in piazza Scaffa, aveva visto arrivare il BRONZINI con una valigia "24 ore", dalla quale aveva estratto alcune "mazzette" da lire 50.000 che aveva consegnato a Carmelo ZANCA (nell'occasione, "assistito" da "Pietro 'u zappuni", ossia da Paolo ALFANO, supra, par.10.12; o comunque alla presenza di costui); lo ZANCA, a sua volta, rilevando il denaro, che aveva avvolto e consegnato al cugino Giovanni ZANCA, aveva preso una busta di plastica che aveva subito riposto nella valigia del BRONZINI, il quale si era allontanato, in compagnia di una persona non identificata, a bordo di una "Alfa Romeo-Giulia"



di colore bleu.

I primi giudici avevano dunque osservato che il racconto cosi' circostanziato aveva trovato pure adeguato riscontro nelle risultanze processuali, essendo emerso che era vero che il BRONZINI fosse stato coinvolto in indagini circa attivita' criminose del nord Italia.

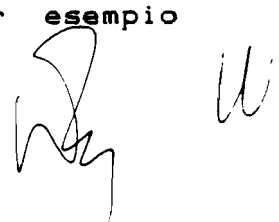
Era stato pure confermato dalle rivelazioni di Antonino FEDERICO (un "pentito" minore al corrente di alcuni traffici di stupefacenti) che un altro soggetto dedito ad attivita' criminali a Milano era quel Giuseppe ZANCA, che era stato indicato come abituale accompagnatore del BRONZINI (f.437596); e da quelle di Angelo EPAMINONDA (altro "pentito" di quell'ambiente) il quale aveva raccontato che nel gruppo criminale operante in Lombardia erano inseriti sia il BRONZINI che lo ZANCA ora detto, i quali erano destinatari di una certa considerazione per le notorie imprese delittuose da loro compiute, ed anzi erano arrivati fino al punto di lamentarsi di non essere stati fatti "uomini d'onore", cosa che per vero interessava piu' allo ZANCA che al BRONZINI (ff.489647-493377 segg.). Ma il fatto piu' significativo, nel contesto, era che l'EPAMINONDA aveva confermato che i due si accompagnavano ad una persona che chiamavano "compare" (cosi' mostrando la particolare familiarita') e che gestiva una piccola fabbrica di camicie, come appunto quel certo IEMMA di cui aveva parlato l'altro "pentito" (ivi).

Per vero la prima corte aveva tratto indiretto supporto al proprio convincimento anche dalle stesse contraddizioni

in cui era caduto l'imputato nel corso dei suoi interrogatori, quando aveva da una parte negato, contro l'evidenza, di conoscere alcuno degli ZANCA e gli stessi CALZETTA ed EPAMINONDA, e dall'altra, dopo alcune iniziali reticenze, non aveva potuto fare a meno di ammettere di aver avuto la disponibilita', tramite la moglie, di un'auto del tipo descritto dal BRONZINI (f.220247).

Contro questa ricostruzione processuale si sono dunque incentrate le critiche difensive, le quali pero', a giudizio di questa corte, non colgono nel segno di una convincente svalutazione delle fonti di prova.

Per quanto attiene alla generica credibilita' del CALZETTA, occorre fare rinvio a quanto si e' gia' detto in termini generali (par.3.7), quando si e' ribadito come, al di la' di una certa apparente decadenza del personaggio, possono invece trarsi preziosi spunti ricostruttivi specie quando il "pentito" racconta fatti storici caduti sotto la sua diretta attenzione (come nel caso, emblematico e notevole per il rilievo che si e' verificato nel quadro della guerra di mafia, dell'attentato di Natale a Ciaculli: par.6.23). Per dimostrare, oltre a quanto si e' detto nella sede richiamata, il livello di affidabilita' (perche' genuina) di questo collaboratore, basterebbe ricordare come proprio nelle stesse proposizioni difensive svolte a proposito del BRONZINI si colgano, all'opposto, gli elementi di valutazione riferiti alle altre risultanze processuali. Perche' quando, come qui avviene, si eccepisce che il CALZETTA avrebbe offerto indicazioni deliranti per esempio



sulla genesi della guerra di mafia, laddove aveva raccontato come il vero "papa" o "papà" della mafia fosse Stefano BONTATE e che era stato costui a provocarla perche' si era appropriato di ingenti somme ai danni degli altri affiliati, non solo non si addita nulla di incredibile, ma si finisce proprio con il riferirsi a fatti che sono positivamente emersi in questo processo alla stregua di inconfutabili traguardi ricostruttivi (basti rileggere il par.6.1, sulla vera origine della guerra di mafia, mistificata dai "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO, ma riferita in modo genuino proprio dal CALZETTA, per quel poco che costui, nel suo modesto spessore, poteva sapere).

Allo stesso modo, non appare utile soffermarsi sul fatto che il BRONZINI avesse mantenuto o meno la disponibilita' di un'auto del tipo descritto da CALZETTA; perche' (a fronte del fatto che un'auto simile poteva essere stata utilizzata per molteplici ragioni) cio' che rende attendibile il racconto e' proprio, come si era detto, il riscontro circa la frequenza di luoghi e di persone, nei termini esattamente coincidenti con il racconto del "pentito".

Per vero, l'unico aspetto della ricostruzione processuale che merita discussione e' quello attinente al vero oggetto della transazione ricavabile dallo scambio di buste descritto da CALZETTA, essendosi sul punto osservato, da parte della difesa, che il fatto stesso non sarebbe ne' univoco ne' comunque tale da autorizzare la conclusione certa che dentro quel pacco consegnato, nella tesi, dallo

ZANCA al BRONZINI vi fosse droga e non per esempio altra "merce" magari di illecito contenuto (a parte la questione dell'ingente quantitativo di cui alla contestata aggravante).

Se non che, a giudizio di questa corte, la decisione dei primi giudici resiste ad ogni censura. Infatti, che l'oggetto dello scambio non potesse essere che droga risulta accreditato sul piano logico da una serie di considerazioni tutte meritevoli di essere condivise.

In primo luogo, non puo' negarsi che, anche su un piano empirico, il contenuto del pacchetto confezionato con plastica e destinato ad essere conservato nella scarsa volumetria di una valigia "24 ore", e di valore cosi' notevole da corrispondere alla consistenza delle mazzette da lire 50.000, altro non puo' essere che droga (e in quantita' certamente ingenti). Non e' dato infatti supporre nessun'altra "merce" che risponda meglio alla medesima proporzione valore-volume (per esempio i diamanti avrebbero avuto una volumetria decisamente piu' contenuta).

Ma che la qualita' di quella merce fosse esattamente quella ritenuta dall'accusa concorre a dimostrarlo anche il generale contesto del processo, laddove il rifornimento di benzina degli ZANCA costituiva un punto di incontro della cosca di corso dei Mille (si rinvia, sul punto, alla posizione personale degli ZANCA e di Carmelo ZANCA in particolare, laddove si consegue il riscontro dell'inserimento di questi personaggi nel traffico della droga).



In realta', il BRONZINI non avrebbe avuto altre ragioni di contatto con la cosca di corso dei Mille. Perfino il teste Francesco DE SIMONE (f.493440), oltre a confermare che il BRONZINI frequentava Franco IEMMA ed era venuto qualche volta con l'EPAMINONDA (fatti, questi ultimi, come si e' detto, negati dall'imputato), aveva precisato che l'imputato non svolgeva a Palermo alcuna attivita'. Di guisa che la particolare vicinanza agli ZANCA (peraltro confermata in questo dibattimento anche da MARINO MANNOIA) non poteva avere alcuna giustificazione, non solo di contenuto lecito ma neppure di altra natura illecita.

Gli stessi elementi, tuttavia, come hanno giustamente osservato i primi giudici, non consentono di ritenere sufficientemente provato l'inserimento del BRONZINI in un'organizzazione stabilmente dedita al traffico di stupefacenti, in quanto gli stessi finiscono con il dimostrare l'esistenza di un fatto isolato di traffico e non l'inserimento certo del BRONZINI in un piu' vasto contesto associativo. Del tutto carente la prova, esattamente come hanno affermato i primi giudici, in ordine alla dedotta partecipazione del BRONZINI all'associazione criminale ex articolo 416 o 416 bis, sicchè sul punto non occorre immorare, ed è sufficiente ricordare che quand'anche si volesse attribuire alla dichiarazione dell'EPAMINONDA, sopra richiamata, il crisma di un indizio a carico del BRONZINI (che, appunto, avrebbe aspirato alla qualifica di uomo d'onore, mostrando un particolare impegno nelle imprese delittuose nel milanese), non sarebbe mai raggiunta la prova

nonchè della partecipazione neppure di un concorso all'esterno del sodalizio.

Dunque la sentenza sui punti esaminati va confermata con l'avvertenza che la formula per il capo 13 va adeguata al nuovo sistema processuale.

Quanto alla determinazione della pena, poiche' non vi e' stata specifica impugnazione del pubblico ministero, essa va determinata in relazione ai criteri edittali adottati dai primi giudici, applicando le aggravanti secondo i criteri anticipati nella parte generale (par.5.7), e dunque in anni sei di reclusione e lire 9 milioni di multa (p.b.a.4 £.6 mil.+ aggr. 1/2).

